

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 7 luglio 1993

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 295. Sentenza 24 giugno-1° luglio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Regioni Lombardia ed Umbria - Tariffa delle tasse sulle concessioni regionali - Autorizzazione al Governo a porre norme in materia - Presunta violazione della autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Richiamo alle sentenze della Corte nn. 548/1989 e 13/1960 - Inammissibilità del ricorso della regione Umbria - Non fondatezza delle questioni sollevate dalla regione Lombardia - Cessazione della materia del contendere per la questione di legittimità circa la voce 41 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali.

(D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230, voci 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, sub 1, 17, 18, 23, 25, 28, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 46).

(Cost., artt. 76, 117 e 118)

Pag. 11

N. 296. Sentenza 24 giugno-1° luglio 1993.

Giudizio per conflitto di attribuzioni tra Stato e regione.

Impiego pubblico - Regione Sardegna - Dipendenti - Accordo contrattuale di comparto 1991-1993 - Conferimento di efficacia - Interpretazione di norme eccezionali dettate dall'emergenza economica - Giustificata ragionevolezza - Non spettanza alla regione Sardegna - Annullamento del decreto del presidente della giunta regionale 8 settembre 1992, n. 212.

» 24

N. 297. Sentenza 24 giugno-1° luglio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Farmacie - Autorizzazione all'esercizio - Condanna penale - Decadenza - Automaticità - Trattamento differenziato per i farmacisti privati e per quelli pubblici - Mancata graduazione della sanzione all'addebito - Inapplicabilità del principio di proporzionalità in mancanza di una sanzione disciplinare nella fattispecie in esame - Disomogeneità delle situazioni a raffronto - Non fondatezza.

(Legge 2 aprile 1968, n. 475, art. 14).

(Cost., art. 3)

» 30

N. 298. Sentenza 24 giugno-1° luglio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Obbligo di astensione del giudice - Proposizione della domanda - Valutazione della manifesta inammissibilità o della manifesta infondatezza - Mancata previsione - Richiesta di pronuncia additiva - Inammissibilità.

(C.P.C., art. 51, n. 3).

(Cost., artt. 3, 97, 101 e 105)

Pag. 33

N. 299. Sentenza 24 giugno-1° luglio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Funzioni del p.m. - Svolgimento da parte di ufficiale della polizia giudiziaria - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenza n. 33/1990 di non fondatezza e ordinanze nn. 451, 517 e 574 del 1990 e 59/1991 di manifesta infondatezza) - Non fondatezza.

(Legge 16 febbraio 1987, n. 81 art. 5; r.d. n. 12/1941, art. 72, primo e secondo comma, come sostituito dell'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449).

(Cost., art. 76)

» 35

N. 300. Ordinanza 24 giugno-1° luglio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Coniugi - Rapporti patrimoniali - T.A.R. - Divorzio - Mancato passaggio a nuove nozze - Assegno divorzile - Diritto al 40 per cento delle indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge per la parte di indennità riferibile alla coincidenza del matrimonio con il rapporto di lavoro - Identica questione già dichiarata non fondata dalla Corte (sentenza n. 23/1991) - Manifesta infondatezza.

(Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 12-bis, introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74).

(Cost., artt. 3 e 36)

» 38

N. 301. Ordinanza 24 giugno-1° luglio 1993.

Giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 54 del 16 febbraio 1993

» 39

N. 302. Ordinanza 24 giugno-1° luglio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Farmacie - S.S.N. - Vendita delle specialità medicinali - Trattenuta di una quota pari al 25 per cento dell'importo al lordo dei *tickets* - Analoga questione già ritenuta non fondata dalla Corte (sentenza n. 102/1993) e manifestamente infondata (ordinanza n. 279/1993) - Manifesta infondatezza.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 53)

» 40

n. 303. Ordinanza 24 giugno-1° luglio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Leva militare - Ente Ferrovie dello Stato - Previsione di benefici economici esclusivamente per il servizio militare in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 958/1986 e per quello successivo - Identica questione già ritenuta non fondata e manifestamente infondata dalla Corte (cfr. sentenza n. 455/1992 e ordinanza n. 49/1993) - Manifesta infondatezza.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 52)

Pag. 42

n. 304. Ordinanza 24 giugno-1° luglio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Agevolazioni ai fini Irpef - Trattamento differenziato tra regime tributario delle pensioni e dell'assegno vitalizio spettante ai parlamentari cessati dal mandato - Norma non incidentale né sulla disciplina dell'assegno vitalizio né su quello sulle pensioni - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 24, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 53)

» 43

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 351. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, del 3 dicembre 1992.

Impiego pubblico - Dipendenti pubblici (nella specie: dipendente comunale) - Decadenza automatica dal servizio in seguito a sentenza di condanna penale passata in giudicato - Omessa previsione di un procedimento disciplinare al fine di graduare la sanzione alla gravità del reato - Irrazionalità della norma impugnata e violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo dell'eguale trattamento degli amministratori pubblici (solo per i quali originariamente era prevista la sanzione della decadenza) e dei pubblici dipendenti (ai quali la sanzione è stata estesa mediante rinvio) nonostante la diversità di rapporto con la p.a. - Incidenza sul diritto al lavoro, e sul diritto di difesa in giudizio nonché sui principi di tutela del lavoro e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 971/1988.

(Legge 18 gennaio 1992, n. 16, art. 1, commi 4-quinquies, 4-septies e 4-octies).

(Cost., artt. 3, primo comma, 4, 24, 35 e 97)

Pag. 45

N. 352. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Mantova del 24 marzo 1993.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Indennità di fine rapporto erogata dall'E.N.P.A.M. a medici a seguito di attività professionale prestata per conto di disciolti enti mutualistici e del S.S.N. - Mancata previsione che l'imponibile da assoggettare all'imposta sia computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tale indennità corrispondente al rapporto, alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, tra il contributo posto a carico del percipiente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'E.N.P.A.M. - Disparità di trattamento rispetto all'indennità di fine rapporto relativa a medici in rapporto di lavoro dipendente con i predetti enti - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1986 relativa ad analoga questione circa l'indennità di buonuscita degli statali.

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 18, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 53, primo comma)

Pag. 48

N. 353. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, del 26 febbraio 1993.

Impiego pubblico - Facoltà della p.a. di riammettere in servizio il dipendente cessato dal servizio per dimissioni, collocamento a riposo, decadenza - Mancata previsione dell'istituto della riassunzione anche per il dipendente cessato dal servizio per infermità, ovvero per superamento del periodo massimo di aspettativa per infermità - Incidenza sul principio della tutela del lavoro, nonché sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 132).

(Cost., artt. 35, primo comma, e 97, primo comma)

» 50

N. 354. Ordinanza del pretore di Biella del 7 aprile 1993.

Lavoro (rapporto di) - Esclusione per i contratti d'opera o per prestazioni professionali stipulati da province, comuni, comunità montane e loro consorzi e I.P.A.B. (anche se anteriori alla data di entrata in vigore della norma impugnata) della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato - sottrazione al giudice del potere di interpretare, autonomamente e indipendentemente da ogni altro potere, i fatti da cui dipende la qualificazione di un rapporto quale lavoro subordinato o autonomo - Disparità di trattamento del lavoratore a seconda che il datore di lavoro sia un privato o lo Stato ovvero un ente locale - Incidenza sul principio della tutela del lavoro nonché sulla garanzia previdenziale.

(Legge 18 marzo 1993, n. 67, art. 6-bis, secondo e terzo comma; legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 13, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, 35, 38, 101 e 109)

» 54

N. 355. Ordinanza della pretura di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, del 30 aprile 1993.

Processo penale - Procedimento pretorile - Potere del giudice di annullare il decreto di citazione a giudizio per ritenuta insufficiente enunciazione del fatto - Mancata previsione, secondo la interpretazione della Corte di cassazione, vincolante nel caso di specie - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a situazioni omologhe - Compressione del diritto di difesa - sottrazione alla funzione giurisdizionale del controllo dell'atto sopracitato.

[C.P.P. 1988, artt. 555, primo comma, lett. c), e secondo comma, 178, lettere b) e c), 179 e 180].

(Cost., artt. 3, secondo comma, 24, secondo comma, 101, secondo comma, e 102, primo comma)

» 55

n. 356. Ordinanza del pretore di Lucca del 10 maggio 1993.

Previdenza e assistenza sociale - Prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti - Incompatibilità della prosecuzione volontaria con l'iscrizione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nelle gestioni speciali dei liberi professionisti (fattispecie: lavoratore dipendente del comune di Viareggio successivamente iscrittosi alla Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori) - Non operatività del divieto nei confronti degli assicurati che alla data di pubblicazione della norma impugnata siano autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore alla data stessa - Mancata previsione della non operatività del divieto in questione anche in casi di ritardo del trasferimento dei contributi (nella specie: dal Ministero del tesoro all'I.N.P.S. dei contributi maturati presso la C.P.D.E.L.) - Irrazionalità ed incidenza sui principi della tutela del lavoro, della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata e dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 35/1960 e 243/1976.

(Legge 18 febbraio 1983, n. 47, art. 3, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, 35, 36 e 38)

Pag. 58

n. 357. Ordinanza del tribunale di Pinerolo del 27 aprile 1993.

Fallimento - Curatore fallimentare - Ipotesi di mancanza o insufficienza di attivo - Compenso - Omessa previsione che sia posto a carico dell'erario - Disparità di trattamento rispetto agli avvocati e procuratori che difendono i non abbienti nonché tra curatori a seconda della presenza o meno di attivo - Lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 91).

(Cost., artt. 3 e 97, primo comma)

» 61

n. 358. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 15 luglio 1992.

Magistratura - Uditore giudiziario, già referendario parlamentare del Senato della Repubblica - Attribuzione di trattamento economico *ad personam* superiore a quello spettantegli come magistrato, per diritto al computo del maturato economico della precedente carriera - Richiesta di allineamento stipendiale di magistrati di pari o maggiore anzianità - *Ius superveniens* e norma di interpretazione autentica - Divieto di adozione di provvedimenti di allineamento stipendiale «ancorché aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992» - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale contro atti della pubblica amministrazione - Inibizione *ex lege* del potere-dovere di tener conto della legislazione vigente al momento della domanda, nonché al momento in cui si sono verificati i presupposti su cui si fonda la stessa - Discriminazione tra situazioni identiche imposta con forza retroattiva - Irragionevole eccesso di potere legislativo - Violazione del principio di unicità della giurisdizione e di uniformità di trattamento fra magistrati.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, sesto comma, convertito in legge 18 novembre 1992, n. 272, art. 2, quarto comma; d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., artt. 3, 36, 73, 97, 101, 108 e 113)

» 62

N. 359. Ordinanza della pretura di Lecce, sezione distaccata di Campi Salentina, del 25 gennaio 1993.

Processo penale - Procedimento pretorile - Richiesta di rito abbreviato - Accertamento da parte del g.i.p. della diversità del fatto per come contestato nel decreto che dispone il giudizio - Conseguente impossibilità di decidere allo stato degli atti - Restituzione degli atti al p.m. - Successiva emissione di altro decreto di citazione con la nuova contestazione - Preclusione per l'imputato di richiedere il giudizio abbreviato - Lamentata disparità di trattamento rispetto ai procedimenti innanzi al tribunale con incidenza sul diritto di difesa - Violazione del principio di legalità della pena.

(C.P.P. 1988, art. 562, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25)

Pag. 68

N. 360. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Puglia, seconda sezione di Lecce, dell'11 luglio 1991.

Impiego pubblico - Stato giuridico del personale delle UU.SS.LL. - Medici in posizione non apicale - Collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età come il restante personale medico delle UU.SS.LL. - Mancata previsione del trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età come per i dirigenti civili dello Stato - Mancata previsione dell'applicabilità del predetto beneficio (introdotto, per il personale medico, con la legge 19 febbraio 1991, n. 50) anche al personale cessato dal servizio prima del 21 febbraio 1991 - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe - Incidenza sul principio dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 134 e 207 del 1986, 531 e 761 del 1989 e 186/1990.

(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 53; d.l. 27 dicembre 1989, n. 413, art. 1, comma 4-*quiquies*, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37; legge 19 febbraio 1991, n. 50, art. 3).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma)

» 71

N. 361. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Puglia, seconda sezione di Lecce, dell'11 luglio 1991.

Impiego pubblico - Stato giuridico del personale delle UU.SS.LL. - Medici in posizione non apicale - Collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età come il restante personale medico delle UU.SS.LL. - Mancata previsione del trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età come per i dirigenti civili dello Stato - Mancata previsione dell'applicabilità del predetto beneficio (introdotto, per il personale medico, con la legge 19 febbraio 1991, n. 50) anche al personale cessato dal servizio prima del 21 febbraio 1991 - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe - Incidenza sul principio dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 134 e 207 del 1986, 531 e 761 del 1989 e 186/1990.

(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 53; d.l. 27 dicembre 1989, n. 413, art. 1, comma 4-*quiquies*, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37; legge 19 febbraio 1991, n. 50, art. 3).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma)

» 76

N. 362. Ordinanza del tribunale di Macerata del 19 marzo 1993.

Processo penale - Decisione del giudice di appello sulla competenza - Annullamento della sentenza emessa dal pretore - Lamentata dovuta trasmissione degli atti al giudice del dibattimento competente di primo grado - Conseguente omissione della fase processuale relativa all'udienza preliminare - Violazione dei principi di naturalità e precostituzione del giudice, di parità di trattamento del cittadino innanzi alla legge e dell'inviolabilità del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 24, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25)

» 78

n. 363. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Bari del 4 marzo 1993.

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici (nella specie: semilibertà) per gli appartenenti alla criminalità organizzata o per i condannati per determinati delitti - Ammissibilità ai benefici solo in caso di collaborazione con la giustizia - Conseguente privazione, per cause indipendenti dalla volontà dei condannati, del diritto alla verifica dello stato di risocializzazione - Disparità di trattamento rispetto a coloro che, di fatto, abbiano avuto la materiale possibilità di collaborare - Discriminazione tra cittadini in relazione ai doveri di denuncia di fatti costituenti reato - Lesione del principio di irretroattività della previsione relativa alle sanzioni penali.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, primo comma, primo periodo).

(Cost., artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma)

Pag. 79

n. 364. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Bari del 4 marzo 1993.

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici (nella specie: liberazione condizionale) per gli appartenenti alla criminalità organizzata o per i condannati per determinati delitti - Ammissibilità ai benefici solo in caso di collaborazione con la giustizia - Conseguente privazione, per cause indipendenti dalla volontà dei condannati, del diritto alla verifica dello stato di risocializzazione - Disparità di trattamento rispetto a coloro che, di fatto, abbiano avuto la materiale possibilità di collaborare - Discriminazione tra cittadini in relazione ai doveri di denuncia di fatti costituenti reato - Lesione del principio di irretroattività della previsione relativa alle sanzioni penali.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, primo comma, primo periodo).

(Cost., artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma)

» 82

n. 365. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Bari del 4 marzo 1993.

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici (nella specie: semilibertà) per gli appartenenti alla criminalità organizzata o per i condannati per determinati delitti - Ammissibilità ai benefici solo in caso di collaborazione con la giustizia - Conseguente privazione, per cause indipendenti dalla volontà dei condannati, del diritto alla verifica dello stato di risocializzazione - Disparità di trattamento rispetto a coloro che, di fatto, abbiano avuto la materiale possibilità di collaborare - Discriminazione tra cittadini in relazione ai doveri di denuncia di fatti costituenti reato - Lesione del principio di irretroattività della previsione relative alle sanzioni penali.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, primo comma, primo periodo).

(Cost., artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma)

» 83

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 295

Sentenza 24 giugno-1º luglio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Regioni Lombardia ed Umbria - Tariffa delle tasse sulle concessioni regionali - Autorizzazione al Governo a porre norme in materia - Presunta violazione della autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Richiamo alle sentenze della Corte nn. 548/1989 e 13/1960 - Inammissibilità del ricorso della regione Umbria - Non fondatezza delle questioni sollevate dalla regione Lombardia - Cessazione della materia del contendere per la questione di legittimità circa la voce 41 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali.

(D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230, voci 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, *sub* 1, 17, 18, 23, 25, 28, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 46).
(Cost., artt. 76, 117 e 118).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) e dell'art. 3, comma 2, lett. c), della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni ed altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni), promossi con ricorsi delle Regioni Umbria e Lombardia notificati il 2 settembre e il 30 agosto 1991, depositati in cancelleria il 5 e il 6 settembre 1991 ed iscritti ai nn. 33 e 34 del registro ricorsi 1991;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 18 novembre 1992 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avvocato Goffredo Gobbi per la Regione Umbria, l'avvocato Valerio Onida per la Regione Lombardia e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri in data 30 agosto 1991, (reg. ric n. 34 del 1991) la Regione Lombardia ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, emanato ai sensi della delega di cui all'art. 3, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281 (come sostituito dall'art. 4 della legge 14 gennaio 1990, n. 158) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 179 del 1º agosto 1991.

La nuova tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con l'impugnato decreto, violerebbe in più punti i limiti ed i criteri della delega, risultando, sotto diversi profili, lesiva delle competenze costituzionalmente attribuite alla Regione.

Nelle «note» che accompagnano alcune voci della tariffa non ci si limiterebbe, infatti, secondo le prescrizioni della legge di delegazione, ad individuare gli atti soggetti al tributo, stabilendo i termini per la relativa riscossione e disciplinandone, eventualmente, in modo particolare l'applicazione, ma si detterebbero altresì norme che attengono all'attività amministrativa della Regione, e cioè, più in particolare: ai presupposti o al contenuto dei relativi atti e provvedimenti, alla loro efficacia temporale e alla destinazione del gettito del tributo. Sarebbero, inoltre regolati i presupposti e l'importo di ulteriori tasse o contributi che, seppure previsti da precedenti provvedimenti statali analoghi a quello impugnato, non rientrerebbero nella disciplina propria del tributo nel cui ambito sono inseriti, e, quindi, nelle previsioni della delega, attenendo piuttosto all'esercizio di poteri riconducibili alla potestà normativa sostanziale spettante alle regioni nelle materie considerate. Le censure formulate si riferiscono in particolare:

a) alle note alle voci n. 1 (concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie) e n. 4 (autorizzazione all'apertura e all'esercizio di stabilimenti termali-balneari e di gabinetti medici e ambulatori dove si pratica la radioterapia) nella parte in cui stabiliscono che, oltre alle tasse di concessione, i titolari delle relative concessioni o autorizzazioni sono tenuti al pagamento, nelle misure ivi indicate, rispettivamente di una «tassa annuale di ispezione regionale» e di una «tassa annuale di ispezione», con riferimento agli artt. 128 e 196 del testo unico delle leggi sanitarie;

b) alla nota alla voce n. 2 (autorizzazione all'apertura e all'esercizio di stabilimenti di produzione e smercio di acque minerali) dove si prevede che «l'autorizzazione è sempre necessaria anche se l'acqua venga posta in vendita alla fonte o nello stabilimento di produzione (art. 4 del regolamento 28 settembre 1919, n. 1924)»; che «quando trattasi di più sorgenti tra loro diverse per composizione o per modo di utilizzazione, occorrono distinte autorizzazioni di produzione o di smercio (art. 5 del regolamento n. 1924 del 1919, cit.)»; e che «qualunque modificazione deve essere autorizzata con un nuovo decreto da assoggettarsi a tassa»;

c) alla nota alla voce n. 5 (autorizzazione all'apertura di ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica, etc...), dove, sulla base di una definizione degli ambulatori, si stabilisce che «non sono soggetti ad autorizzazione e quindi al pagamento delle tasse sopradistinte, i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specializzati esercitano la loro professione»;

d) alla nota alla voce n. 7 (autorizzazione igienico-sanitaria per l'apertura di pubblici esercizi) nella parte in cui si precisa che «l'autorizzazione occorre anche per le dipendenze staccate dall'esercizio principale dell'albergo, costituendo queste esercizi a sè stanti»;

e) alle note alle voci n. 8 e n. 9 (autorizzazione all'apertura e all'esercizio di rivendite di latte, e autorizzazione a produrre e mettere in commercio crema, panna montata, ecc.) nella parte in cui si prevedono alcuni casi in cui gli esercizi «sono esonerati dall'autorizzazione» o «non hanno l'obbligo di munirsi dell'autorizzazione»;

f) alla nota alla voce n. 10 (autorizzazione per la produzione e confezione di estratti di origine animale o vegetale) dove si stabilisce che «la domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione ... deve essere rivolta alla regione, distintamente per ogni singolo prodotto»;

g) alla nota alla voce n. 17 (abilitazione all'esercizio venatorio) dove si prevede che «l'abilitazione all'esercizio venatorio si consegue soltanto dopo aver superato l'esame previsto dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968»;

h) alla nota alla voce n. 18 (licenza per la pesca nelle acque interne) nella parte in cui si stabilisce che «le licenze di tipo A, B, e C hanno validità di 6 anni dalla data di rilascio; quella di tipo D ha validità di 3 mesi»; che «nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa o soprattassa»; e che alla tassa è aggiunta una soprattassa annuale «da ripartire fra le amministrazioni provinciali, le associazioni dei pescatori sportivi, le associazioni regionali cooperative di categorie giuridicamente riconosciute, secondo criteri da stabilirsi con provvedimenti del consiglio regionale»;

i) alla nota alla voce 23 (licenza per aprire e condurre agenzie di viaggio) nella parte in cui prevede che «il rilascio della autorizzazione a persone fisiche e giuridiche straniere è subordinato al nulla-osta dello Stato, sentita la regione»; che «non hanno bisogno dell'autorizzazione e quindi non sono nemmeno tenute al pagamento della tassa le aziende che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato»; che «oltre al pagamento della tassa di apertura, i titolari delle agenzie sono tenuti a prestare la cauzione di cui all'art. 14 del regio decreto legge 23 novembre 1936, n. 2423, e dell'art. 9 della legge n. 217 del 1983 nella misura fissata con legge regionale in relazione al tipo di attività per cui viene rilasciata l'autorizzazione»; che «l'autorizzazione è valida anche per le succursali o filiali situate nella stessa o in altre località della regione», mentre sono tenute a munirsi di distinte licenze le succursali o filiali delle agenzie aventi sede in altre regioni; e che «l'autorizzazione regionale è subordinata al nulla osta della competente autorità di pubblica sicurezza, per quanto attiene all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni (art. 9, comma 5, legge n. 217 del 1983)»;

l) alla nota alla voce n. 25 (licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina) dove si stabilisce che «la licenza di trebbiatura ha valore soltanto per la macchina o le macchine trebbiatrici, per la specie di piante e per l'annata agraria», che «la licenza scade il 31 dicembre di ogni anno» e «il rinnovo può essere richiesto entro il 30 aprile di ciascun anno»;

m) alle note alle voci n. 28 (permesso per la ricerca di sorgenti di acque minerali e termali), n. 32 (concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali) e n. 33 (concessione per la coltivazione di cave e torbiere) nella parte in cui stabiliscono che «oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia»;

n) alla nota alla voce n. 35 (concessione alla costruzione e all'esercizio di vie funicolari aeree in servizio pubblico per trasporto di persone o cose) dove si prevede che «i titolari della concessione sono inoltre tenuti, ai sensi della legge 23 giugno 1927, n. 1110, al pagamento del contributo di sorveglianza» la cui misura viene di seguito indicata;

o) alle note alle voci n. 38 (concessione di filovie, con riferimento alla legge 28 settembre 1939, n. 1822); n. 39 (concessione per l'impianto e l'esercizio di slittovie e sciovie, con riferimento al decreto legge 7 settembre 1938, n. 1696); n. 41 (concessione di servizi pubblici automobilistici, con riferimento alla legge 28 settembre 1939, n. 1822); n. 42 e n. 43 (concessione per l'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna, con riferimento al d.P.R. 28 giugno 1949, n. 631) dove si prevedono analoghi contributi di sorveglianza;

p) alla nota alla voce n. 39 (concessione per l'impianto e l'esercizio di slittovie e sciovie) nella parte in cui stabilisce che «quando l'impianto abbia carattere di stabilità per ciò che si riferisce alle parti meccaniche, ai fabbricati e alla linea, la concessione ha la durata massima di anni dieci, salvo rinnovo», mentre «negli altri casi la concessione ha la durata di una stagione, salvo rinnovi di stagione in stagione»;

q) alla nota alla voce n. 40 (concessione per servizi pubblici di autotrasporto di merci) dove si stabilisce che nel caso di passaggio di proprietà di autoveicoli il nuovo proprietario deve ottenere «altra apposita concessione con il relativo pagamento della tassa»;

r) alla nota alla voce n. 46 (permesso per trasporto per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con autobus adibiti ai servizi pubblici) nella parte in cui stabilisce che «il permesso non può avere una durata superiore ai 5 giorni».

Osserva la Regione ricorrente che il richiamo di atti normativi statali — o la riproduzione delle relative discipline — senza precisare che la loro validità è condizionata all'assenza di un'espressa regolamentazione regionale, eccede dai limiti della delega ed appare lesiva dell'autonomia regionale, e ciò anche nei casi in cui, non essendosi quest'ultima esercitata, occorra comunque far riferimento a quegli atti normativi statali. In altri casi, poi, le norme contenute nelle «note» alle singole voci della tariffa, non trovando riscontro in alcun testo legislativo, risulterebbero addirittura innovative dell'ordinamento, come, ad esempio, nella già menzionata nota alla voce n. 18 (licenza per la pesca nelle acque interne) dove si stabilisce, con disposizione che non troverebbe riscontro nella vigente legislazione, la devoluzione del gettito della soprattassa a determinate categorie di soggetti.

Sempre in riferimento a quest'ultima voce, la ricorrente ritiene poi che la relativa «nota», determinando tipologie, caratteristiche e durata della licenza di pesca nelle acque interne in modo difforme dalla legislazione regionale (art. 37, 39, 40 e 41 legge Regione Lombardia 26 maggio 1982 n. 25), violerebbe ulteriormente sia i limiti della delega che la sfera di competenze costituzionalmente attribuite alla regione. Si osserva al riguardo che anche il d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, concernente le tasse sulle concessioni governative, omise ogni riferimento alla licenza per la pesca nelle acque interne, essendo stata, nel frattempo, la materia, trasferita alla competenza delle regioni (art. 1, comma 2, lett. *p*, d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 11).

Per quanto riguarda, poi, il criterio della delega (di cui all'art. 3, comma 2, lett. *c.*, della legge 16 maggio 1970 n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990 n. 158) secondo cui, in caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di importo diverso in ciascuna regione, l'ammontare del tributo deve essere pari al 90 per cento del tributo di ammontare più elevato, ad avviso della ricorrente, tale criterio risulterebbe violato:

a) nella voce n. 15 (licenza di appostamento fisso di caccia), in quanto si omette di considerare la licenza di appostamento «con tabelle» prevista della vigente legislazione regionale (art. 30 della legge regionale 31 luglio 1978 n. 47, come modificato dalla legge regionale 16 agosto 1988 n. 41), e comunque, qualora si ritenesse quest'ultima compresa nella licenza di appostamento fisso, si determina un importo del tributo inferiore al 90 per cento dell'importo più elevato previsto dalla vigente tariffa regionale (voce n. 15 della tabella allegata alla legge regionale 10 marzo 1980, n. 25 e successive modificazioni);

b) nella voce n. 16 *sub* 1 (concessione di costituzione di azienda faunistico-venatoria) dove, da un lato, non si prescrive una tassa fissa di rilascio, prevista, invece, dalla disciplina regionale, e dall'altro, si stabilisce una tassa per ettaro in misura inferiore al 90 per cento del corrispondente importo fissato, per le aziende faunistiche private fuori dalla zona delle Alpi, dalla tariffa regionale in vigore (voce n. 16 della tabella allegata alla legge regionale 10 marzo 1980, n. 25, e successive modificazioni);

c) nella voce n. 18 (licenza per la pesca nelle acque interne) in quanto si stabilisce per le licenze di tipo «C» e «D» (non previste dalla legislazione regionale) importi assai inferiori al 90 per cento dell'importo prescritto dalla vigente tariffa regionale per gli unici due tipi di licenza ivi previsti «A» e «B», voce n. 18 della tabella allegata alla legge regionale n. 25 del 1980 e successive modificazioni);

d) nella voce n. 41 (concessione di servizi pubblici automobilistici) poichè, anche in questo caso, si stabiliscono, con riferimento agli autoservizi con frequenza giornaliera (*sub* 1), agli autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana (*sub* 2), agli autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana (*sub* 3) e agli autoservizi a carattere esclusivamente operaio e per studenti (*sub* 5), importi inferiori al 90 per cento di quelli previsti dalla vigente tariffa regionale (voce n. 41 della tabella allegata alla legge regionale 10 marzo 1980, n. 25, e successive modificazioni).

2. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituitosi con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato infondato.

Ad avviso della Presidenza, infatti, le norme censurate risulterebbero indispensabili per determinare in modo puntuale le fattispecie costitutive dell'obbligazione tributaria ed avrebbero, dunque, un carattere essenzialmente tributario, come quelle che, ad esempio, stabiliscono i casi in cui è necessario il provvedimento amministrativo regionale soggetto a tributo, oppure ne determinano l'efficacia temporale. Per quanto attiene poi alla classificazione delle licenze di pesca (voce 18 della tariffa), difforme da quella adottata dalla Regione Lombardia, osserva l'Avvocatura che una normativa statale, destinata a valere in tutte le regioni, non può considerare le particolarità di ciascuna legislazione ed è dunque plausibile che abbia fatto riferimento alla classificazione tradizionale, praticata nella maggior parte delle regioni.

3. — Con altro ricorso, notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 settembre 1991 (reg. ric. n. 33 del 1991), la Regione Umbria ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella norma di delega di cui all'art. 3, comma 2, lett. c) della legge 16 maggio 1970 n. 281, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 22 giugno 1990, nonché dell'intero decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° agosto 1991, con cui, in attuazione della predetta delega, è stata approvata la tariffa delle tasse sulle concessioni regionali.

Ad avviso della ricorrente, solo l'emanazione del succitato decreto, dando attuazione alla relativa norma di delega e rendendola concretamente lesiva dell'autonomia finanziaria e della potestà legislativa regionale, ne avrebbe consentito l'impugnazione dinanzi a questa Corte secondo i principi dalla stessa elaborati (vengono al riguardo richiamate le sentenze nn. 111 del 1972 e 13 del 1964).

Si sostiene, nel ricorso, che un'effettiva autonomia finanziaria non può non implicare per le regioni — ai sensi dell'art. 119 della Costituzione — un potere di autonoma determinazione delle entrate, anche se nel quadro dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. E, pur volendo negare un esatto parallelismo tra autonomia finanziaria ed autonomia legislativa, così riconoscendo, al fine di assicurare l'unitarietà della finanza pubblica, al legislatore statale un'ampia potestà di intervento, anche in dettaglio, in materia di finanza regionale, non si potrebbe tuttavia negare che il concetto di autonomia finanziaria implichi un minimo di autonomia normativa. Che poi tra le due sfere debba esistere un nesso di coerenza sostanziale — nel senso che la regione dovrebbe essere messa quantomeno in grado di percepire entrate derivanti da una propria imposizione tributaria e di avere un reale margine di scelta nella regolamentazione e nella manovra dei tributi — costituirebbe un principio già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte.

Osserva, al riguardo, la ricorrente che, mentre prima la normativa statale, di cui all'art. 3 della legge n. 281 del 1970, lasciava all'autonomo esercizio della potestà regionale, seppure entro i limiti predeterminati, uno spazio minimo di fissazione delle aliquote dei tributi propri, ora la norma impugnata non solo individua gli atti per i quali il tributo è dovuto, i termini e le discipline particolari, ma determina, altresì, l'ammontare della tassa in misura fissa per tutte le regioni, così annullando qualsiasi residua possibilità, sicuramente postulata dall'art. 119 della Costituzione, di adeguare l'importo della tassa alle specifiche condizioni e alle peculiari esigenze della collettività e del territorio di ciascuna regione.

La disposizione censurata e le relative norme di attuazione, contenute nel decreto legislativo n. 230 del 1991 che ha approvato la nuova tariffa, avrebbero comportato il totale disconoscimento dell'autonomia impositiva regionale, in palese violazione dell'art. 119 della Costituzione che sancisce il principio dell'autonomia finanziaria delle regioni — intesa anche come autonomia normativa — nonché degli artt. 117 e 118 inerenti alla potestà legislativa e amministrativa regionale.

In via subordinata, la ricorrente ha poi impugnato alcune voci della tariffa, approvata con il predetto decreto legislativo n. 230 del 1991, ritenendole in contrasto con gli artt. 76 — in relazione all'art. 4 della legge n. 158 del 1990 —, 117, 118 e 119 della Costituzione.

Le previsioni della tariffa contenute nelle voci:

1 (concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie) limitatamente alla lett. a),

7 (autorizzazione igienico-sanitaria per l'apertura e vidimazione annuale di pubblici esercizi), limitatamente ai punti: 1 (strutture ricettive alberghiere e altre strutture ricettive) lett. c, d, e, f; 2 (esercizi per la somministrazione di alimenti) lett. c, d, e; 3 (esercizi per la somministrazione di bevande),

16, punto 1 (concessione per la costituzione di azienda faunistico-venatoria),

41 (concessione di servizi pubblici automobilistici), limitatamente ai punti 1, 2, 3, e 5, individuando l'ammontare del tributo, dovuto per ciascun atto o provvedimento, in misura inferiore al 90 per cento degli importi attualmente vigenti nella Regione Umbria, violerebbero il principio della norma di delega secondo cui, in caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l'importo del tributo da indicare nella nuova tariffa deve essere pari al 90 per cento del tributo di ammontare più elevato. E la violazione di tale principio, posto a garanzia delle entrate regionali, non potrebbe non riflettersi sulla sfera di competenze costituzionalmente attribuite alla Regione.

4. — Nel giudizio così promosso si è costituita l'Avvocatura generale dello Stato, eccedendo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, perché tardivamente notificato al Presidente del Consiglio dei ministri, e, in ogni caso, l'inammissibilità delle censure concernenti l'art. 4 della legge di delega 14 giugno 1990, n. 158, perché anch'esse tardive rispetto al momento di pubblicazione del relativo testo legislativo nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nel merito, deducendo comunque l'infondatezza del ricorso, osserva che il criterio direttivo di cui all'art. 3, comma 2, lett. c, terzo periodo, della legge 16 maggio 1970 n. 281, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge di delega n. 158 del 1990, si sarebbe limitato ad uniformare verso l'alto l'ammontare del tributo, così contenendo differenze tra le discipline regionali ritenute dal legislatore nazionale evidentemente troppo ampie, mentre, il comma 5 della stessa disposizione impugnata prevederebbe espressamente la possibilità di un successivo adeguamento normativo da parte delle singole regioni.

5. — Con successiva memoria la Regione Umbria ha chiesto il rigetto delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla parte convenuta, anche previa, se del caso, dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Premesso che il ricorso era stato presentato per la notifica tre giorni prima della scadenza del termine stabilito dalla legge, con la richiesta di provvedere all'incombente improrogabilmente entro il 30 agosto, si osserva nella memoria che, per una scelta arbitraria ed incontrollabile dell'ufficiale giudiziario, lo stesso è stato notificato prima — e cioè il 30 agosto — alla Presidenza del Consiglio presso l'Avvocatura e, poi, — il 2 settembre — alla stessa Presidenza nella sua sede di palazzo Chigi. L'ipotesi sarebbe, dunque, del tutto diversa dal caso — già esaminato da questa Corte con le sentenze n. 13 del 1960 e n. 548 del 1989 (relative a conflitti di attribuzione) — in cui la notifica venne invece esclusivamente effettuata presso l'Avvocatura. Ciò nondimeno, si osserva nella memoria che proprio le peculiarità del giudizio di costituzionalità — dove, più che in altra occasione, «l'interesse generale esige l'accertamento e l'attuazione della volontà della legge» — indussero, nella prima delle indicate pronunce, a ritenere la notifica effettuata soltanto presso l'Avvocatura come una semplice irregolarità, che non poteva avere le stesse conseguenze che avrebbe avuto in un normale processo volto a dirimere un conflitto intersubiettivo di interessi.

D'altra parte, se è vero che la seconda delle citate sentenze, seppur in modo non convincente, ritenne il ricorso inammissibile, è pur vero, come fu autorevolmente osservato in margine alla prima (n. 13 del 1960), che il giudizio di costituzionalità promosso in via principale è un giudizio di parti, nel quale il Governo è istituzionalmente difeso — ai sensi degli artt. 20 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e, 9 della legge 3 aprile 1979, n. 103 — dall'Avvocatura generale, con la conseguenza che la notifica del ricorso presso quest'ultima, anziché direttamente nella sede della Presidenza del Consiglio, risulterebbe sufficiente ad una corretta instaurazione del contraddittorio.

Infine, la circostanza che la Presidenza stessa si sia regolarmente costituita, non limitandosi ad eccepire la tardività del ricorso, ma contestandone anche il merito, sanerebbe, secondo un principio generale del nostro ordinamento, la dedotta nullità della notifica.

Soltanto nell'ipotesi in cui questa Corte dovesse ritenere il ricorso comunque inammissibile, in base ad un'interpretazione letterale dell'art. 32, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la ricorrente denuncia l'illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui comporta, appunto, l'inammissibilità del ricorso tempestivamente presentato all'Ufficio notifiche, ma notificato alla Presidenza del Consiglio, nella sua sede, oltre il termine, ovvero, tempestivamente notificato presso l'Avvocatura, ma tardivamente — contravvenendo ad un'espressa richiesta del ricorrente — nella sede della Presidenza. Una diversa interpretazione, infatti, frustrando l'effettiva possibilità della Regione di difendere dinanzi a questa Corte la sfera di competenze costituzionalmente attribuitele, violerebbe gli artt. 117 e 24 della Costituzione, nonché l'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.

Quanto, infine, all'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione dell'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158, la ricorrente, ribadendo quanto già affermato nell'atto introduttivo, osserva che una norma di delega è sicuramente impugnabile insieme al decreto legislativo che, nel darle attuazione, determina la concreta ed immediata lesione della sfera di competenze regionali.

6. — Con ulteriore memoria, la Regione Umbria ha ribadito il contrasto dell'impugnata norma di delega e del conseguente decreto legislativo di attuazione con gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

Le disposizioni denunciate, infatti, individuando gli atti da sottoporre al tributo e stabilendo termini di riscossione, normative speciali e ammontare delle tariffe, non lascerebbero alcun minimo margine di discrezionalità al potere impositivo delle regioni, costringendolo ad una mera riproduzione della normativa statale. Anche le impugnate voci della tariffa approvata con il decreto delegato, e ritenute in contrasto con il criterio della delega volto ad assicurare alle regioni un certo livello di entrate, si risolverebbero in una lesione della sfera di competenze regionali.

7. — In relazione al giudizio promosso dalla Regione Lombardia, l'Avvocatura generale dello Stato, con una successiva memoria, ha rilevato che, a causa delle vistose differenze formatesi nel tempo fra le varie normative regionali, il legislatore nazionale ha ritenuto necessario individuare anche i presupposti dei tributi in questione. Tuttavia, tali presupposti e le relative «note» che li disciplinano rivestirebbero una valenza esclusivamente tributaria, inidonea ad incidere sulla potestà legislativa sostanziale riconosciuta alle regioni nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione. La nozione stessa di autonomia finanziaria risulterebbe, infatti, ontologicamente diversa dalla nozione di autonomia normativa e troverebbe il suo esclusivo fondamento in una distinta norma costituzionale.

Per quanto riguarda le censure attinenti alle singole voci della tariffa, ed in particolare quelle corrispondenti ai nn. 15 (licenza di appostamento fisso di caccia), 16 *sub* 1 (concessione di costituzione di azienda faunistico-venatoria) e 18 (licenza per la pesca nelle acque interne), l'Avvocatura osserva che le lamentate divergenze con la vigente disciplina regionale derivano dalla violazione, da parte di quest'ultima, dei limiti posti dalla precedente normativa statale (d.P.R. n. 121 del 1961), i cui contenuti non sono stati modificati dalla legge di delega e, quindi, dal decreto delegato.

8. — Con ordinanza n. 54 del 1992, questa Corte, considerata la sopravvenienza del decreto legislativo 23 gennaio 1992 n. 31, di rettifica degli importi di talune voci della tariffa sui quali si erano appuntate le censure addotte dalle ricorrenti, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, ravvisando l'opportunità di sentire nuovamente le parti.

9. — In prossimità della nuova udienza di discussione, la Regione Umbria ha depositato una terza memoria, nella quale chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere sulla questione, proposta in via subordinata, concernente le previsioni della tariffa delle tasse di concessione regionale approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991 n. 230, contrassegnate con i nn. 1, lett. *a*); 7: punto 1, lett. *c*), *d*), *e*), *f*); punto 2, lett. *c*), *d*), *e*); punto 3; 16, punto 1; 41, punti 1, 2, 3, 5, per essere stati gli importi ivi previsti rettificati correttamente (nella misura del 90 per cento o superiore del tributo regionale di ammontare più elevato, in conformità con la legge di delega) dal sopravvenuto decreto legislativo 23 gennaio 1992 n. 31.

Relativamente, invece, alla questione proposta in via primaria, concernente la legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge di delega 14 giugno 1990 n. 158, nonché, «nel loro complesso, delle disposizioni del decreto legislativo 22 giugno 1991 n. 230 — pur con le correzioni introdotte dal decreto legislativo n. 31 del 23 gennaio 1992 — per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione», la ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso sulla base delle considerazioni già svolte nei precedenti scritti difensivi. •

Considerato in diritto

1. — Con due ricorsi in via principale le Regioni Lombardia ed Umbria hanno impugnato, entrambe, il decreto legislativo n. 230 del 1991, recante la tariffa delle tasse sulle concessioni regionali e la sola regione Umbria anche l'art. 3, comma 2, lett. c, della legge 16 maggio 1970 n. 281, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge di delega n. 158 del 1990, che ha autorizzato il Governo a porre norme nella specifica materia.

In proposito si deduce che la legge di delega, non lasciando spazi alle determinazioni regionali, violerebbe l'autonomia finanziaria regionale (ricorso della Regione Umbria) e che le norme delegate, in contrasto con i principi ed i criteri contenuti nella legge di delega, detterebbero non la disciplina del tributo bensì dei provvedimenti amministrativi cui si riferisce l'imposizione tributaria, mediante la fissazione di taluni presupposti di essi e delle modalità per la loro adozione, così invadendo le materie di spettanza regionale relativamente ai settori interessati dalla tariffa (entrambi i ricorsi).

Ancora le norme delegate ed in particolare varie voci della tariffa nonché alcune «note» riferite alle voci stesse, sono censurate sotto il profilo dell'eccesso di delega sia perché l'ammontare dei tributi ivi previsto sarebbe determinato in misura inferiore a quella disposta nella legge di delega e sia perché sarebbero disciplinati diritti, soprattasse e contributi ulteriori rispetto alle tasse di concessione regionale.

2.1. — L'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l'inammissibilità del ricorso della Regione Umbria notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 2 settembre 1991 e quindi tardivamente, dato che il decreto legislativo n. 230 del 1991 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° agosto 1991.

Al riguardo la Regione replica di avere presentato il proprio ricorso all'ufficio notifiche competente tre giorni prima (il 28 agosto 1991) della scadenza del termine previsto dall'art. 32, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e che, mentre è stata regolarmente eseguita la notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri presso l'Avvocatura generale dello Stato (il 30 agosto 1991), quella diretta alla stessa Presidenza, nella sua sede, è stata eseguita soltanto il 2 settembre successivo per scelta arbitraria o negligenza dell'ufficiale giudiziario.

2.2. — L'eccezione di inammissibilità deve essere condivisa perché questa Corte ha già affermato nella sent. 13 del 1960, e ribadito nella sent. 548 del 1989, che ai giudizi costituzionali non si applicano le norme sulla rappresentanza dello Stato in giudizio previste dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958 n. 260 e dalla legge 3 aprile 1979 n. 103, la quale ultima, disponendo espressamente circa la sua applicabilità ai giudizi davanti al Consiglio di Stato e ai Tribunali amministrativi regionali, l'ha implicitamente esclusa per i giudizi costituzionali, per i quali quindi «la forma corretta, alla stregua delle disposizioni vigenti, è quella della notificazione diretta al destinatario [Presidente del Consiglio dei ministri], non presso l'Avvocatura generale dello Stato».

Nè può indurre a diverso avviso il richiamo, operato dalla ricorrente, al lontano precedente costituito dalla sentenza n. 13 del 1960 cit. che, nonostante la constatata irrivalenza della notifica alla sola Avvocatura dello Stato, non pervenne ad una pronuncia di inammissibilità nella considerazione che era «la prima volta» che si poneva una questione siffatta, «così che mancava ogni precedente atto a servire di norma».

La Corte ritiene invece di uniformarsi al più recente indirizzo fissato con la sentenza n. 548 del 1989 che, avendo evidentemente ritenuto superata l'incertezza rilevata quella prima volta, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso notificato nei termini alla sola Avvocatura dello Stato. Questo più recente indirizzo, che tiene peraltro conto di una prassi interpretativa ormai consolidata, ha definitivamente sancito il principio e non vi sono ragioni per modificarlo.

Quanto all'esemplare notificato alla Presidenza del Consiglio, non può ritenersi sanato il vizio della notifica tardiva, per effetto della costituzione in giudizio della stessa Presidenza per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, dato che tale costituzione è avvenuta proprio per contrastare l'ammissibilità dell'impugnazione (sent. n. 215 del 1988).

Nè d'altronde la Corte ritiene che sussistano valide ragioni per aderire alla istanza della ricorrente, la quale chiede a questa Corte, nell'ipotesi in cui vengano disattese le sue ragioni, di sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, nella parte in cui prevede un termine perentorio troppo breve per la notifica, comminando l'inammissibilità di un ricorso pur tempestivamente presentato all'Ufficio notifiche e, cionondimeno, notificato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nella sua sede, oltre i trenta giorni, per fattori del tutto imponderabili e casuali imputabili all'ufficiale giudiziario, a maggior ragione, quando, come nel caso in esame, la notifica sia stata tempestivamente eseguita presso l'Avvocatura generale dello Stato. Si sostiene al riguardo la «violazione dell'art. 117 della Costituzione, in riferimento all'art. 24, primo comma della stessa Costituzione, e dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, che garantiscono alla regione la difesa davanti alla Corte costituzionale delle proprie competenze».

In proposito si osserva che il termine di 30 giorni previsto dall'art. 32 della legge n. 87 del 1953 non può considerarsi — come invece sostiene la ricorrente — talmente breve da renderne impossibile il rispetto. Le circostanze che, nella specie, si sono verificate (pubblicazione della legge il 1° agosto, con conseguente scadenza del termine per ricorrere il 31 agosto; consegna del ricorso all'ufficio notifiche il 28 agosto e notifica alla Presidenza il 2 settembre, per essere il 31 agosto caduto di sabato) sono tutte di mero fatto e non possono essere assunte a sostegno di una questione di legittimità costituzionale (ordinanze nn. 410 del 1990 e 556 del 1987).

L'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità del ricorso della Regione Umbria sotto l'anzidetto profilo è assorbente dell'altra eccezione di inammissibilità della stessa impugnativa, per tardività, nella parte in cui essa si rivolge avverso la norma di delega contenuta nell'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158.

3. — Passando all'esame del ricorso della Regione Lombardia, con un primo gruppo di censure la ricorrente assume che il decreto legislativo n. 230 del 1991, nella parte in cui pretenderebbe di dettare la disciplina attinente ai presupposti, al contenuto, alla validità temporale e agli effetti dei provvedimenti amministrativi regionali cui il tributo si riferisce, violerebbe «l'autonomia costituzionalmente garantita alla regione». Tali censure si rivolgono a quelle voci della tariffa allegata al decreto nelle quali, prendendosi a riferimento il precedente sistema normativo di determinazione delle tasse di concessione governativa, si sarebbe dettata la disciplina direttamente di tali provvedimenti ormai di competenza regionale e si sarebbero per di più previste altre forme di prelievo (quali soprattasse, contributi di sorveglianza e simili) non consentite dalla norma di delega.

I parametri costituzionali invocati sarebbero, come si ricava sia pure implicitamente in virtù delle espressioni adoperate, gli artt. 76, 117 e 118.

4. — In primo luogo, anche in relazione alla richiesta formulata dalla ricorrente nel corso della discussione orale, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per la questione concernente la voce 41 della tariffa (servizi pubblici automobilistici di interesse regionale), avendo il sopravvenuto decreto legislativo n. 31 del 1992, correttivo di quello impugnato, modificato il contenuto di tale voce in modo da far venir meno le doglianze formulate nel ricorso.

5.1. — Ai fini dell'inquadramento delle restanti questioni, relativamente alle quali non ha invece inciso, in modo del tutto satisfattivo per la ricorrente, il citato decreto legislativo n. 31 del 1992, vanno richiamati alcuni principi affermati da questa Corte (sentenza n. 271 del 1986) secondo cui, pur essendo l'autonomia tributaria delle regioni un aspetto dell'autonomia finanziaria prevista dall'art. 119 della Costituzione, onde le regioni devono dirsi titolari di potestà normativa tributaria, tuttavia il riferimento alle «forme» ed ai «limiti», nonché alle «leggi della Repubblica», contenuto nello stesso art. 119, condiziona largamente il contenuto di tale autonomia sia per quanto attiene al tipo di tributo, nella sua configurazione e nei suoi elementi costitutivi, sia in relazione al suo profilo quantitativo. In virtù di tale condizionamento, è quindi la legge statale la fonte necessaria e obbligata della disciplina degli spazi regionali, con la conseguenza che la potestà normativa tributaria delle regioni — pur riconosciuta per provvederle dei mezzi occorrenti per far fronte alle spese necessarie allo svolgimento delle loro funzioni normali — non è «strumentale» rispetto alle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione, così atteggiandosi con la stessa forza di quelle, ma opera al di fuori di quell'ambito «con proprio oggetto ed entro i diversi particolari confini che le leggi della Repubblica — in conformità dei principi costituzionali — sono legittimate a fissare», anche al fine di adeguare la finanza locale alla riforma tributaria generale. Tale potestà regionale si configura, pertanto, non come una potestà legislativa di tipo «concorrente», bensì soltanto «attuativa» delle leggi dello Stato, analoga a quella di cui all'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione (sentenze nn. 272 del 1986, 204 del 1987, 214 del 1987 e 294 del 1990).

5.2. — Ciò premesso, va ricordato che il testo originario dell'art. 3 della legge n. 281 del 1970 — che trovava il suo fondamento nel dettato appunto dell'art. 119, primo comma, della Costituzione — nel fissare le fattispecie impositive attinenti ai «tributi propri» (tasse sulle concessioni regionali, tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, tassa sulla circolazione), aveva lasciato alle regioni margini limitati, quali la fissazione delle aliquote, già predeterminate nei limiti minimi e massimi, e la disciplina in materia di ricorsi contro gli atti di accertamento e di riscossione.

In particolare, le tasse sulle concessioni regionali relative «agli atti e provvedimenti adottati dalle regioni nell'esercizio di loro funzioni» erano, ai sensi di quella legge, disciplinate in tutto e per tutto «dalle norme dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative», riservandosi al legislatore regionale soltanto di fissare le percentuali entro l'ottanta e il centoventi per cento delle corrispondenti tasse erariali. Era, infatti, il criterio della «corrispondenza» delle attività regionali con quelle già di competenza dello Stato (prima del trasferimento alle regioni) a costituire il presupposto per l'imposizione sia nell'anche nel *quantum* (sentenza n. 294 del 1990).

Vero è che, in proposito, già prima della legge n. 158 del 1990, che ha modificato la precedente normativa, questa Corte con la sentenza n. 321 del 1989 aveva affermato che, quando manca il «presupposto» richiesto per l'applicabilità del «limite» posto alla regione quanto all'ammontare del tributo, ovverosia la «corrispondenza fra le attività imponibili, cui si riferiscono le (nuove) tasse regionali, e quelle già di competenza dello Stato assoggettate alle tasse sulle concessioni governative» (nella specie trattavasi della tassa regionale per la raccolta dei tartufi, non prevista nella tariffa statale), le regioni erano legittimate (sempre, però, in base alla legge statale) ad istituire il tributo e a fissarne la misura, con il solo limite (riscontrabile anch'esso nella legge statale autorizzativa) della sua «idoneità al finanziamento dei fini» della legge statale (da valere quale legge cornice) e di quella regionale nella specifica materia. Precisazioni, queste, che confermano la potestà primaria dello Stato, nei limiti della quale alla Regione era riconosciuto, non di incidere sulla essenza del tributo, bensì solo di determinare alcuni elementi della fattispecie impositiva.

Ora, con l'art. 4 della legge n. 158 del 1990 — che trova sempre il suo fondamento nel dettato dell'art. 119, primo comma, della Costituzione — viene sostituito l'art. 3 della legge n. 281 del 1970 e si dispone che «le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalle regioni nell'esercizio delle loro funzioni o degli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione, indicati nell'apposita tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica, avente valore di legge ordinaria» (primo comma); che la tariffa «deve essere coordinata con le vigenti tariffe delle tasse sulle concessioni governative e sulle concessioni comunali» e deve indicare gli atti cui si applicano le tasse, i termini di pagamento, l'ammontare del tributo, nonché eventuali norme disciplinatrici dello stesso come indicato in alcune voci della tariffa (secondo comma, lettere *a*, *b*, *c*, *d*). In particolare, quanto all'ammontare del tributo, si precisa che per gli atti già soggetti a tassa di concessione (governativa, regionale o comunale) esso corrisponde a quello dovuto prima della entrata in vigore della nuova tariffa, e che, in caso di provvedimenti «già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l'ammontare del tributo... sarà pari al 90 per cento del tributo di ammontare più elevato, e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato». Inoltre è previsto che con legge regionale possano essere disposti annualmente «aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci... in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo precedente».

Pur non facendo più riferimento alla regola della necessaria «corrispondenza» (tra atti regionali e atti già statali soggetti alle tasse sulle concessioni governative), il nuovo sistema, nella sostanza, non differisce molto da quello precedente, perchè il comma 8 (non impugnato) *sub* art. 4 cit. dispone ancora che «le tasse sulle concessioni regionali ... sono disciplinate dalle leggi dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative». Il che, in altri termini, conferma la competenza legislativa dello Stato nella materia, riservandosi alla regione una competenza meramente attuativa e, nella specie, soltanto la possibilità di disporre annualmente con legge aumenti della tariffa non superiori al venti per cento.

Nè dalla discussione parlamentare che ha portato all'approvazione della norma in esame si ricava alcun elemento tale da testimoniare che si sia voluto introdurre un sistema del tutto diverso dal precedente, con il quale dare, in maniera compiuta, attuazione all'art. 119 della Costituzione, essendosi viceversa registrato l'intento di adottare norme di carattere provvisorio, «in attesa delle disposizioni di riforma della finanza regionale». Una locuzione del genere compare espressamente nell'art. 2 della legge n. 158 del 1990 relativamente alla disciplina del fondo comune, ma, come ha già rilevato la Corte in altra occasione (sentenza n. 427 del 1993, punto 14.2 della motivazione), non può non considerarsi riferita anche ad altre parti della stessa legge.

Da ultimo va considerato che, poichè la delega suddetta consente allo Stato di dettare «eventuali norme disciplinatrici del tributo», non è in contrasto con essa che alcune voci della tariffa facciano riferimento al provvedimento amministrativo della regione, quando ciò avvenga per determinare il presupposto di fatto ed il momento in cui il tributo deve essere corrisposto.

6.1. — Con la prima censura la Regione Lombardia lamenta che le norme delegate, nelle «note» che accompagnano alcune voci della tariffa, non si limiterebbero a dettare disposizioni sugli atti soggetti al tributo e a stabilire i termini entro i quali il tributo deve essere corrisposto, ma recherebbero anche la disciplina attinente all'attività amministrativa della regione, ai presupposti o al contenuto dei relativi provvedimenti, all'efficacia temporale di questi o alla destinazione del gettito del tributo, ed anche ai presupposti e all'importo di ulteriori tasse e contributi previsti da normative non più in vigore, con ciò violando la legge di delega che fissa limiti ben precisi riferiti all'esclusiva regolamentazione del tributo in quanto tale.

La ricorrente prospetta la censura fornendo un elenco analitico delle diverse note, delle quali richiama alcune parti da essa ritenute illegittime, e concludendo riassuntivamente con una generale affermazione che «le note fanno riferimento a testi legislativi o regolamentari statali anche anteriori al passaggio delle funzioni alle regioni» e che «la riproduzione nella tariffa in oggetto di tali discipline ... soprattutto senza la precisazione che esse valgono solo salva diversa disciplina recata dai competenti atti normativi regionali, appare lesiva dell'autonomia regionale ed eccede comunque la delega...».

6.2. — La censura non è fondata.

Per quanto concerne le note alle voci 2, 7, 10, 23 (in parte), 25 (in parte) e 40, si deve infatti osservare che le locuzioni ivi adoperate, anche se sembrano fare riferimento al provvedimento amministrativo, in realtà sono tutte dirette ad indicare il presupposto impositivo inteso come «fatto economico»; il che, attenendo al tributo, spetta allo Stato di determinare.

Così quando si riferiscono: *a)* al commercio di acque minerali (voce 2): «l'autorizzazione è sempre necessaria anche se l'acqua venga posta in vendita alla fonte o nello stabilimento di produzione», o «quando trattasi di più sorgenti... diverse... occorrono distinte autorizzazioni», o «qualunque modificazione deve essere autorizzata con nuovo decreto da assoggettarsi a tassa»; *b)* all'apertura di pubblici esercizi (voce 7): «l'autorizzazione occorre anche per le dipendenze staccate...»; *c)* alla produzione di estratti di origine animale o vegetale (voce 10): «la domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione ... deve essere rivolta... distintamente per ogni singolo prodotto»; *d)* alle agenzie di viaggio (voce 23, in parte): «sono tenute a munirsi di distinta licenza» le succursali e le filiali di agenzia aventi la sede principale in altra regione; *e)* all'esercizio della trebbiatura a macchina (voce 25, in parte): «la licenza ... ha valore soltanto per la macchina o le macchine trebbiatrici, per la specie di piante...»; *f)* ai servizi pubblici di autotrasporti merci in concessione (voce 40): in caso di passaggio di proprietà dell'autoveicolo il nuovo proprietario deve ottenere «altra apposita concessione con il relativo pagamento della tassa».

Analogamente le note alle voci 18 (in parte), 25 (per la restante parte), 39 e 46, disciplinando la durata temporale dei provvedimenti regionali cui si ricollega l'obbligo del pagamento del tributo, non possono reputarsi in contrasto con la norma di delega e nemmeno invasive delle competenze regionali, in quanto sono volte ad indicare, anche se in modo indiretto, evenienze di fatto e quindi il presupposto da assoggettare al pagamento della tassa.

Alle stesse conclusioni, in base ad una corretta lettura, si deve pervenire relativamente ad altre voci che, a causa di una formulazione non chiara, potrebbero indurre a far ritenere, a prima vista, una fuorvianza rispetto ai limiti della delega. Così per le note alle voci: *a)* 5, ove si stabilisce che «non sono soggetti ad autorizzazione e quindi al pagamento delle tasse... i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specializzati esercitano la loro professione»; *b)* 8 e 9, ove, per gli impianti di rivendita di latte e prodotti simili, si prevede che «sono esonerati dall'autorizzazione» o «non hanno l'obbligo di munirsi dell'autorizzazione» taluni esercizi; *c)* 23 (in parte), ove, per le agenzie di viaggio, si chiarisce che «non hanno bisogno dell'autorizzazione le aziende che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato».

Orbene, anche se nelle norme si fa riferimento all'autorizzazione, esse devono essere lette nel senso di escludere che in relazione ai «fatti» oggetto dell'autorizzazione (ove sia altrimenti prevista) sia dovuto il tributo. In altri termini si deve ritenere non che la legge dello Stato abbia voluto escludere l'autorizzazione per quei fatti, bensì solo escludere che, qualora sia prevista, essa sia assoggettabile a tributo. Da ciò consegue che, pur restando integro il potere della regione di prevedere per l'esercizio delle relative attività un'autorizzazione, ove lo ritenga per la disciplina di settore, essa non può essere assoggettata a tributo.

Parimenti non invasiva delle competenze regionali deve ritenersi una delle previsioni contenute nella nota alla voce n. 18 in tema di licenze di pesca. Questa previsione dispone tra le altre che, nel caso di smarrimento del documento abilitante, «non può rilasciarsi un duplicato, bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa». Anche in questo caso si deve ritenere che la disposizione è in realtà diretta — in qualunque modo la regione voglia denominare il documento abilitativo sostitutivo di quello smarrito — ad assoggettare a tributo il rilascio del documento sostitutivo.

Quanto alla nota alla voce 17 — ove si prevede che «l'abilitazione all'esercizio venatorio si consegue soltanto dopo aver superato l'esame previsto dalla legge 27 dicembre 1977 n. 968» — pur potendosi discutere se il testo normativo in esame costituisca la *sedes materiae* opportuna, in realtà con tale previsione si rende esplicito un principio ricavabile

dalla legge-quadro sulla caccia, e quindi come tale essa non è lesiva di nessuna attribuzione regionale. Egualmente deve ritenersi per alcune previsioni della nota alla voce 23 per le agenzie di viaggio (per le quali è previsto che «il rilascio dell'autorizzazione a persone fisiche o giuridiche straniere è subordinato al nulla osta dello Stato, sentita la regione» o che «l'autorizzazione regionale è subordinata al nulla osta della competente autorità di pubblica sicurezza, per quanto attiene all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni — art. 9 comma 5, legge 217 del 1983»), perchè dette previsioni normative attengono a profili di polizia di sicurezza residuata alla competenza dello Stato (sentenza n. 77 del 1987).

7. — La ricorrente denuncia ancora che nel decreto legislativo impugnato talune voci prevedono, oltre alle tasse di concessione, ulteriori tasse di ispezione, contributi di vigilanza, diritti proporzionali e simili (voci 1, 4, 28, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 42 e 43) che, a suo avviso, non rientrerebbero nella disciplina propria delle tasse di concessione regionale, ma atterrebbero piuttosto all'esercizio di poteri riconducibili alla potestà normativa sostanziale delle regioni, così violando l'autonomia regionale ed i limiti della delega.

Anche questa questione non è fondata.

Le ulteriori tasse o contributi o diritti accedono tutti al tributo secondo la legislazione statale vigente (come si vedrà in prosieguo) che, sotto questo aspetto, contiene principi tutt'ora validi e vincolanti per le regioni di diritto comune, poichè diretti ad esigenze sia di chiarezza, nel senso di precisare le fattispecie in cui è ammesso un cumulo di oneri, sia di coordinamento, nel senso di evitare che dal cumulo derivino oneri complessivi troppo gravosi ed assicurare così il rispetto dei principi dell'eguaglianza tributaria e della capacità contributiva.

8.1. — Altre due specifiche doglianze si rivolgono ancora alla nota alla voce 18 (licenza per la pesca nelle acque interne). Con una si censura che la voce 18 cit. distingue quattro tipi di licenza di pesca, in relazione agli attrezzi utilizzati ed alle modalità di esercizio dell'attività, secondo una classificazione risalente alla legislazione statale precedente il trasferimento delle funzioni nella materia alle regioni, non più corrispondente a quanto stabilito dalla legge regionale n. 25 del 1982 (art. 37) nell'ambito delle autonome scelte effettuate dal legislatore regionale. Con l'altra si contesta la parte in cui è prevista la devoluzione del gettito di una soprattassa (per le licenze di tipo C) a determinate categorie di soggetti «con disposizione che non ha riscontro nella vigente legislazione».

Entrambe le questioni non sono fondate.

Quanto alla prima, come riconosce la stessa ricorrente, la classificazione dei tipi di licenza operata dalla tariffa corrisponde a quella che era prevista nel precedente testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative di cui al d.P.R. 1 marzo 1961 n. 121 (voce 54 della tariffa), richiamato dall'art. 22-bis del regio decreto 8 ottobre 1931 n. 1604 in tema di pesca, come modificato dall'art. 1 della legge 20 marzo 1968 n. 433. Dal fatto che detto testo unico del 1961 fu espressamente abrogato dall'art. 15 del successivo d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641 che, nel dettare la nuova disciplina delle sole tasse di concessione governativa, omise ogni riferimento alla licenza di pesca nelle acque interne (e cioè ad una materia nel frattempo trasferita alle regioni), non si può però far derivare quanto sostenuto nel ricorso, e cioè che «la tipologia delle licenze in relazione ai soggetti e mezzi impiegabili, è divenuta oggetto della sola normativa regionale» a tutti gli effetti, perchè per gli aspetti tributari deve essere sempre ritenuta la competenza dello Stato. La Corte, infatti, con la sentenza n. 294 del 1990 cit., ha affermato che la vicenda normativa intervenuta in materia di tasse sulle concessioni, in correlazione con l'attuazione dell'ordinamento regionale a partire dai decreti presidenziali del 1972, «offre una chiara indicazione sulla portata della norma abrogatrice contenuta nell'art. 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641 e cioè sul fatto che l'abrogazione in essa disposta — dato anche il tenore letterale della norma — sia venuta ad investire le sole disposizioni del d.P.R. n. 121 del 1961 concernenti le tasse sulle concessioni rimaste governative, senza in alcun modo toccare le norme dello stesso d.P.R. relative alle tasse trasferite alle regioni. Queste ultime norme sono, pertanto, rimaste in vita al fine di assolvere alla specifica funzione di fungere da presupposto e da parametro per la disciplina regionale relativa alle tasse sulle concessioni trasferite alle regioni a statuto ordinario».

Da tali principi la Corte non ritiene di discostarsi nemmeno nella vigenza del «nuovo» sistema introdotto dall'art. 4 della legge n. 158 del 1990, il quale, prevedendo (comma 8) che le tasse in parola «sono disciplinate dalle leggi dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative», fa implicito riferimento anche alla disciplina di principio rappresentata ancora, per la parte di interesse regionale, dal d.P.R. n. 121 del 1961.

Orbene, poichè, secondo la disciplina anteriore sulle tasse di concessione regionale, vigeva il criterio espresso della «corrispondenza» degli atti già di competenza dello Stato, ne deriva che le regioni, nel disciplinare le materie nell'ambito delle quali alcuni provvedimenti comportavano il pagamento del tributo, non potessero discostarsi dalla normativa statale sostanziale, ovverosia, nella specie, dalle disposizioni del testo unico sulla pesca e del d.P.R. n. 121 del 1961 sulle tasse di concessione (allora) governativa. Ed il fatto che la regione abbia già legiferato in modo non conforme a quelle disposizioni non può rilevare nel giudizio di costituzionalità, perchè, come questa Corte ha già osservato, «la sussistenza di una precedente disciplina regionale non impedisce allo Stato di esercitare la potestà istituzionalmente spettantegli di ridisciplinare la materia, (potestà) ancora più frequente in materia tributaria...», dovendosi «convogliare in un quadro omogeneo, anche se articolato, i diversi impulsi della normativa regionale» (sentenza n. 272 del 1986 cit.).

La disciplina, da parte della legge dello Stato, degli aspetti tributari dei provvedimenti regionali risponde difatti all'esigenza di rendere omogeneo il quadro di riferimento, non potendosi ammettere una disarticolazione sganciata dai criteri dell'art. 119 della Costituzione e non potendosi neppure pretendere, come sembra invece sostenere la Regione, che il legislatore statale si assumesse il preventivo onere di una integrale ricognizione di tutti i diversi tipi di provvedimenti regionali per parametrare rispetto ad ognuno di essi il tributo da corrispondere.

8.2. — Le stesse considerazioni, circa la vigenza della normativa statale di riferimento, valgono per rigettare anche la seconda censura. Infatti nel citato d.P.R. n. 121 del 1961 era già prevista la ripartizione di alcune soprattasse a favore di determinati organismi (consorzi per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico, Federazione italiana della pesca e agenti di vigilanza); e poichè alcuni di essi (come i consorzi), a seguito dell'attuazione dell'ordinamento regionale disposta dal d.P.R. n. 616 del 1977, sono stati soppressi dal decreto legge 18 agosto 1978 n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978 n. 641, e la Federazione, in quanto organismo centrale, si giustificava con la sola competenza (allora) dello Stato, è legittimo che ora la disciplina statale indichi, nell'orma dello stesso principio di ripartizione, gli organismi che perseguono oggi gli stessi fini di quelli sostituiti.

Inoltre va anche considerato che la nota alla voce 18 dispone la ripartizione di quei proventi «fra le amministrazioni provinciali, le associazioni di pescatori sportivi, le associazioni regionali cooperative di categorie giuridicamente riconosciute, secondo criteri da stabilirsi con provvedimenti del consiglio regionale». La norma, quindi, in primo luogo indica soggetti (quali le amministrazioni provinciali) per i quali lo Stato può dettare apposita disciplina, trattandosi di enti locali territoriali; in secondo luogo si riferisce ad associazioni operanti in sede regionale e come tali riconosciute dalle stesse regioni e quindi sono in definitiva queste a stabilire se spetti loro o meno quota del tributo; in terzo luogo affida all'organo deliberativo regionale di definire i criteri di riparto tra detti soggetti, se ed in quanto esistenti in ambito locale, dovendosi quindi escludere la lesione delle competenze degli enti di autonomia.

9. — Resta da esaminare l'ultima questione, prospettata per asserita violazione della norma di delega (art. 4 della legge n. 158 del 1990) che ancora l'ammontare del tributo, in caso di provvedimenti già assoggettati a tassa di concessione regionale di importo diverso in ciascuna regione, al 90 per cento del tributo stabilito in sede regionale (a norma della disciplina statale anteriore) di ammontare più elevato.

La questione si riferisce alle voci 15, 16 *sub* 1 e 18, mentre per la voce 41 *sub* 1, 2, 3, 5 è stata già dichiarata (v. sopra n. 4) la cessazione della materia del contendere.

Per quanto riguarda la voce 15 (licenza di appostamento fisso di caccia), la Regione Lombardia sostiene che la disciplina statale — che non distingue tra appostamenti «con» o «senza tabelle», come invece fa la legge regionale «10 marzo 1980 n. 25 e successive modifiche», prevedendo due tipi diversi di tasse di rilascio — violerebbe i limiti della delega «che impone l'assoggettamento al tributo di tutti gli atti e provvedimenti già assoggettati a tassa di concessione regionale», perchè lo specifico provvedimento regionale (licenza di appostamento con tabelle) non sarebbe preso in considerazione e resterebbe quindi escluso dalla tassa.

In ogni caso, poi, se la voce 15 cit. si ritenga riferita ad entrambi i tipi di licenza previsti nella legislazione regionale, sarebbe violato il criterio della delega relativo alla quantificazione del tributo (90 per cento di quello regionale).

La censura non è fondata.

Per il primo profilo valgono le considerazioni già espresse (v. supra n. 8.1) a proposito delle licenze di pesca e della non conformità delle leggi regionali sia alla disciplina statale precedente che a quella ora in atto che, nell'ambito della

definizione dell'*an* del tributo, hanno previsto un unico tipo di licenza. La voce n. 51 della tariffa allegata al d.P.R. n. 121 del 1961 non distingueva, difatti, ai fini tributari gli appostamenti fissi di caccia a seconda che fossero o meno con tabelle, bensì li considerava unitariamente «anche quando... sprovvisti degli appositi segnali perimetrali». Nello stesso modo si esprime la disposizione ora impugnata.

Ne deriva che il secondo profilo fondato su di un'autonoma determinazione regionale del presupposto impositivo, sulla quale prevale la legge dello Stato, perde di consistenza.

Per la voce 16 *sub* 1 (concessione di costituzione di aziende faunistico-venatorie) la ricorrente osserva che sono ivi previste una tassa di rilascio e una tassa annuale di lire 4.650 per ogni ettaro, e non invece la tassa di rilascio in cifra fissa (pari a lire 469.500 per le aziende private fuori dalla zona delle Alpi e a lire 118.000 per le aziende private nella zona delle Alpi) come disciplinata dalla legge regionale n. 25 del 1980 e successive modifiche cit.

Anche tale censura è priva di fondamento per le stesse ragioni innanzi esposte: la regione non può creare nuovi tributi al di fuori delle previsioni della «legge della Repubblica», che nella specie non li consente. La voce 52 del d.P.R. n. 121 del 1961 non prevedeva la tassa fissa di rilascio per le riserve di caccia e ad essa occorre sempre riferirsi per l'assimilazione che, ai fini tributari, deve essere fatta tra riserve e aziende faunistiche (sentenza n. 271 del 1986).

Circa l'ammontare della tassa prevista in detta voce, che la Regione ritiene comunque non conforme al criterio della delega (90 per cento), va osservato in primo luogo che la somma ivi prevista è stata aumentata a lire 6.065 dal decreto legislativo n. 31 del 1992, correttivo del precedente; inoltre, ogni residua difformità di detta somma rispetto all'ammontare stabilito in sede regionale (e indicato nel ricorso in lire 7.000, il cui 90 per cento ammonterebbe a lire 6.300) non può essere valutata, perchè persiste l'obbligo per le regioni di «rispettare i limiti posti dalla legislazione statale» (sentenza n. 271 del 1986 cit.) in materia di riserve di caccia nonchè di aziende faunistico-venatorie all'uopo «assimilabili» alle prime.

Quanto infine alla voce 18 (licenza di pesca nelle acque interne), la censura sull'ammontare degli importi, che sarebbe inferiore rispetto a quello previsto dalla regione, si basa sull'erroneo presupposto che legittimamente la legge regionale n. 25 del 1980 e successive modifiche cit. avrebbe previsto tipi di licenza da assoggettare al tributo in difformità della normativa statale precedente. Poichè ciò non le era consentito, le determinazioni regionali difformi non possono, come già detto, essere prese in considerazione al fine della valutazione del criterio quantitativo fissato dalla legge di delega.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso della Regione Umbria indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991 n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970 n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990 n. 158), relativamente alle note alle voci 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16 sub 1, 17, 18, 23, 25, 28, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 46, sollevate dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara cessata la materia del contendere per la questione di legittimità costituzionale concernente la voce 41 della predetta tariffa, sollevata dalla Regione Lombardia con il medesimo ricorso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 1° luglio 1993.

Il cancelliere: FRUSCELLA

n. 296

*Sentenza 24 giugno-1º luglio 1993***Giudizio per conflitto di attribuzioni tra Stato e regione.****Impiego pubblico - Regione Sardegna - Dipendenti - Accordo contrattuale di comparto 1991-1993 - Conferimento di efficacia - Interpretazione di norme eccezionali dettate dall'emergenza economica - Giustificata ragionevolezza - Non spettanza alla regione Sardegna - Annullamento del decreto del presidente della giunta regionale 8 settembre 1992, n. 212.****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato l'11 dicembre 1992, depositato in cancelleria il 23 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Presidente della Giunta della Regione Sardegna 8 settembre 1992, n. 212, dal titolo «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo contrattuale per il triennio 1991-1993 relativo al personale dell'amministrazione regionale della Sardegna e degli enti pubblici strumentali della Regione», ed iscritto al n. 44 del registro conflitti 1992;

Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna;

Udito nell'udienza pubblica del 30 marzo 1993 il giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Avvocato Sergio Panunzio per la Regione Sardegna;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Sardegna, in relazione al decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 1992, n. 212 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo contrattuale per il triennio 1991-1993 relativo al personale dell'amministrazione regionale della Sardegna e degli enti pubblici strumentali della Regione), sul presupposto che quest'ultimo atto costituisca un esercizio illegittimo delle attribuzioni regionali, lesivo di competenze statali, in quanto adottato in contrasto con gli artt. 3, 97 e 116 della Costituzione, nonché con gli artt. 3, lettera a), e 27 dello Statuto speciale per la Sardegna (Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), in connessione con i principi contenuti negli artt. 1 e 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge-quadro sul pubblico impiego) e nell'art. 7, primo comma, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438.

Il ricorrente, in primo luogo, lamenta che il decreto regionale impugnato, nel recepire la disciplina contrattuale prevista per i dipendenti regionali relativamente al triennio 1991-1993, si sarebbe posto in contrasto con l'art. 7, primo comma, del decreto-legge n. 384 del 1992, il quale, nell'ambito della finalità di contenimento del disavanzo pubblico che ispira il provvedimento d'urgenza nel suo complesso, stabilisce che, mentre «resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93», al contrario «i nuovi accordi avranno effetto dal 1º gennaio 1994». Questa disposizione, la quale si inserisce in un contesto di norme complessivamente rivolto al congelamento temporaneo del trattamento economico dei dipendenti pubblici, introduce una deroga implicita alla regola della cadenza triennale degli accordi collettivi per il pubblico impiego stabilita

dall'art. 13 della legge-quadro n. 93 del 1983, deroga che, ad avviso del ricorrente, dispiegherebbe la sua piena efficacia anche verso le regioni a statuto speciale sin dall'entrata in vigore del decreto-legge stesso (19 settembre 1992): infatti, l'art. 13-ter, introdotto in sede di conversione del decreto-legge per dichiarare quest'ultimo applicabile anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, rientrerebbe, secondo il ricorrente, fra le eccezioni che l'art. 15, quinto comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, consente alla regola generale per la quale le modifiche apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge stessa. Su tale base, poiché il decreto regionale impugnato, benché emanato l'8 settembre 1992, non era ancora efficace il 19 settembre 1992, in quanto era in corso il procedimento di registrazione presso la Corte dei conti (conclusosi il successivo 8 ottobre), ad esso si applicherebbero le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 384 del 1992. E, dal momento che è palese il contrasto, rispetto a quest'ultimo decreto-legge, dell'atto impugnato — che, nel recepire l'accordo per i dipendenti regionali relativamente al triennio 1991-1993, ignora il vincolo a differire al 1° gennaio 1994 il nuovo accordo e conferisce, così, immediato effetto ai miglioramenti riguardanti il trattamento economico complessivo e singole voci di indennità (artt. 10, 11 e 12 dell'accordo) —, ne consegue il pregiudizio, con violazione del limite degli «interessi nazionali», rispetto alla finalità di contenimento del disavanzo pubblico perseguita dalla politica economica statale. Per le stesse ragioni, precisa il ricorrente, risulterebbero altresì lesi il principio di parità di trattamento fra i cittadini (art. 3 della Costituzione) e quello del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione).

In secondo luogo, il ricorrente ritiene che l'atto impugnato violerebbe i limiti statutariamente posti all'esercizio della competenza legislativa in materia di trattamento economico del personale regionale (art. 3, lettera a), dello Statuto speciale), limiti che dovrebbero valere anche in relazione alla produzione di norme secondarie, come quelle oggetto di impugnazione. Infatti, il decreto del Presidente regionale che recepisce l'accordo di comparto sopraindicato contravverrebbe alla deroga temporanea apportata dall'art. 7, primo comma, del decreto-legge n. 384 del 1992 al principio, avente natura di norma fondamentale delle riforme economico-sociali, espresso dall'art. 13 della legge-quadro sul pubblico impiego.

Infine, entrando in un altro ordine di censure, il ricorrente osserva che il procedimento di formazione dell'atto di recezione degli accordi collettivi in questione appare viziato alla luce dell'art. 27 dello Statuto speciale per la Sardegna. Dopo aver ricordato che, sulla base di tale parametro costituzionale, la Corte costituzionale ha già dichiarato che i regolamenti regionali non rientrano nella competenza della Giunta, bensì in quella del Consiglio (v. sent. n. 371 del 1985), e dopo aver sottolineato che, anche sulla base della legge nazionale sul pubblico impiego, la recezione degli accordi di comparto avviene con atti cui deve esser riconosciuta natura regolamentare, il ricorrente osserva che l'adozione dell'atto impugnato con decreto del Presidente regionale, previa deliberazione della Giunta, deve ritenersi contrastante rispetto al sopraindicato parametro statutario. Ma, poiché l'incostituzionalità ora accennata deve farsi risalire all'art. 3, ultimo comma, della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33 — il quale prevede che le norme risultanti dagli accordi sindacali sul pubblico impiego siano adottate con decreto del Presidente regionale su delibera della Giunta — appare al ricorrente che sia pregiudiziale, ai fini della risoluzione del conflitto di attribuzione, che la Corte costituzionale sollevi di fronte a se stessa questione di costituzionalità della norma di legge regionale cui l'atto impugnato nel presente giudizio si è conformato.

2. — Si è costituita in giudizio la Regione Sardegna per chiedere che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, in ogni caso, infondato.

Sotto il primo profilo, la Regione resistente osserva, innanzitutto, che in realtà il ricorrente non avrebbe sollevato un conflitto concernente attribuzioni statali o regionali di rango costituzionale, ma avrebbe semplicemente prospettato una questione di conformità della disciplina contrattuale recepita con il decreto regionale impugnato rispetto a una legge statale, cioè avrebbe posto una questione la cui risoluzione rientra nelle competenze del giudice amministrativo. Inoltre, nel rilevare, sotto altro profilo, un presunto vizio di forma dell'atto regionale denunciato, il ricorrente avrebbe sollevato una ulteriore questione anch'essa inammissibile, dal momento che il parametro costituzionale invocato, cioè l'art. 27 dello Statuto speciale per la Sardegna, non delimita competenze regionali da quelle statali, ma stabilisce una norma organizzativa interna alla regione, volta a distribuire le competenze fra Giunta e Consiglio regionale. Per tale aspetto, secondo la resistente, l'ipotizzata violazione dello Statuto non potrebbe dare origine ad alcuna invasione di qualsivoglia competenza statale.

Quanto al merito del conflitto, la Regione Sardegna contesta la ricostruzione operata dalla parte ricorrente in relazione alla applicabilità del decreto-legge n. 384 del 1992 all'accordo recepito con l'atto impugnato, ponendo in dubbio la data di decorrenza della norma contenuta nell'art. 13-ter del predetto decreto-legge, che estende

l'applicabilità di quest'ultimo alle regioni a statuto speciale. Tale articolo, infatti, essendo stato introdotto soltanto in sede di conversione, dovrebbe avere effetto limitatamente agli accordi conclusi all'indomani della data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge — cioè la legge 14 novembre 1992, n. 438 — considerato che in quest'ultima manca l'espressa disposizione contraria richiesta dall'art. 15 della legge n. 400 del 1988. Tuttavia, anche a voler anticipare gli effetti di quella clausola alla data di entrata in vigore del decreto-legge, vale a dire al 19 settembre 1992, questa sarebbe comunque successiva alla data di emanazione del decreto del Presidente della Giunta oggetto del conflitto in esame, cioè l'8 settembre 1992, alla quale il provvedimento di registrazione della Corte dei conti fa retroagire l'acquisto della efficacia del decreto stesso.

In relazione alla prospettazione da parte del ricorrente dell'esigenza che la Corte costituzionale sollevi di fronte a se stessa questione di legittimità costituzionale, la Regione resistente osserva che quest'ultima sarebbe comunque inammissibile, considerato che tenderebbe a ottenere una declaratoria d'incostituzionalità aggirando illegittimamente l'osservanza del termine posto allo Stato per l'impugnazione in via diretta delle leggi regionali. In ogni caso, tale questione sarebbe anche infondata, dal momento che la norma impugnata si limiterebbe a trasferire a livello regionale le stesse procedure previste a livello statale dall'art. 6 della legge n. 93 del 1983.

3. — In prossimità dell'udienza la Regione Sardegna ha depositato una memoria, nella quale insiste soprattutto sulla presunta inammissibilità del conflitto a causa della natura non costituzionale dello stesso. Quanto al merito, dopo aver ribadito la propria posizione sull'asserita inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 3, u.c., della legge regionale n. 33 del 1984, la Regione, in riferimento al profilo attinente all'art. 27 dello Statuto speciale, nega che il decreto del presidente regionale oggetto del conflitto possa essere configurato come atto avente natura regolamentare. Quest'ultima, infatti, dovrebbe escludersi, oltretutto per l'origine negoziale delle relative statuizioni, in ragione della durata limitata nel tempo della disciplina prevista (v. sul punto sent. n. 569 del 1988 di questa Corte).

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Sardegna in relazione al decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 1992, n. 212 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo contrattuale per il triennio 1991-1993 relativo al personale dell'amministrazione regionale della Sardegna e degli enti pubblici strumentali della Regione), adducendo che l'atto impugnato costituisce esercizio di competenze regionali comportante turbativa nei confronti di attribuzioni statali con violazione degli artt. 3, 97 e 116 della Costituzione, dell'art. 3, lettera a), dello Statuto speciale per la Sardegna (Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), in connessione con gli artt. 1 e 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge-quadro sul pubblico impiego) e con l'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, oltretutto con violazione dell'art. 27 del già ricordato Statuto speciale per la Sardegna.

Più precisamente, il ricorrente fa valere due distinti, ma concorrenti, profili di lesione delle proprie attribuzioni costituzionali. Innanzitutto, esso ritiene che l'impugnato atto di recezione degli accordi di comparto per il personale regionale pregiudichi sostanzialmente le finalità di politica economica generale sottese al congelamento del trattamento economico dei pubblici dipendenti fino al 31 dicembre 1993, disposto dal citato art. 7 del decreto-legge n. 384 del 1992, ponendosi così in contrasto con gli interessi nazionali e violando, altresì, il limite delle «norme fondamentali delle riforme economico-sociali», rappresentato dalle disposizioni della legge-quadro sul pubblico impiego (art. 3 dello Statuto speciale), nonché gli artt. 3, 97 e 116 della Costituzione. Inoltre, lo stesso ricorrente prospetta la violazione, da parte dell'atto impugnato, dell'art. 27 dello Statuto speciale, essendo stati recepiti gli accordi in questione con un provvedimento del Presidente della Giunta regionale, anziché, come è richiesto dalla indicata norma dello Statuto per gli atti di natura regolamentare, da una deliberazione del Consiglio regionale. In relazione a quest'ultima questione, peraltro, il ricorrente fa presente che, poiché la forma del decreto del Presidente della Giunta regionale è prescritta per la recezione dei sopraindicati accordi dall'art. 3, u.c., della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33 (Norme attuative della legge-quadro sul pubblico impiego), appare pregiudiziale all'accoglimento del ricorso per l'aspetto considerato che la Corte costituzionale sollevi di fronte a se stessa questione di legittimità costituzionale del citato art. 3 per violazione dell'art. 27 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Preliminarmente al merito, occorre procedere all'esame di una duplice eccezione di inammissibilità prospettata dalla Regione Sardegna. Secondo quest'ultima, il primo dei profili sollevati sarebbe inammissibile per il fatto che il ricorrente, anziché lamentare una lesione di attribuzioni di rango costituzionale, proporrebbe una questione di

conformità di un atto amministrativo, qual è quello impugnato, rispetto a norme di legge ordinaria, dando così vita a una controversia esulante dalle competenze proprie di questa Corte e rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo. Ad avviso della regione resistente, anche il secondo profilo sarebbe inammissibile, poiché lo Stato, invocando la lesione dell'art. 27 dello Statuto speciale, prospetterebbe la violazione di una norma organizzativa volta a disciplinare la distribuzione delle competenze fra organi interni alla Regione (Giunta o Consiglio regionale), in relazione alla quale lo stesso Stato non potrebbe avere alcun interesse a ricorrere.

2. — Vanno innanzitutto disattese le eccezioni d'inammissibilità formulate dalla Regione Sardegna.

In ordine all'asserita mancanza dei presupposti oggettivi del conflitto di attribuzione fra Stato e regioni, dovuta alla presunta prospettazione di lesioni meramente interessanti disposizioni di legge ordinaria, occorre semplicemente osservare che le leggi che si assumono violate sono indicate dal ricorrente come espressive di interessi nazionali inderogabili ovvero come norme fondamentali di riforma economico-sociale, di modo che in esse viene individuato il contenuto di un limite costituzionale che l'art. 3 dello Statuto speciale per la Sardegna pone all'esercizio delle competenze legislative e amministrative attribuite alla Regione resistente.

Riguardo alla pretesa carenza di interesse a ricorrere dello Stato in relazione al profilo attinente all'art. 27 dello Statuto speciale, è sufficiente ricordare che, secondo un orientamento ormai consolidato, la figura dei conflitti di attribuzione comprende ogni ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un potere altrui consegue la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate all'altro soggetto (v., da ultimo, sent. n. 204 del 1991). E poiché il conflitto è insorto per l'asserita turbativa arrecata al pieno dispiegamento di attribuzioni statali in conseguenza di un atto di esercizio di competenze regionali ritenuto illegittimamente interferente con le predette attribuzioni, è innegabile che la prospettata violazione dello Statuto speciale da parte del provvedimento in ipotesi lesivo, riconducibile a un vizio di competenza, sia in grado di legittimare lo Stato a ricorrere attraverso il conflitto di attribuzione al fine di pervenire al ripristino della legalità violata e, più precisamente, al fine di accertare quale sia l'organo effettivamente competente a porre in essere l'atto interferente con le attribuzioni statali.

3. — Il ricorso merita l'accoglimento.

• Non vi può esser alcun dubbio che, per quanto concerne il contenuto dispositivo, il decreto del Presidente della Giunta regionale della Sardegna 8 settembre 1992, n. 212, il quale recepisce gli accordi di comparto per i dipendenti regionali relativamente al triennio 1991-1993, si pone in evidente contrasto con l'art. 7 del decreto-legge n. 384 del 1992. Quest'ultimo, infatti, contiene un'articolata disciplina della cadenza temporale relativa all'applicabilità degli accordi di comparto per tutti i pubblici dipendenti, che è senz'altro difforme e incompatibile rispetto a quella stabilita con l'atto impugnato.

In particolare, l'art. 7, primo comma, del decreto-legge n. 384 del 1992 prevede una deroga eccezionale e temporanea alla regola della ordinaria successione della disciplina derivante dagli accordi di comparto nel pubblico impiego stipulati ai sensi della legge n. 93 del 1983. Più precisamente, la regola ordinaria ora considerata è posta dall'art. 13 della legge-quadro sul pubblico impiego (riprodotta testualmente nell'art. 4, ultimo comma, della L.R. 25 giugno 1984, n. 33: Norme attuative della legge quadro sul pubblico impiego), il quale, nel prevedere la durata triennale degli accordi (primo comma), pone, a garanzia di una ordinata successione nel tempo della disciplina contrattuale, una norma di chiusura per la quale l'efficacia degli accordi applicabili in un dato momento va conservata in via provvisoria sino all'entrata in vigore dei nuovi accordi, fermo restando che questi ultimi, una volta stipulati e resi efficaci, «si applicano dalla data di scadenza dei precedenti accordi» (secondo comma). Per ragioni attinenti al perseguimento di una rigorosa politica di contenimento del disavanzo finanziario nel settore pubblico, tale ultrattività dell'efficacia degli accordi di comparto, prevista dall'art. 13 come situazione provvisoria in attesa dell'applicabilità dei successivi contratti, viene imposta come situazione stabile sino al 31 dicembre 1993, con riferimento a tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore pubblico, in virtù dell'art. 7, primo comma, del decreto-legge n. 384 del 1992.

In altri termini, l'articolo da ultimo menzionato prevede una sospensione della regola posta dall'art. 13 della legge-quadro sul pubblico impiego, stabilendo un regime derogatorio secondo il quale «la vigente disciplina» derivante dagli accordi di comparto «resta ferma sino al 31 dicembre 1993» con la conseguenza che «i nuovi accordi avranno effetto dal 1° gennaio 1994». In tal modo, muovendo dal presupposto di fatto, corrispondente a realtà, riguardo al non ancora avvenuto rinnovo generalizzato dei contratti nazionali del pubblico impiego relativi al triennio 1991-1993 e, quindi, partendo dalla corretta considerazione che al momento gli accordi vigenti erano quelli relativi al periodo 1988-1990, l'art. 7, primo comma, del decreto-legge n. 384 del 1992 ha disposto per questi ultimi la stabilizzazione della loro ultrattività sino al 31 dicembre 1993 e, conseguentemente, ha spostato *ex lege* l'inizio di efficacia degli accordi «nuovi» (rispetto a quelli relativi al periodo 1988-1990) al 1° gennaio 1994.

Così interpretata, tale norma eccezionale, dettata dall'emergenza economica, è coerente con le altre disposizioni contenute nell'art. 7 del ricordato decreto-legge, le quali concorrono con essa a realizzare una finalità di sostanziale cristallizzazione del globale trattamento economico in atto dei dipendenti pubblici. A tale scopo, infatti, sono diretti: il blocco per tutto il 1993 degli incrementi retributivi derivanti da automatismi stipendiali (art. 7, secondo e terzo comma), il contenimento dei fondi di incentivazione relativi al 1993 entro i limiti degli stanziamenti di bilancio stabiliti per il 1991 (art. 7, quarto comma), il congelamento sui valori sussistenti nel 1992 delle indennità, dei compensi e delle gratifiche (art. 7, quinto comma) e, infine, la variazione delle indennità di missione e di trasferimento entro i limiti coincidenti con il tetto programmato d'inflazione (art. 7, sesto comma).

L'art. 7 contiene, in altri termini, una serie di norme diretta a colpire tutti gli elementi significativi del trattamento economico dei dipendenti pubblici e tutti i contratti che a questi si riferiscono. Di modo che, nelle pur rare ipotesi di accordi relativi al triennio 1991-1993 già stipulati (com'è nel caso dell'accordo recepito dall'atto impugnato), l'art. 7, primo comma, del decreto-legge n. 384 del 1992 viene ad esercitare in relazione al caso di specie una efficacia retroattiva. Ma questo atteggiarsi in concreto come norma producente effetti retroattivi, rispetto a ipotesi peraltro isolate nell'ambito della situazione generale del pubblico impiego, non è certo irragionevole o ingiustificato tanto con riferimento alla *ratio* della norma stessa (la cui finalità di contenimento del disavanzo pubblico può essere efficacemente perseguita soltanto da un divieto realmente generalizzato di eventuali sfondamenti del limite posto), quanto con riferimento all'imperativo costituzionale comportato dal principio di eguaglianza, per il quale il legislatore è tenuto a distribuire i sacrifici derivanti da una politica economica di emergenza nel più totale rispetto di una sostanziale parità di trattamento fra tutti i cittadini.

4. — Posto che con la disciplina normativa stabilita dall'art. 7, primo comma, del decreto-legge n. 384 del 1992, illustrata al numero precedente, il decreto del Presidente della Giunta della Regione Sardegna 8 settembre 1992, n. 212, che recepisce l'accordo di comparto per i dipendenti pubblici regionali valido per il triennio 1991-1993, è realmente confliggente, occorre verificare se la predetta disposizione del decreto-legge abbia una natura tale da potersi imporre a un atto, come il decreto impugnato, che è esercizio della competenza di tipo esclusivo attribuita alla Sardegna dagli artt. 3, lettera a), e 6 dello Statuto speciale.

Come si è già precisato nel punto precedente della motivazione, l'art. 7, primo comma, del decreto-legge n. 384 del 1992 è rivolto a integrare, se pure prevedendo una deroga eccezionale e temporanea, la disciplina sull'efficacia temporale degli accordi collettivi stabilita dall'art. 13 della legge n. 93 del 1983. Al pari dell'articolo da ultimo menzionato, pertanto, l'art. 7 concerne un aspetto essenziale del principio della contrattazione collettiva disciplinato dall'art. 3 della legge-quadro sul pubblico impiego, più volte riconosciuto da questa Corte come «norma fondamentale delle riforme economico-sociali» (v. sentt. nn. 356 del 1992, 217 del 1987 e 219 del 1984). Infatti, la determinazione uniforme della cadenza temporale degli accordi collettivi nel pubblico impiego — e, con essa, l'insieme delle norme che ne disciplinano le vicende o ne prevedono le deroghe — sono strettamente funzionali alla finalità generale e all'indirizzo riformatore del settore, identificato dalla stessa legge-quadro sul pubblico impiego, nella omogeneizzazione del trattamento economico dei dipendenti.

Tra l'art. 7 del decreto-legge n. 384 del 1992 e l'art. 13 della legge n. 93 del 1983 non sussiste, in ogni caso, soltanto un legame formale, nel senso che i due articoli fanno sistema dal punto di vista giuridico. Essi sono uniti, altresì, da una stessa connotazione sostanziale, tanto che nell'art. 7, come già nell'art. 13, si riscontrano i caratteri propri delle «norme fondamentali delle riforme economico-sociali»: la profonda innovatività del contenuto normativo, tenuto conto anche delle motivazioni e delle finalità perseguite dal legislatore; l'incidenza su settori di importanza essenziale per la vita della comunità intera; la caratterizzazione delle norme previste come principi generali, che esigono un'attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale (v., ad esempio, sentt. nn. 188, 356 e 366 del 1992; 349, 386 e 493 del 1991; 274, 1002 e 1033 del 1988). Non v'è dubbio, infatti, che le misure predisposte dal decreto-legge n. 384 del 1992, comprese quelle contenute nell'art. 7, muovono da una non irragionevole valutazione della situazione sociale ed economico-finanziaria, operata dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità politica, in base alla quale il congelamento temporaneo delle retribuzioni dei dipendenti pubblici, attuato in modo generalizzato e nel rigoroso rispetto del dovere costituzionale di distribuire in modo eguale il carico dei sacrifici imposti dall'emergenza, costituisce una componente essenziale di un disegno di politica economica destinato, nel complesso dei suoi elementi e delle sue fasi, a trasformare profondamente la situazione di grave squilibrio finanziario esistente nel settore pubblico.

Rispetto a questa conclusione non può certo trarsi argomento contrario dal carattere eccezionale e temporaneo delle norme poste dal ricordato art. 7, primo comma, del decreto-legge n. 384 del 1992. Questa Corte, infatti, ha già precisato (v. sentt. nn. 493 del 1991 e 274 del 1988) che quel carattere non conduce necessariamente a escludere la qualificazione di norma fondamentale di riforma economico-sociale quando la natura dell'intervento, come si è rivelato essere nel caso in questione, sia tale da indurre a classificare la disposizione che lo prevede nella categoria delle norme in considerazione.

5. — In ragione della connotazione dell'art. 7, primo comma, del decreto-legge n. 384 del 1992 come norma fondamentale di riforma economico-sociale, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto speciale per la Sardegna, la disposizione relativa al temporaneo blocco degli accordi del pubblico impiego sino all'inizio del triennio successivo (1 gennaio 1994), congiuntamente con quella concernente la conseguente ultrattività *ex lege* stabilmente conferita agli accordi precedenti (quelli riferiti al triennio 1988-1990), si applica con carattere di uniformità su tutto il territorio nazionale e, integrando la legge regionale che prevede, al pari della legge statale, la triennialità degli accordi, vincola anche la Regione Sardegna nell'esercizio delle sue competenze esclusive in materia di trattamento economico dei propri dipendenti.

Da questa sostanziale natura del ricordato art. 7, e non già — come vorrebbe il ricorrente — dalla introduzione in sede di conversione del decreto-legge della clausola di generale applicabilità a tutte le regioni, incluse quelle ad autonomia differenziata, delle norme contenute nel decreto-legge stesso (art. 13-ter), deriva il vincolo verso l'amministrazione della Regione Sardegna a non dare efficacia agli accordi di comparto per i propri dipendenti relativi al triennio 1991-1993. Né il rilievo che l'atto oggetto del presente conflitto sia stato adottato ed emanato in data anteriore (8 settembre 1992) a quella del decreto-legge n. 384 (19 settembre 1992) vale a salvare il decreto impugnato dal giudizio di illegittima menomazione dell'esercizio di competenze statali. In realtà, il fatto che il ricordato art. 7, primo comma, prevede una restrizione generalizzata della spesa pubblica destinata al pagamento del trattamento economico dei dipendenti, inclusi quelli degli enti regionali e locali, al fine di coinvolgere tutte le amministrazioni pubbliche nella difficile opera di risanamento del disavanzo esistente nel settore, esclude che possano giustificarsi esenzioni limitate a singole aree del Paese o a singoli comparti e preclude la possibilità di rinvenire motivi di irragionevolezza nella efficacia retroattiva dello stesso art. 7 nei confronti dell'atto impugnato.

Dalle considerazioni precedentemente svolte consegue che il decreto del Presidente della Giunta della Regione Sardegna 8 settembre 1992, n. 212, dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 384 del 1992, che deroga alla triennialità degli accordi disposta dall'art. 13 della legge n. 93 del 1983 e dalla corrispondente disposizione regionale (art. 4, ultimo comma, L.R. n. 33 del 1984), costituisce un esercizio di attribuzioni esclusive regionali che menoma l'integrità della competenza statale in ordine alla determinazione uniforme e generalizzata della disciplina eccezionale stabilita dall'art. 7, primo comma, del citato decreto-legge. Deve, quindi, esser affermata la non spettanza alla Regione Sardegna del potere di conferire efficacia all'accordo di comparto per il personale dipendente dalla amministrazione della Regione stessa e dagli enti strumentali regionali relativo al triennio 1991-1993, recepito con il decreto del Presidente della Giunta della Regione Sardegna 8 settembre 1992, n. 212.

Restano assorbiti gli ulteriori profili adottati dal ricorso per conflitto di attribuzione ora esaminato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta alla Regione Sardegna conferire efficacia all'accordo di comparto per il personale dipendente dalla amministrazione della Regione stessa e dagli enti strumentali regionali relativo al triennio 1991-1993 e, conseguentemente, annulla il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 1992, n. 212, indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 1° luglio 1993.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 297

Sentenza 24 giugno-1° luglio 1993*Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Farmacie - Autorizzazione all'esercizio - Condanna penale - Decadenza - Automaticità - Trattamento differenziato per i farmacisti privati e per quelli pubblici - Mancata graduazione della sanzione all'addebito - Inapplicabilità del principio di proporzionalità in mancanza di una sanzione disciplinare nella fattispecie in esame - Disomogeneità delle situazioni a raffronto - Non fondatezza.****(Legge 2 aprile 1968, n. 475, art. 14).****(Cost., art. 3).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 2 aprile 1968 n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1992 dal T.A.R. per la Sardegna nel procedimento civile vertente tra Fasciolo Giovanni Battista contro la U.S.L. n. 18 di Senorbi, iscritta al n. 764 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 5 maggio 1993 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto in fatto

Con delibera del Comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 18 di Sernobi veniva dichiarata (*ex art. 14 della legge n. 475 del 1968*) la decadenza di Fasciolo Battista dall'autorizzazione all'esercizio di titolare in gestione provvisoria della sede farmaceutica del Comune di Pimentel per essere passata in giudicato una sentenza di condanna penale con pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per un periodo di due anni e sei mesi. Tale provvedimento veniva impugnato, con ricorso al T.A.R. per la Sardegna, dal Fasciolo, tra l'altro, perchè l'Amministrazione non gli aveva dato la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni prima della sua emanazione.

Il T.A.R. adito — esclusa l'ipotesi del reato di carattere politico che lo stesso cit. art. 14 prevede come condizione negativa per l'emissione del provvedimento — ritiene irrilevante il fatto che il ricorrente non sia stato posto in grado di esporre le proprie argomentazioni difensive prima dell'emanazione del provvedimento sanzionatorio, atteso l'effetto automatico della decadenza stessa; solleva però (con ordinanza del 7 aprile 1992) questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 14 cit. per contrasto «con il principio della graduazione della sanzione disciplinare» e con l'art. 3 Cost.

Osserva in particolare che la Corte costituzionale, con sentenza n. 971 del 1988, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 85 del testo unico per gli impiegati civili dello Stato nella parte in cui prevedeva automaticamente la decadenza dai pubblici uffici come conseguenza penale di specifici reati, ha escluso che l'amministrazione possa comminare sanzioni disciplinari «senza alcun adeguamento al caso concreto», sicchè la tendenza dell'ordinamento risulta essere quella di estendere anche alle sanzioni disciplinari l'applicazione del principio della gradualità della pena in funzione della concreta gravità del fatto commesso. Nella specie invece — rileva il T.A.R. rimettente — l'art. 14 censurato prevede l'automatica decadenza dall'autorizzazione all'esercizio (anche provvisorio) di una farmacia per effetto di condanna penale che comporti l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici ovvero dalla professione. Ritiene poi che l'art. 14 contrasti con l'art. 3 cost. per disparità di trattamento tra farmacisti

privati rispetto a quelli «pubblici», per i quali è prevista la destituzione di diritto soltanto in caso di condanna per specifici delitti che importino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; non sussiste invece alcuna ragione giustificatrice per disciplinare in modo differente il sistema delle sanzioni dei farmacisti secondo che questi operino privatamente o in strutture pubbliche.

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale — in riferimento all'art. 3 Cost. — dell'art. 14 della legge 2 aprile 1968 n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) nella parte in cui prevede la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di una farmacia per effetto di condanna penale che comporti l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici ovvero dalla professione per sospetta violazione del principio della «graduazione della sanzione disciplinare», essendo la decadenza prevista come effetto automatico della condanna penale senza possibilità di valutare che la sanzione sia proporzionata al fatto addebitato. È poi ulteriormente prospettata anche la violazione del principio della parità di trattamento in ragione dell'ingiustificata disciplina differenziata per i farmacisti privati e per quelli «pubblici», giacché per questi ultimi è prevista la destituzione di diritto soltanto in caso di condanna per specifici delitti che importino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

2. — Va premesso che con la legge n. 475 del 1968 il legislatore, nel dettare norme concernenti il servizio farmaceutico, ha introdotto una nuova ipotesi di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di tale servizio, la quale si è venuta ad aggiungere a quelle già contemplate dagli artt. 108, 111 e 113 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con r.d. 21 luglio 1934 n. 1265; infatti ha previsto (all'art. 14) che la decadenza debba essere dichiarata per effetto di condanna che comporti l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici ovvero l'interdizione dalla professione, quando la condanna non sia stata pronunciata per reati di natura politica.

Successivamente il legislatore, nel dettare norme di riordino del settore farmaceutico (legge 8 novembre 1991 n. 362), ha modificato — ed in parte abrogato — le disposizioni della legge n. 475/68, lasciando però inalterata la formulazione dell'art. 14 cit.

3. — Di tale norma il T.A.R. rimettente censura l'automatismo perchè non consentirebbe all'Amministrazione di graduare la sanzione alle connotazioni peculiari del caso di specie. Non censura invece la (ritenuta dal giudice *a quo*) mancanza di un previo procedimento di contestazione che pur ha un'autonoma funzione di garanzia vuoi se riferito a sanzioni disciplinari variamente graduabili (perchè consente all'incolpato di allegare giustificazioni o elementi di fatto a suo favore anche al fine di indirizzare l'esercizio del potere disciplinare verso l'applicazione di una sanzione meno grave), vuoi se afferente ad effetti automatici della sentenza penale di condanna (perchè pone il destinatario del provvedimento restrittivo nella condizione di poter contestare il presupposto del provvedimento stesso prima della sua emissione). Quindi questo profilo (procedimentale) è fuori dal *thema decidendum* sicchè non viene in rilievo il principio generale del contraddittorio (*audietur et altera pars*).

La censura di illegittimità costituzionale riguarda dunque unicamente l'aspetto sostanziale, mirando l'ordinanza del giudice rimettente ad introdurre una valutazione discrezionale dell'Amministrazione che consenta di «graduare» la sanzione all'addebito.

4. — Orbene è vero che questa Corte ha più volte ribadito l'esistenza di un principio di giusta proporzione tra sanzione e fatto sanzionato (da ultimo cfr. sent. n. 16 e n. 22 del 1991, n. 40 del 1990; e, prima ancora, la cit. sent. n. 971 del 1988). In particolare la Corte ha affermato che l'automatismo della sanzione «offende quel principio di proporzione che è alla base della razionalità che domina il principio di eguaglianza e che postula l'adeguatezza della sanzione al caso concreto» (sent. n. 16/91 cit.).

Tale principio però è stato sempre affermato nel contesto di sistemi, variamente articolati, di sanzioni disciplinari afferenti ad un rapporto di lavoro ovvero all'esercizio di un'attività professionale. In siffatto contesto, che vede una pluralità di sanzioni disciplinari graduate secondo la gravità dell'addebito (sicchè si va dalla mera censura alla destituzione dall'impiego ovvero alla radiazione dall'albo professionale), la sanzione automatica rivela la sua intrinseca irragionevolezza perchè non consente il giusto ed adeguato proporzionamento della sanzione all'addebito.

Nella fattispecie invece non vi è una vera e propria sanzione disciplinare, nè è riscontrabile un complesso di misure afflittive, di minore gravità rispetto alla decadenza, in relazione alle quali valutare l'eventuale maggiore o minore adeguatezza rispetto al fatto addebitato.

Vi è invece, da una parte, un rapporto autorizzatorio (all'esercizio della farmacia) che non radica alcun potere disciplinare, ma di mera vigilanza; v'è, dall'altra, la previsione (indiretta) di un requisito soggettivo per la prosecuzione del rapporto stesso. Previsione — questa — che si appalesa affatto ovvia nel caso in cui la condanna penale abbia comportato l'interdizione dalla professione non potendo più il soggetto autorizzato proseguire nell'esercizio della

professione interdetta (nella specie di farmacista) tanto che l'art. 30 c.p. espressamente prevede in generale che dall'applicazione della suddetta pena accessoria consegua la «decadenza» dal permesso o dall'abilitazione, autorizzazione o licenza. E previsione che si appalesa altrettanto non irragionevole anche nel caso di applicazione della pena accessoria dell'interdizione (perpetua o temporanea) dai pubblici uffici, rispetto al quale la parallela prescrizione di un siffatto requisito soggettivo negativo trova giustificazione nella valutazione con cui il legislatore, non travalicando dalla sua discrezionalità, ha ritenuto che la mancanza di determinate condanne penali costituisca presupposto di idoneità per la prosecuzione nell'attività (autorizzata) di esercizio della farmacia (e non è superfluo ricordare che in generale l'interdizione dai pubblici uffici già priva il condannato, ex art. 28 c.p., di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio).

5. — D'altra parte il legislatore — quando, con la legge 7 febbraio 1990 n. 19, ha riformato la disciplina della destituzione del pubblico dipendente facendosi carico proprio dei principi espressi dalla citata giurisprudenza di questa Corte — ha tenuto ben separata l'ipotesi della destituzione quale sanzione disciplinare automatica e quindi obbligatoria (che è stata radicalmente abrogata dall'art. 9 per essere sostituita con la sanzione della destituzione facoltativa emessa a seguito di procedimento disciplinare), distinguendola dalle ipotesi in cui la condanna penale rilevi invece al fine del riscontro dei requisiti soggettivi per l'accesso a posti di lavoro pubblici o privati ovvero per il rilascio [e quindi — può aggiungersi — anche per il permanere] di provvedimenti concessori o autorizzatori. In questa seconda ipotesi — in cui, appunto, si è fuori dall'ambito delle sanzioni disciplinari — il legislatore non ha rimosso l'automatismo, ma si è limitato ad escludere che esso operi allorchè sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 4, comma 2).

In mancanza quindi di una sanzione disciplinare nella fattispecie contemplata dalla norma censurata non è evocabile la citata giurisprudenza della Corte sul principio di proporzione; con la conseguenza che la censura del giudice rimettente non è fondata perchè dalla mancanza di un requisito soggettivo per la prosecuzione del rapporto autorizzatorio il legislatore può legittimamente far discendere la decadenza dal rapporto stesso non essendo ipotizzabile una maggiore o minore «gravità» di tale mancanza in modo da dover proporzionare ad essa la reazione dell'ordinamento e da richiedere una graduazione come nell'ipotesi di vere e proprie sanzioni disciplinari.

6. — La questione di costituzionalità è poi parimenti infondata anche in riferimento al principio di eguaglianza atteso che la diversità di trattamento tra farmacisti, secondo che siano inseriti nella struttura sanitaria pubblica con rapporto di impiego ovvero operino come titolari di un esercizio farmaceutico, non ridonda in vulnerazione dell'art. 3 Cost. non essendo omogeneo il *tertium comparationis* evocato (che peraltro, rispetto alla prospettazione del T.A.R. rimettente, va comunque rettificato atteso che il cit. art. 9 della legge n. 19 del 1990 — come appena ricordato — ha escluso in ogni caso la destituzione di diritto del pubblico dipendente quale effetto automatico di condanna penale): infatti in un caso c'è un rapporto di impiego, che implica un potere disciplinare del datore di lavoro e richiede il rispetto del principio di graduazione delle sanzioni disciplinari agli addebiti; nell'altro c'è un rapporto autorizzatorio che implica la persistenza di determinati requisiti soggettivi in capo al soggetto autorizzato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 legge 2 aprile 1968 n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione del T.A.R. per la Sardegna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 1° luglio 1993.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 298

*Sentenza 24 giugno-1º luglio 1993***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Obbligo di astensione del giudice - Proposizione della domanda - Valutazione della manifesta inammissibilità o della manifesta infondatezza - Mancata previsione - Richiesta di pronuncia additiva - Inammissibilità.****(C.P.C., art. 51, n. 3).****(Cost., artt. 3, 97, 101 e 105).**

3

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51, n. 3, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1992 dal Pretore di Trapani — sezione distaccata di Alcamo nel procedimento civile vertente tra Catalano Giuseppe ed altre e Gruppuso Giuseppe, n. q. di curatore del fallimento di Calamia Rocco, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 maggio 1993 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto in fatto

1. — In un giudizio civile pendente innanzi al Pretore di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, l'avv. Francesco Paolo Ruisi, difensore di una delle parti in causa, presentava istanza di ricusazione del giudice investito della controversia (nei cui confronti aveva proposto domanda di risarcimento del danno davanti al giudice conciliatore di Alcamo per alcune affermazioni contenute in un'ordinanza emessa in un precedente giudizio), istanza subordinata al mancato esercizio da parte del medesimo giudice del potere-dovere di astenersi.

Il pretore adito ha sollevato, con ordinanza del 16 ottobre 1992, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 51, n. 3, c.p.c. — in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 105 Cost. — nella parte in cui non prevede la possibilità di valutare la manifesta inammissibilità o la manifesta infondatezza della domanda proposta nei confronti di un giudice prima che sia operante per questo l'obbligo di astensione.

Ad avviso del pretore rimettente l'automaticità dell'obbligo di astensione espone il giudice ad iniziative giudiziarie strumentalmente preordinate ad ottenere la sostituzione del giudice non gradito ed inoltre può determinare gravi difficoltà organizzative dell'intero ufficio. Tali inconvenienti non sussistono nell'ipotesi di azione diretta a far valere la responsabilità civile del magistrato per fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni giacchè (oltre alla esclusiva legittimazione passiva dello Stato) è prevista (dalla legge 13 aprile 1988 n. 117) una valutazione preliminare in camera di consiglio sulla non manifesta infondatezza della domanda; invece nessuna analoga valutazione è prevista in tutti i casi in cui il giudice sia stato citato in giudizio per fatti che non attengono all'esercizio della giurisdizione ovvero — come nella specie — sia stato citato, ancorchè per fatti riguardanti l'attività giurisdizionale, innanzi ad un organo giudiziario non previsto dalla speciale normativa in materia (legge n. 117/88 cit.).

Pertanto — conclude il giudice rimettente — la norma censurata confliggerebbe con i principi dell'indipendenza e della autonomia della funzione giurisdizionale (art. 101 Cost.), peraltro ostacolando la funzione di autogoverno della magistratura per ciò che attiene alla distribuzione degli affari all'interno dello stesso ufficio (art. 105 Cost.); violerebbe il principio di non irragionevolezza (art. 3 Cost.); comprometterebbe il buon andamento dell'amministrazione della giustizia (art. 97 Cost.).

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata non fondata in quanto muove da un'inammissibile equiparazione tra causa di responsabilità *ex lege* n. 117/88 e procedimento di astensione.

Osserva poi che il procedimento di astensione ha carattere amministrativo e ad esso le parti rimangono estranee, laddove un sub-procedimento di delibazione della fondatezza o ammissibilità della domanda proposta dal (o nei confronti del) magistrato non potrebbe non coinvolgere la posizione delle parti stesse della causa «pregiudicante».

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, n. 3, c.p.c. in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 105 Cost. nella parte in cui non prevede la possibilità di valutare la manifesta inammissibilità o la manifesta infondatezza della domanda proposta nei confronti di un giudice prima che sia operante per questo l'obbligo di astensione; la norma è sospettata di contrastare con il principio di non irragionevolezza e di comportare la lesione dei principi di indipendenza e di autonomia della funzione giurisdizionale, nonché di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

2. — Giova premettere che la disposizione censurata, nel prevedere l'obbligo di astensione del giudice civile quando egli stesso od il coniuge abbiano una causa pendente con una delle parti o alcuno dei suoi difensori, persegue la finalità di assicurare la mancanza di ogni (pur minima) interferenza sulla posizione di terzietà del giudice stesso per preservare la indipendenza della funzione giurisdizionale quale strumentale presidio del diritto di agire in giudizio. La preminente esigenza di tutela di tale valore di rilievo costituzionale — già evidenziata da questa Corte (sent. n. 390 del 1991) che ha ritenuto prevalenti «la garanzia della serenità e obiettività dei giudizi» e «la imparzialità e la terzietà del giudice» — rende pienamente coerente una rigorosa e dettagliata disciplina delle ipotesi di astensione del giudice (ed in genere di chi sia chiamato ad operare in posizione di terzietà, quale il consulente tecnico d'ufficio che può essere ricusato nelle stesse ipotesi di astensione del giudice), potendo il legislatore prendere in considerazione anche situazioni in cui il rischio di interferenza sia minimo. Non sarebbe quindi censurabile, sotto alcuno dei parametri invocati, il fatto che il legislatore, nel prevedere come ipotesi di astensione la pendenza di una causa tra il giudice adito e la parte od il suo difensore, non abbia enucleato la fattispecie della causa manifestamente infondata (o addirittura temeraria), omettendo di prevedere un meccanismo di «filtro» per escludere in questo caso l'obbligo di astensione, atteso anche che in tale evenienza potrebbe non diminuire affatto il rischio di interferenza sulla serenità del giudizio, se non addirittura risultare esso accentuato in ragione della consapevolezza del giudice di essere stato ingiustamente chiamato in giudizio.

3. — Nè rileva la disciplina dettata dall'art. 5 della legge n. 117 del 1988 sulla responsabilità civile dei magistrati e richiamata dal giudice rimettente. Le situazioni non sono comparabili perchè la previa delibazione ivi prevista circa la eventuale inammissibilità per manifesta infondatezza della domanda di risarcimento dei danni assertivamente provocati nell'esercizio della attività giurisdizionale trova la sua ragione d'essere nella peculiare ed autonoma esigenza di evitare che la possibilità di un indiscriminato ingresso di pretese risarcitorie (seppur nei confronti dello Stato, ma con azione di rivalsa nei confronti del giudice) induca remore o timori nell'esercizio dell'attività giurisdizionale per il rischio di azioni temerarie od intimidatorie (sent. n. 468 del 1990).

4. — La fattispecie della causa manifestamente infondata è però presa in considerazione dall'ordinanza del giudice rimettente essenzialmente sotto un profilo del tutto particolare che è quello di una artificiosa preordinazione della pendenza della lite proprio al fine di predisporre un'ipotesi di automatica astensione (e quindi anche di possibile ricusazione) di un determinato giudice non gradito. In tale evenienza in effetti non è dato rinvenire nella disciplina processuale un meccanismo di preventiva valutazione che valga ad evitare l'automatismo dell'astensione, salvo considerare che — ove di fatto il giudice non si astenga proprio per il carattere fittizio della lite (e sempre che ciò possa essere valutato in sede disciplinare per escludere ogni responsabilità del giudice stesso) — la causa di astensione ridonda in causa di ricusazione, per la quale è invece prevista dagli artt. 53 e 54 c.p.c. una delibazione preliminare che può condurre all'inammissibilità del ricorso della parte ove risulti la fittizietà della lite ad arte provocata.

Non di meno però deve riconoscersi che esiste un qualche rischio di strumentalizzazione dell'ipotesi di astensione obbligatoria in esame, non sufficientemente bilanciato dalla possibilità di qualificare un tale comportamento vuoi come violazione del dovere di lealtà processuale delle parti (art. 88 c.p.c.), vuoi come condotta non conforme alla deontologia professionale forense e quindi suscettibile di sanzioni disciplinari; rischio che ridonderebbe — pur senza considerare la possibile incidenza sul principio del giudice naturale, in quanto non evocato dal giudice rimettente — in vulnerazione dei principi di indipendenza e di autonomia della funzione giurisdizionale, nonché di buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Ma la costruzione di una fase di delibazione preliminare analoga a quella prevista per l'ipotesi della ricsuzione è compito del legislatore che nella sua discrezionalità può variamente disegnarla sia in ordine all'atto di impulso, sia al procedimento e all'individuazione del giudice competente ad operare tale delibazione, sia all'idoneità, o meno, di tale fase incidentale a sospendere il giudizio.

L'ordinanza di rimessione chiede quindi alla Corte una pronuncia additiva che non si presenta affatto a rime obbligate essendo plurime le ipotesi di disciplina del meccanismo di preventiva valutazione della causa manifestamente infondata, preordinata a preconstituire un motivo di astensione o ricsuzione del giudice; sicchè la questione di costituzionalità va dichiarata inammissibile.

•
PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, n. 3, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 105 della Costituzione, dal Pretore di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 1° luglio 1993.

Il cancelliere: FRUSCELLA

93C0730

N. 299

Sentenza 24 giugno-1° luglio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Funzioni del p.m. - Svolgimento da parte di ufficiale della polizia giudiziaria - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenza n. 33/1990 di non fondatezza e ordinanze nn. 451, 517 e 574 del 1990 e 59/1991 di manifesta infondatezza) - Non fondatezza.

(Legge 16 febbraio 1987, n. 81 art. 5; r.d. n. 12/1941, art. 72, primo e secondo comma, come sostituito dell'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449).

(Cost., art. 76).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e dell'art. 72, primo e secondo comma, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico di imputati minorenni), promossi con ordinanze emesse il 14 dicembre 1992 (n. 3 ordinanze), l'11 gennaio 1993 (n. 2 ordinanze) ed il 13 gennaio 1993 (n. 2 ordinanze) dal Pretore di Torino - Sezione distaccata di Moncalieri, iscritte ai nn. 31, 32, 153, 154, 155, 156 e 157 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 5 e 15, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto in fatto

1. — Il Pretore di Torino - Sezione distaccata di Moncalieri - nel corso del procedimento penale a carico di Siniscalchi Vincenzo, rilevato che alla udienza dibattimentale le funzioni di pubblico ministero erano state delegate dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino in sede di avocazione ad un ufficiale di polizia giudiziaria, con ordinanza del 14 dicembre 1992, R.O. n. 31 del 1993, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 5 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 di delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, il quale stabilisce che «Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme necessarie per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni»;

b) dell'art. 72, primo e secondo comma, del r.d. n. 12 del 1941 (Ordinamento giudiziario) come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. n. 449 del 1988 il quale, in attuazione della detta delega, prevede che le funzioni di pubblico ministero nella udienza dibattimentale pretorile possono essere svolte, per delega specifica e nominativa del Procuratore della Repubblica presso la Pretura, da ufficiali di polizia giudiziaria.

Secondo il giudice *a quo* sarebbe violato l'art. 76 della Costituzione perché nella norma *sub a*) non v'è traccia di principi e criteri direttivi che il precetto costituzionale pone come condizione fondamentale di una legittima delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa. Sebbene il legislatore delegato abbia ritenuto di poter ricavare indicazioni dai principi e dai criteri enunciati negli artt. 2 e 3 della legge n. 81 del 1987 che concernono le deleghe per l'emanazione del codice di procedura penale e la normativa per il processo a carico di imputati minorenni, tale soluzione non è corretta perché la legge n. 81 del 1987 contiene varie deleghe, aventi oggetti diversi.

Né il richiamo, non esplicito del legislatore, può essere dedotto in via interpretativa, sia perché a norma del citato art. 76 della Costituzione i principi e i criteri direttivi, pur introducibili anche solo per *relationem*, devono formare il contenuto di una espressa manifestazione di volontà del legislatore, sia perché, in assenza di tale manifestazione, il ricorso allo strumento interpretativo non assicura il richiesto carattere di determinatezza.

2. — La medesima questione è stata sollevata dallo stesso Pretore con altre sei ordinanze di identico contenuto (R.O. nn. 32 e 153 del 1993 in data 14 dicembre 1992, R.O. n. 154 in data 13 gennaio 1993, R.O. nn. 155 e 156 in data 11 gennaio 1993, R.O. n. 157 in data 13 gennaio 1993).

3. — Nei giudizi susseguenti alle ordinanze R.O. nn. 153, 154, 155, 156 e 157 del 1993 è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la infondatezza della questione rilevando che i principi e i criteri direttivi di cui il giudice remittente ha lamentato la mancanza nell'art. 5 della legge n. 81 del 1987, sono desumibili dagli artt. 2 e 3 della legge stessa, concernenti il codice di procedura penale, sia in via immediata, perché alcune direttive hanno per oggetto l'ordinamento giudiziario (dir. 68 e 103), sia come effetto delle soluzioni adottate nel testo delegato, mentre la limitatezza delle indicazioni andrebbe interpretata nel senso che il Parlamento non ha inteso dare delega per una organica riforma dell'ordinamento giudiziario, ma soltanto delegare le modifiche di quello vigente nella misura necessaria per adeguarlo al nuovo rito penale.

Considerato in diritto

1. — I sette ricorsi vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza in quanto prospettano identica questione.

2. — La Corte deve verificare:

a) Se l'art. 5 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, il quale stabilisce che il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme necessarie per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, violi l'art. 76 della Costituzione per mancanza della indicazione di quei principi e criteri direttivi che tale disposizione costituzionale pone come condizioni fondamentali di una legittima delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa;

b) se, in conseguenza della illegittimità dell'art. 5 della legge n. 81 del 1987, debba considerarsi costituzionalmente illegittimo, per violazione dello stesso art. 76 della Costituzione, l'art. 72, primo e secondo comma, r.d. del 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 449 del 1988 — che, in attuazione della delega di cui al citato art. 5 — stabilisce che le funzioni di pubblico ministero nell'udienza dibattimentale pretorile possono essere svolte, per delega specifica e nominativa dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura, da ufficiali di polizia giudiziaria.

3. — La questione non è fondata.

La delega concessa con la norma censurata non riguarda l'organica riforma dell'intero ordinamento giudiziario ma solo la emanazione di disposizioni strettamente necessarie per l'adeguamento del suddetto ordinamento al nuovo processo penale e a quello a carico di imputati minorenni.

Proprio la limitatezza delle finalità da raggiungere giustifica adeguatamente la mancata indicazione di principi e criteri specifici.

Ai fini che interessano è sufficiente che la nuova disciplina si collochi all'interno del nuovo processo penale, ne attui le finalità e costituisca il coerente sviluppo e la concreta attuazione dei criteri e dei principi ispiratori della riforma (sentt. nn. 68 e 181 del 1991).

Inoltre, possono utilmente dedursi principi e criteri direttivi dagli artt. 2 e 3 della legge n. 81 del 1987, concernente il codice di procedura penale ed, in via immediata, dalle direttive che hanno per oggetto l'ordinamento giudiziario. E cioè dalla direttiva n. 68, la quale prevede che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano esercitate con piena autonomia, e dalla direttiva n. 103, secondo cui il processo davanti al pretore deve svolgersi con criteri di massima semplificazione e, tra l'altro, con la garanzia della distinzione delle funzioni di pubblico ministero e di giudice.

Inoltre, sono da tenere in considerazione la più volte rilevata carenza di magistrati professionali e l'esigenza della definizione la più sollecita possibile, dei processi penali.

4. — Del resto, si è ritenuta non fondata (sent. n. 333 del 1990) e manifestamente infondata (ordd. nn. 451, 517, 574 del 1990 e 59 del 1991), anche in riferimento all'art. 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo modificato dall'art. 22 del D.P.R. n. 449 del 22 settembre 1988, ora di nuovo censurato, sia pure in via consequenziale.

Si sono considerate le modalità di conferimento da parte del Procuratore della Repubblica della delega agli ufficiali di polizia giudiziaria per l'esercizio delle funzioni di P.M. nelle udienze dinanzi al Pretore, la sua provvisorietà ed il suo conferimento per singoli processi, nonché l'assicurazione della autonomia e della indipendenza di cui godono i giudici anche ai suddetti, e l'ammissibilità, anche secondo la Costituzione, dell'attribuzione a persone estranee all'ordine giudiziario di compiti attinenti all'amministrazione della giustizia (artt. 104, 102, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e dell'art. 72, primo e secondo comma, R.D. 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario)

come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico di imputati minorenni), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Pretore di Torino — Sezione distaccata di Moncalieri — con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 1° luglio 1993.

Il cancelliere: FRUSCELLA

93C0731

N. 300

Ordinanza 24 giugno-1° luglio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Coniugi - Rapporti patrimoniali - T.A.R. - Divorzio - Mancato passaggio a nuove nozze - Assegno divorzile - Diritto al 40 per cento delle indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge per la parte di indennità riferibile alla coincidenza del matrimonio con il rapporto di lavoro - Identica questione già dichiarata non fondata dalla Corte (sentenza n. 23/1991) - Manifesta infondatezza.

(Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 12-*bis*, introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74).

(Cost., artt. 3 e 36).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12-*bis* della legge 1° dicembre 1970, n. 898, (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1992 dal Tribunale di Siena nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Ancillotti Lucia e Dari Enzo e da Dari Enzo e Ancillotti Lucia, iscritta al n. 59 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti l'atto di costituzione di Dari Enzo nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 maggio 1993 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con ordinanza del 24 giugno 1992, pervenuta alla Corte il 3 febbraio 1993, il Tribunale di Siena ha proposto questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione, dell'articolo 12-bis della legge 1° dicembre 1970 n. 898, introdotto dall'articolo 17 *recte* 16 della legge 6 marzo 1987 n. 74, secondo cui il coniuge divorziato, se non passato a nuove nozze ed in quanto titolare dell'assegno divorzile, ha diritto al 40 per cento dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge, per la parte di tale indennità riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio;

che il giudice *a quo* ritiene che tale norma parifica irrazionalmente situazioni diverse, in quanto attribuisce la medesima quota dell'indennità di fine rapporto, commisurata alla durata del matrimonio, computando in essa anche il periodo di separazione, prescindendo dalla durata di tale periodo, nonché dalle condizioni personali ed economiche dei coniugi divorziati, dalle ragioni del fallimento del matrimonio, dall'entità del contributo reciproco alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e, infine, dalla misura dell'assegno divorzile;

che il giudice *a quo* ritiene che, in ragione delle medesime incongruenze, la norma violi altresì l'articolo 36 della Costituzione, perchè incide sul diritto del lavoratore ad un emolumento di natura sicuramente retributiva;

che la parte privata costituita ha aderito all'eccezione, mentre il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel giudizio a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la stessa sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata;

Considerato che questione sostanzialmente identica, riferita peraltro agli articoli 3 e 38 della Costituzione, è stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 23 del 1991 e che il giudice *a quo* non ha prospettato profili nuovi rispetto a quelli esaminati da tale pronunzia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12-bis della legge 1° dicembre 1970 n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), introdotto dall'articolo 16 della legge 6 marzo 1987 n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), sollevata, con riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale di Siena con ordinanza del 24 giugno 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 1° luglio 1993.

Il cancelliere: FRUSCELLA

93C0732

N. 301

Ordinanza 24 giugno-1° luglio 1993

Giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 54 del 16 febbraio 1993.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 54 del 16 febbraio 1993;
 Udito nella camera di consiglio del 5 maggio 1993 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
 Ravvisata la necessità di correggere le omissioni materiali occorse nella sentenza n. 54 del 16 febbraio 1993;
 Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone che le omissioni materiali occorse nella sentenza n. 54 del 16 febbraio 1993 siano corrette nel modo che segue:

— *nel par. 3 del «Considerato in diritto» alla pag. 7, riga 16: inserire dopo le parole «prima ipotesi» le parole «cod. pen.»;*

— *nel dispositivo: inserire tra le parole «prima ipotesi» e «nel caso», le parole: «del codice penale».*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 1° luglio 1993.

Il cancelliere: FRUSCELLA

93C0733

N. 302

Ordinanza 24 giugno-1° luglio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Farmacie - S.S.N. - Vendita delle specialità medicinali - Trattenuta di una quota parte al 25 per cento dell'importo al lordo dei tickets - Analoga questione già ritenuta non fondata dalla Corte (sentenza n. 102/1993) e manifestamente infondata (ordinanza n. 279/1993) - Manifesta infondatezza.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 gennaio 1993 dal Pretore di Verona - sezione distaccata di Isola della Scala nel procedimento civile vertente tra Sartorari Giuseppe e la U.S.L. n. 27 di Bovolone, iscritta al n. 60 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1993;

2) ordinanza emessa il 29 ottobre 1992 dal Giudice Conciliatore di Vicenza nel procedimento civile vertente tra Doria Carla e la U.S.L. n. 8 di Vicenza, iscritta al n. 62 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 maggio 1993 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che nel corso due distinti giudizi civili promossi da un titolare di farmacia convenzionata contro la U.S.L. n. 27 di Bovolone il pretore di Verona, sezione distaccata Isola della Scala, con ordinanza del 9 gennaio 1993, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. — dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 nella parte in cui dispone che il Servizio sanitario nazionale, nel provvedere alla corresponsione alla farmacie di quanto dovuto per la vendita delle specialità medicinali (in regime di assistenza diretta), trattiene una quota pari al 2,5% dell'importo al lordo dei tickets;

che secondo il giudice rimettente la norma si porrebbe in contrasto sia con il principio di eguaglianza (perché introduce una prestazione patrimoniale obbligatoria di carattere tributario a carico di una limitata categoria di cittadini), sia con il principio secondo cui ogni cittadino è tenuto a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva; inoltre non sarebbe rispettosa del criterio di progressività al quale deve essere uniformato il sistema tributario (art. 53 Cost.);

che con ordinanza del 29 ottobre 1992 il giudice conciliatore di Vicenza ha sollevato la medesima questione incidentale di costituzionalità svolgendo analoghe argomentazioni;

che i tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o comunque non fondate;

Considerato che i giudizi possono essere riuniti per identità di contenuto;

che analoga questione di costituzionalità è già stata ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza n. 102 del 1993 e manifestamente infondata con ordinanza n. 279 del 1993;

che nessuna nuova argomentazione viene addotta, nè alcun diverso profilo prospettato;

che pertanto le questioni sono manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal Pretore di Verona, sezione distaccata Isola della Scala, e dal giudice conciliatore di Vicenza con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 1° luglio 1993.

Il cancelliere: FRUSCELLA

n. 303

Ordinanza 24 giugno-1º luglio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Leva militare - Ente Ferrovie dello Stato - Previsione di benefici economici esclusivamente per il servizio militare in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 958/1986 e per quello successivo - Identica questione già ritenuta non fondata e manifestamente infondata dalla Corte (cfr. sentenza n. 455/1992 e ordinanza n. 49/1993) - Manifesta infondatezza.****(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, primo comma).****(Cost., artt. 3 e 52).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1992 dal Pretore di Chieti nel procedimento civile vertente tra Petricca Gildo Luigi e l'Ente Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Chieti, nel giudizio promosso da Petricca Gildo Luigi nei confronti dell'Ente Ferrovie dello Stato per ottenere il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, per il servizio militare prestato anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge, con ordinanza del 15 luglio 1992, pervenuta alla Corte costituzionale il 15 febbraio 1993 (R.O. n. 85 del 1993), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il quale dispone che i suddetti benefici operano esclusivamente per il servizio militare in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 958 del 1986 e per quello prestato in epoca successiva;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la norma impugnata, limitando la valutazione del servizio militare solo ad alcuni lavoratori e per un determinato periodo senza un ragionevole motivo, contrasterebbe con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione ed inoltre con quello di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo cui l'adempimento dell'obbligo del servizio militare non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione, osservando che l'attribuzione di effetti retroattivi ad una norma è rimessa alla discrezionalità del legislatore e che, comunque, la Corte ha già dichiarato non fondata la medesima questione (sentenza n. 455 del 1992);

Considerato che la stessa questione è stata già ritenuta non fondata (sent. n. 455 del 1992) e manifestamente infondata (ord. n. 49 del 1993);

che non sono stati dedotti motivi nuovi o diversi che possano fondare una diversa decisione;

che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), in riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Chieti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 1º luglio 1993.

Il cancelliere: FRUSCELLA

93C0735

N. 304

Ordinanza 24 giugno-1º luglio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Agevolazioni ai fini Irpef - Trattamento differenziato tra regime tributario delle pensioni e dell'assegno vitalizio spettante ai parlamentari cessati dal mandato - Norma non incidente né sulla disciplina dell'assegno vitalizio né su quello sulle pensioni - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 24, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 13 febbraio 1992 dalla Commissione tributaria di primo grado di Catania, iscritta al n. 113 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel giudizio promosso da Luigi Musco contro l'Intendenza di Finanza di Catania avverso il silenzio-rifiuto relativo alla richiesta di rimborso parziale delle ritenute relative all'imposta sul reddito delle persone fisiche, subite sulle pensioni percepite per l'anno 1988 e 1989, la Commissione tributaria di primo grado di Catania, con ordinanza del 13 febbraio 1992 (R.O. n. 113 del 1993), ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata — in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

che nell'ordinanza si lamenta la disparità del trattamento riservato alle pensioni — che non godono dell'agevolazione tributaria prevista dall'art. 2, comma sesto-*bis*, della legge 27 aprile 1989, n. 154 — rispetto all'assegno vitalizio corrisposto ai parlamentari che abbiano cessato il mandato, assoggettato nella misura ridotta del sessanta per cento ad imposta sul reddito delle persone fisiche;

Considerato che il giudice *a quo* impugna la disposizione dettata dall'art. 24, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), secondo cui «i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo precedente che corrispondono indennità, gettoni di presenza e altri assegni di cui alle lettere *b)*, *c)* ed *f)* dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, ad eccezione degli assegni periodici indicati alle lettere *g)* ed *h)* dell'art. 10 dello stesso decreto, devono operare all'atto del pagamento, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con l'aliquota del quindici per cento»;

che erroneamente il giudice remittente individua nella disposizione suindicata la norma generatrice della lamentata disparità di trattamento tra il regime tributario delle pensioni e dell'assegno vitalizio spettante ai parlamentari cessati dal mandato, dal momento che il citato art. 24, primo comma, del d.P.R. n. 600 disciplina esclusivamente la ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con l'aliquota del quindici per cento, che deve essere operata dai soggetti indicati nell'art. 23, primo comma, del d.P.R. n. 600 su emolumenti di diversa natura;

che la norma denunciata non incide né sulla disciplina dell'assegno vitalizio degli *ex*-parlamentari né su quella delle pensioni e da essa quindi non può derivare la disparità di trattamento denunciata dal giudice remittente;

che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata — in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione — dalla Commissione tributaria di primo grado di Catania con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 1° luglio 1993.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 351

Ordinanza emessa il 3 dicembre 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 giugno 1993) dal tribunale regionale per l'Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, sul ricorso proposto da Micolucci Giorgio contro il comune di Montesilvano

Impiego pubblico - Dipendenti pubblici (nella specie: dipendente comunale) - Decadenza automatica dal servizio in seguito a sentenza di condanna penale passata in giudicato - Omessa previsione di un procedimento disciplinare al fine di graduare la sanzione alla gravità del reato - Irrazionalità della norma impugnata e violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo dell'eguale trattamento degli amministratori pubblici (solo per i quali originariamente era prevista la sanzione della decadenza) e dei pubblici dipendenti (ai quali la sanzione è stata estesa mediante rinvio) nonostante la diversità di rapporto con la p.a. - Incidenza sul diritto al lavoro, e sul diritto di difesa in giudizio nonché sui principi di tutela del lavoro e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 971/1988.

(Legge 18 gennaio 1992, n. 16, art. 1, commi 4-*quinquies*, 4-*septies* e 4-*octies*).

(Cost., artt. 3, primo comma, 4, 24, 35 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio proposto da Micolucci Giorgio, rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Speciale, elettivamente domiciliato presso il proprio difensore in Pescara, via Firenze, 10, contro il comune di Montesilvano, in persona del sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Dante Angiolelli, elettivamente domiciliato presso il proprio difensore in Pescara, via Pisa, 23, per l'annullamento della deliberazione 6 maggio 1992, n. 514, con la quale la giunta municipale di Montesilvano ha dichiarato il ricorrente decaduto dall'impiego;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Montesilvano;

Vista l'ordinanza collegiale 23 luglio 1992, n. 514, con la quale è stata respinta la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;

Vista la memoria prodotta dall'amministrazione resistente a sostegno delle proprie ragioni;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Data per letta alla pubblica udienza del 3 dicembre 1992 la relazione del consigliere Michele Eliantonio e uditi, altresì, l'avv. Giulio Cerceo — su delega dell'avv. Valerio Speciale — per il ricorrente e l'avv. Dante Angiolelli per l'amministrazione comunale resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

FATTO

Il ricorrente, dipendente del comune di Montesilvano, con sentenza del g.i.p. presso il tribunale di Pescara 20 luglio 1990, n. 73 — emessa a seguito di giudizio abbreviato — è stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 71, prima parte, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, per avere illegittimamente detenuto un quantitativo non modico di eroina del peso di gr. 9,500 e condannato alla pena di anni due di reclusione e L. 3.000.000 di multa.

Passata in giudicato detta sentenza il 25 ottobre 1991, con deliberazione 6 maggio 1992, n. 514, la giunta municipale di Montesilvano ha dichiarato il ricorrente decaduto dall'impiego a decorrere dalla predetta data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna e ciò in applicazione del combinato disposto degli artt. 85, lett. b), del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e 1, commi 4-*quinquies*, 4-*septies* e 4-*octies*, della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Avverso detto atto deliberativo è insorto l'interessato dinanzi questo tribunale deducendo le censure di eccesso di potere per motivazione insufficiente e contraddittoria e di violazione dell'art. 9, primo comma, della legge 7 febbraio 1990, n. 19.

Ha in merito osservato che il pubblico dipendente in base al predetto art. 9 della legge n. 19 non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale e che non era, inoltre, applicabile nella specie l'art. 85 del d.P.R. n. 3/1957, in quanto era stato sottoposto a pena detentiva e non a misura di sicurezza.

In via subordinata è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 4-*quinqies*, 4-*septies* e 4-*octies*, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, per violazione degli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione.

Il comune di Montesilvano si è costituito in giudizio, contestando analiticamente il fondamento delle doglianze dedotte.

DIRITTO

1. — Con il ricorso in esame — come precedentemente esposto in narrativa — il ricorrente ha impugnato dinanzi questo tribunale la deliberazione 6 maggio 1992, n. 514, della giunta municipale di Montesilvano, con la quale è stato dichiarato decaduto dall'impiego; tale atto deliberativo, adottato in applicazione del combinato disposto degli artt. 85, lett. b), del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e 1, commi 4-*quinqies*, 4-*septies* e 4-*octies*, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, è motivato con riferimento alla considerazione che il ricorrente, dipendente del comune, era stato condannato con sentenza passata in giudicato per un delitto di cui all'art. 73 del t.u. approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. — Con l'unico mezzo di gravame l'istante — nel dedurre le censure di eccesso di potere per motivazione insufficiente e contraddittoria e di violazione dell'art. 9, primo comma, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 — si lamenta nella sostanza del fatto che il pubblico dipendente in base al predetto art. 9 della legge n. 19 non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale.

Osserva in merito il collegio che dette censure — così come dedotte nel gravame — non appaiono fondate, in quanto nella specie l'amministrazione comunale di Montesilvano non ha disposto la destituzione di diritto del pubblico dipendente per condanna penale, ma la decadenza dalla carica di cui all'art. 1, comma 4-*quinqies* della legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali.

Detto art. 1, invero, nel modificare l'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, recante «nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso», dopo aver precisato al primo comma che non possono essere candidati alle elezioni amministrative coloro che hanno riportato condanne per alcuni specifici delitti, dispone testualmente al comma 4-*quinqies*, per la parte che qui interessa, che «chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 decade da essa di diritto alla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna»; il successivo comma 4-*septies* dispone poi che, qualora ricorrano le condizioni di cui al predetto primo comma, «nei confronti del personale dipendente della amministrazioni pubbliche si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti».

Il comma 4-*octies*, infine, prevede che «al personale di cui al comma 4-*septies* si applicano altresì le disposizioni dei commi 4-*quinqies* e 4-*sexies*».

Dalla lettura combinata delle norme sopra indicate appare evidente che il personale dipendente di una pubblica amministrazione con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna per uno dei delitti di cui al primo comma debba essere dichiarato decaduto dall'impiego.

Nella specie, come già detto, l'amministrazione comunale ha fatto applicazione di tale normativa e non dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, che contempla la diversa fattispecie della destituzione di diritto di un pubblico dipendente a seguito di condanna penale.

Alla luce di tali considerazioni il ricorso dovrebbe, pertanto, essere respinto, non apparendo fondate le censure dedotte.

3. — Ritiene, purtuttavia, il collegio di sollevare la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 1, commi 4-*quinqies*, 4-*septies* e 4-*octies*, della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Invero, tale istituto della decadenza automatica dal servizio dei pubblici dipendenti condannati con sentenza passata in giudicato per determinati reati sembra presentare specifici elementi di contrasto con gli artt. 3, 4, 24, 35 e 97 della Carta costituzionale.

4. — Sembra, infatti, al collegio che con l'istituto in parola, così come disciplinato dalla nuova legge, sia stata sostanzialmente reintrodotta, sia pur con la diversa denominazione di «decadenza», l'istituto della «destituzione di diritto» del pubblico dipendente per condanna penale, previsto dall'art. 85, lett. a), del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 14 ottobre 1988, n. 971, nella parte in cui non prevedeva l'apertura di un procedimento disciplinare; in quella occasione la Corte aveva rilevato che una sanzione espulsiva automatica si poneva in contrasto con i criteri di coerenza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione e proprio in ottemperanza a tale decisione era stata con il predetto art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, prevista l'apertura di un procedimento disciplinare.

Se è pur vero che la «decadenza» di cui alla nuova legge si presenta come un istituto diverso dalla «destituzione» — in quanto la seconda è un istituto proprio del sistema disciplinare, mentre la prima appare piuttosto la conseguenza necessitata di una oggettiva condizione di inidoneità all'impiego — deve d'altro canto rilevarsi che tra i due istituti vi sono aspetti analoghi, da ritenersi prevalenti, in quanto viene collegato un provvedimento di tipo espulsivo ad un particolare reato commesso da un pubblico dipendente.

Ciò premesso, ritiene il collegio che le predette norme contenute nell'art. 1 della legge n. 16 si pongano in contrasto con gli artt. 3, primo comma, 97 e 24, primo comma, della Carta costituzionale.

Invero, per effetto di tale normativa viene disposta l'automatica cessazione del rapporto di pubblico impiego senza che sia possibile valutare da un lato la gravità del reato commesso e dall'altro il vantaggio che potrebbe derivare all'amministrazione dal mantenimento in servizio dello stesso; inoltre, viene impedito al pubblico dipendente di esporre le sue difese all'amministrazione in sede di procedimento disciplinare e la sanzione espulsiva non viene adeguata alla specifica attività posta in essere dal dipendente.

5. — Deve, inoltre, rilevarsi che la legge n. 16 in parola ha parificato, nelle condizioni che determinano la decadenza, i pubblici dipendenti a coloro che ricoprono cariche pubbliche.

Ad avviso del collegio tale parificazione di disciplina appare porsi in contrasto con gli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, in quanto i pubblici dipendenti sono legati all'amministrazione da un rapporto di tipo professionale, che viene assunto, almeno in via di principio, con il carattere dell'esclusività, mentre gli amministratori sono legati da un ben diverso rapporto; in altri termini, la norma in parola ha dettato una disciplina non differenziata in relazione a situazioni tra loro non assimilabili, specie ove si consideri il diverso ruolo svolto dagli uni e dagli altri nell'ambito dell'amministrazione. Inoltre, tale disciplina non appare compatibile con la specifica tutela del lavoro che la Costituzione tende a garantire.

6. — Ove voglia, infine, ritenersi che tra i due istituti della decadenza e della destituzione prevalgano gli elementi di diversità sopra accennati e che alla decadenza in parola non possa riconoscersi carattere sanzionatorio e, pertanto, non possa logicamente porsi alcun problema di graduazione della sanzione, deve osservarsi che l'idoneità morale (cioè l'assenza di condanne per quei particolari reati) viene dalla nuova legge stabilita come un nuovo specifico requisito per l'accesso ai pubblici impieghi. La decadenza trova, in definitiva, la sua giustificazione logica nella perdita di un requisito di accesso al pubblico impiego.

In relazione a tale aspetto non può non porsi il problema della tutela delle posizioni acquisite con riferimento da un lato ai rapporti di pubblico impiego già costituiti alla data di entrata in vigore della legge e dall'altro ai reati commessi prima dell'entrata in vigore di detta legge.

Deve invero, osservarsi in merito che — come la Corte costituzionale ha già avuto modo di rilevare (sentenza 19 marzo-4 aprile 1990, n. 155) — l'irretroattività della legge costituisce un principio generale del nostro ordinamento che, pur non essendo elevato al di fuori della materia penale a dignità costituzionale, rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema, che il legislatore deve applicare, salvo deroghe per ragionevoli cause giustificatrici.

Nel caso di specie le norme in parola comminano la specifica conseguenza della decadenza di diritto nei confronti dei rapporti d'impiego già costituiti ed in relazione a comportamenti già posti in essere al momento della sua entrata in vigore. Appaiono rilevanti ad avviso della sezione, in merito, da un lato il problema della tutela delle posizioni acquisite e dall'altra la circostanza che ai comportamenti degli impiegati, al momento in cui erano stati posti in essere, non era di certo collegabile (né prevedibile) anche quella particolare conseguenza giuridica.

Tale previsione retroattiva appare, conseguentemente, priva di razionalità e sembra porsi in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.

7. — In definitiva, in base alle considerazioni che precedono, il sospetto di illegittimità costituzionale del predetto art. 1 appare non manifestamente infondato.

Circa la rilevanza della questione ai fini del decidere, va evidenziato che la sorte del ricorso — come già detto — appare indissolubilmente legata all'esito del giudizio di costituzionalità delle norme predette, dal momento che la domanda del ricorrente può essere accolta solo in quanto risulti fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale.

Questo collegio ritiene, quindi, di sollevare nei limiti e nei sensi suindicati la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 4-*quinquies*, 4-*septies* e 4-*octies*, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, 24, 35 e 97 della Costituzione, con contestuale sospensione del presente giudizio sino all'esito di quello incidentale di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli art. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, primo comma, 4, 24, 35 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 4-quinquies, 4-septies e 4-octies, della legge 18 gennaio 1992, n. 16;

Sospende il giudizio instaurato con il ricorso indicato in epigrafe fino alla decisione della deferita questione di legittimità costituzionale e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della segreteria di questo tribunale la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 3 dicembre 1992.

Il presidente: LAURITA

Il consigliere, relatore: ELIANTONIO

Il consigliere: CARINCI

93C0699

N. 352

Ordinanza emessa il 24 marzo 1993 dalla commissione tributaria di 1° grado di Mantova sul ricorso proposto da Jacobellis Vincenzo contro intendenza di finanza di Mantova

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Indennità di fine rapporto erogata dall'E.N.P.A.M. a medici a seguito di attività professionale prestata per conto di disciolti enti mutualistici e del S.S.N. - Mancata previsione che l'imponibile da assoggettare all'imposta sia computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tale indennità corrispondente al rapporto, alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, tra il contributo posto a carico del percipiente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'E.N.P.A.M. - Disparità di trattamento rispetto all'indennità di fine rapporto relativa a medici in rapporto di lavoro dipendente con i predetti enti - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1986 relativa ad analoga questione circa l'indennità di buonuscita degli statali.

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 18, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 53, primo comma).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 90/2619 presentato il 2 dicembre 1989 (avverso s/rif su primo, rimborso Irpef - Trattamento fine rapporto, 87) da: Jacobellis dott. Vincenzo residente a S. Giovanni Dosso in: via Roma, 74, contro l'intendenza di finanza di Mantova;

Udito il relatore;

Sentiti i rappresentanti del ricorrente e dell'intendenza di finanza;

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso indicato in epigrafe il dott. Jacobellis Vincenzo, premesso di aver riscosso dall'Empam Servizi previdenza speciali - Fondi generici, il 20 maggio 1988, la somma di L. 178.974.904 a titolo di indennità di fine rapporto maturata a seguito di attività professionale prestata per conto dei disciolti enti mutualistici e del servizio sanitario nazionale, chiedeva, in via principale, l'integrale rimborso di quanto trattenutogli, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 600/1973, a titolo Irpef (L. 44.417.893) avendo la suddetta indennità natura assistenziale e previdenziale. In via subordinata, alla luce della sentenza n. 178/1986 della Corte costituzionale, chiedeva il rimborso dell'Irpef applicata sui contributi previdenziali obbligatoriamente versati dal ricorrente al fondo di previdenza. L'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con d.P.R. 16 ottobre 1984, n. 882, in fatti, stabilisce che «per i medici iscritti negli elenchi della medicina generale viene corrisposto un contributo previdenziale a favore del competente fondo di previdenza di cui al secondo comma del punto 6 dell'art. 9 della legge 26 giugno 1977, n. 349, pari al 20% dell'ammontare degli emolumenti relativi ai punti a) e d) del presente articolo, di cui il 13% a carico dell'I.S.L. ed il 7% a carico del medico».

OSSERVA IN DIRITTO

I — La richiesta principale deve essere disattesa perché la Corte di cassazione, con ordinanza 24 gennaio 1986, n. 137, che il collegio pienamente condivide, ha respinto l'interpretazione dell'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 prospettata dal ricorrente. La Corte costituzionale, inoltre, ha ritenuto la suddetta norma costituzionalmente legittima (Sentenza n. 178/1986).

II — La richiesta avanzata in via subordinata non può essere accolta perché la tassatività della normativa vigente non consente una applicazione analogica della richiamata pronuncia della Corte costituzionale con riferimento ad istituti previdenziali non direttamente incisi dalle sue decisioni (Corte di cassazione sez. un. 13 febbraio 1992, n. 126 ord.).

III — Tale legislazione pone una questione non manifestamente infondata di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, che questa commissione ritiene di dover prospettare d'ufficio.

A tale proposito si rileva che il rapporto intrattenuto dai medici addetti alla medicina generale con il servizio sanitario nazionale 7, per la stessa definizione contenuta nell'art. 1 dell'accordo collettivo, un rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato. Il trattamento tributario relativo trova pertanto fondamento nella lett. c) dell'art. 16 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore dal 1° gennaio 1988. E invero, come si legge nella risoluzione ministeriale 10 giugno 1986, ancorché il rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato, espressamente riconosciuto ai fini sostanziali, sia svolto nei confronti del S.S.N., tuttavia — mancando qualsiasi erogazione di somme da parte di questo — può ritenersi che l'indennità di fine rapporto erogata dall'Empam surroggi analoga indennità che dovrebbe essere erogata dal S.S.N.

La conseguenza è che la determinazione dell'imposta deve essere effettuata secondo la disciplina dell'art. 18 del citato d.P.R. che non prevede però, a differenza di quanto è disposto dall'art. 17 con riferimento alle indennità di fine rapporto afferente a rapporti di lavoro dipendente, che dall'imponibile da assoggettare all'Irpef sia dedotta una somma pari alla percentuale di tale indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del percipiente e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente di previdenza.

Ebbene, la disparità di trattamento non appare giustificata dalla diversa natura del rapporto perché identiche sono la formazione, la gestione e l'erogazione delle due indennità e, conseguentemente, essendo uguali le situazioni, uguali debbono essere i regimi impositivi. La Corte costituzionale, inoltre, ha già considerato nella citata sentenza n. 178/1986 illogico ed arbitrario ritenere che l'indennità di buonuscita si profili come reddito per la parte afferente in via virtuale la contribuzione versata dal dipendente e questo principio, a giudizio della commissione, deve necessariamente valere in ogni ipotesi in cui, come quella in esame, le indennità erogate siano formate anche con tributi del percipiente.

La questione, infine, è rilevante ai fini della decisione perché dalla sua fondatezza dipende l'accoglimento della domanda.

P. Q. M.

Visto l'art. 21 della legge n. 87/1953.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 18 primo comma del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 rispetto agli artt. 3 e 53, primo comma della Costituzione nella parte in cui non prevede che l'imponibile sul quale determinare l'imposta per le indennità di cui alla lett. C) del primo comma dell'art. 16 sia computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tale indennità corrispondente al rapporto, alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, tra il contributo posto a carico del percipiente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'ente previdenziale E.N.P.A.M.;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente procedimento;

Manda alla segreteria per la notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle Camere.

Così deciso in Mantova, addì 24 marzo 1993

Il presidente: LATAGLIATA

Il relatore: DE BIASE

93C0700

N. 353

Ordinanza emessa il 26 febbraio e 30 aprile 1993 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione distaccata di Brescia, sul ricorso proposto da Zamboni Stella contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro

Impiego pubblico - Facoltà della p.a. di riammettere in servizio il dipendente cessato dal servizio per dimissioni, collocamento a riposo, decadenza - Mancata previsione dell'istituto della riassunzione anche per il dipendente cessato dal servizio per infermità, ovvero per superamento del periodo massimo di aspettativa per infermità - Incidenza sul principio della tutela del lavoro, nonché sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 132).

(Cost., artt. 35, primo comma, e 97, primo comma).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 990/1992 proposto da Zamboni Stella, rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Conti e dall'avv. Giuseppe Porqueddu, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Brescia, via Vittorio Emanuele II n. 1, contro il Ministero della pubblica istruzione ed il provveditorato agli studi di Brescia, rispettivamente in persona del Ministro e del provveditore *pro-tempore*, costituitisi in giudizio e rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Brescia, via Solferino n. 20/c, per l'annullamento del provvedimento comunicato con nota del provveditore agli studi di Brescia Prot. 559/92 dd. 20 giugno 1992, ed avente per oggetto la reiezione dell'istanza di riammissione in servizio presentata dalla ricorrente, nonché di tutti gli atti conseguenti e connessi:

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 26 febbraio 1993, il primo referendario dott. Fulvio Rocco;

Uditi, altresì, l'avv. S. Conti per la ricorrente, e l'avvocato dello Stato Gianni De Bellis per l'amministrazione intimata;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

1.1. — La ricorrente, prof.ssa Stella Zamboni, espone di essere stata, a suo tempo, in servizio presso la scuola media statale «Gnutti» di Lumezzane S.S. quale insegnante di ruolo di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali (classe concorsuale LXXXV).

Con decreto del provveditore agli studi di Brescia n. 7835/C1 dd. 27 maggio 1987, la medesima ricorrente è stata dispensata dal servizio, a sensi e per gli effetti dell'art. 129 del t.u. approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, avendo superato il periodo massimo consentito di aspettativa per salute ed essendo emersa dalla visita medica compiuta presso l'ospedale militare di Brescia l'«assoluta» e «permanente inidoneità» dell'interessata «all'insegnamento e a qualsiasi altro lavoro proficuo».

Dopo tale fatto, tuttavia, le condizioni di salute della Zamboni sono progressivamente e sensibilmente migliorate, tanto da spingerla a presentare al competente provveditorato, in data 14 gennaio 1992, a sensi del combinato disposto dell'art. 115 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, e del t.u. approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, una documentata istanza di riassunzione in servizio, corredata, fra l'altro, da certificazione medica attestante le ristabilite, buone condizioni di salute.

L'interessata ha, comunque, richiesto all'amministrazione di rivedere la sua posizione sperando gli accertamenti sanitari del caso.

Viceversa, il provveditorato agli studi ha risposto in senso negativo mediante la nota resa oggetto del presente gravame, sostenendo che «dall'elencazione tassativa prevista dall'art. 127 del t.u. 3/1957 non è contemplata la riammissione nei casi di cessazione dal servizio per infermità o per superamento del periodo massimo di aspettativa per infermità».

1.2. — Ciò posto, con il ricorso in epigrafe — notificato il 7 agosto 1992 e depositato il 2 settembre 1992 — la Zamboni impugna tale provvedimento di diniego e tutti gli atti conseguenti e connessi, deducendo al riguardo l'incompetenza del provveditore agli studi, la violazione di più norme di legge (art. 115 del d.P.R. n. 417/1974: art. 8-bis del d.-l. 6 agosto 1988, n. 323, convertito con modificazioni in legge 6 ottobre 1988, n. 426; art. 2, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241; artt. 127 e 132 del t.u. 3/1957), ed eccesso di potere sotto più profili (motivazione carente, insufficiente e/o errata, sviamento di potere, intemperività e difetto di attività dovuta).

2. — In data 8 settembre 1992, si è costituito in difesa il Ministero della pubblica istruzione, depositando un mese più tardi ampia documentazione rilevante ai fini di causa.

3. — A sua volta, la ricorrente, ha proposto con atto notificato il 29 settembre 1992 e depositato il 2 ottobre 1992, motivi di gravame aggiunti, deducendo, in particolare, la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e, sotto altri profili, dell'art. 115 del d.P.R. 417/1974 e dell'art. 132 del t.u. 3/1957, nonché ulteriori aspetti di eccesso di potere.

4. — Con ordinanza n. 612/1992 dd. 9 ottobre 1992 la sezione ha respinto l'istanza cautelare di sospensione interinale del provvedimento impugnato, avanzata dalla ricorrente.

5. — In data 13 febbraio 1993 la ricorrente ha depositato una memoria con cui insiste sulle proprie conclusioni.

6. — A sua volta, il Ministero della pubblica istruzione ha prodotto, il 15 febbraio 1993, una memoria di puntaule replica alle censure avversarie.

7. — Alla pubblica udienza del 26 febbraio 1993 il ricorso è stato, quindi, trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1.1. — Con il ricorso in epigrafe, la prof.ssa Stella Zamboni, già insegnante di ruolo di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali (classe di concorso LXXXV) presso la scuola media statale «Gnutti» di Lumezzane S.S. e dispensata dal servizio nel 1987, ai sensi dell'art. 129 del T.U. approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, avendo superato il periodo massimo di aspettativa concesso per salute, impugna il provvedimento con cui il provveditore agli studi di Brescia le ha comunicato la reiezione dell'istanza di riammissione in servizio, da lei presentata il 14 gennaio 1992.

1.2. — Come può evincersi dagli atti di causa, la Zamboni ha presentato l'istanza di riassunzione in servizio nel documentato presupposto delle sue migliorate condizioni di salute, e richiedendo comunque all'amministrazione di rivedere la sua posizione sperando, previamente, gli opportuni accertamenti sanitari.

Il provveditore, viceversa, ha motivato il proprio diniego avendo riguardo al fatto che «dall'elencazione tassativa prevista dall'art. 127 del t.u. approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 non è contemplata la riammissione nei casi di cessazione dal servizio per dispensa per infermità o per superamento del periodo massimo di aspettativa per infermità».

2. — La questione di costituzionalità che ci si accinge a prospettare risulta ineludibile ai fini della decisione del merito di causa, in quanto:

a) in sede di presentazione di motivi aggiunti, la ricorrente ha rinunciato al vizio di incompetenza del provveditore agli studi, viceversa dedotto nell'atto introduttivo del giudizio;

b) nella stessa sede, la ricorrente ha pure preso atto che il provvedimento impugnato è stato preceduto dal parere (parimenti negativo) reso al riguardo dal consiglio scolastico provinciale di Brescia, sezione orizzontale per il personale docente di scuola media: ed anche tale circostanza determina il venir meno di un'ulteriore censura riguardante la legittimità del procedimento conclusosi con il diniego di riammissione in servizio;

c) non sembrano, allo stato, condivisibili le censure della ricorrente che si incentrano su di un'asserita permanenza di funzioni consultive obbligatorie, nella materia di cui trattasi, in capo al consiglio nazionale della pubblica istruzione, e ciò in quanto l'art. 115 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 conferisce espressamente al provveditore agli studi la competenza ad adottare, sentito il consiglio scolastico provinciale, i provvedimenti di riammissione in servizio dei docenti che, come nel caso in esame, appartengono al ruolo provinciale (scuole medie).

È ben vero che la legislazione susseguente aveva, per un certo lasso di tempo, devoluto le anzidette funzioni di amministrazione attiva e consultiva, rispettivamente, al Ministro ed al consiglio nazionale della pubblica istruzione (cfr. art. 8-bis del d.-l. 6 agosto 1988, n. 323, così come convertito dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426): ma è altrettanto assodato che le funzioni stesse sono state poi riconferite agli anzidetti organi periferici, ai sensi dell'art. 1 del d.-l. 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni in legge 27 dicembre 1989, n. 417;

d) non paiono neppure condivisibili, allo stato, le residue censure della ricorrente, prevalentemente incentrate su asseriti vizi di eccesso di potere e di motivazione.

3. — L'art. 115 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 afferma che al personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato «si applicano, per quanto concerne la riammissione in servizio, le disposizioni di cui al t.-u. approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3», fermo comunque restando che «la riammissione in servizio è subordinata alla disponibilità del posto o della cattedra», e che «non può aver luogo se la cessazione dal servizio sia avvenuta in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciali» (cfr. *ibidem*).

Nel caso della Zamboni, la cessazione dal servizio era stata disposta — come si è detto — in considerazione dell'avvenuto superamento del periodo massimo di aspettativa per motivi di salute: dimodoché non sussistono, nella fattispecie in esame, preclusioni derivanti da norme transitorie o speciali.

Rilevano, invece, ai fini del decidere, gli effetti del rinvio operato nei confronti della disciplina contenuta nel t.u. 3/1957 e, segnatamente, nei riguardi del suo art. 132.

In base a quest'ultimo, risulta che la riammissione in servizio può essere accordata in favore di colui che sia cessato dall'impiego per dimissioni o per collocamento a riposo, ovvero per decadenza dall'impiego stesso, ma limitatamente ai casi previsti dalle lettere b) e c) del precedente art. 127.

Dalla lettura dei surriferiti articoli del t.-u. n. 3/1957, risulta, comunque, che la riammissione in servizio è preclusa nelle sole ipotesi di decadenza dall'impiego connessa ad effetti irreversibilmente impeditivi per la valida costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con la pubblica amministrazione [cfr. la lett. d) dell'art. 127, che riguarda l'ipotesi dell'impiego conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile: oppure, ancora, la lett. a) del medesimo articolo, che contempla l'ipotesi della perdita della cittadinanza italiana, temperata peraltro dalla particolare previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 132].

Irrazionale risulta invece la mancata previsione della possibilità di riammettere in servizio coloro che siano stati dispensati per motivi di salute e che evidenzino, a seguito di convincenti riscontri medici acclarabili anche dalla stessa pubblica amministrazione, l'integrale riacquisto della precedente capacità lavorativa.

Non sembra, invero, praticabile — al fine di sovvenire all'insufficienza del dato letterale delle disposizioni in esame — una lettura estensiva dell'art. 132 del t.u. n. 3/1957, in quanto l'ipotesi della dispensa dal servizio, disciplinata dall'art. 129 del medesimo t.u., costituisce, con ogni evidenza, un istituto diverso dalle «dimissioni», dal «collocamento a riposo» e della «decadenza», testualmente considerati dal legislatore quali unici presupposti per la riammissione in servizio.

Sotto questo profilo, la difesa dell'amministrazione intimata a ragione argomenta la tassatività del primo comma dell'art. 132, e ciò anche sulla scorta di talune concordanti pronuncie della giurisprudenza (ad es. Consiglio di Stato, sez. IV, 3 dicembre 1986, n. 814; sez. VI, 19 febbraio 1963, n. 91 e 2 luglio 1963, n. 510; t.a.r. Lazio, sez. I, 19 marzo 1985, n. 370: tutte puntualmente invocate dalla consonante deliberazione 71/1991 dd. 21 febbraio 1991, emessa dalla sezione di controllo della Corte dei conti nel Friuli-Venezia Giulia e resa oggetto della circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 307 prot. 1567 dd. 15 ottobre 1991), che hanno escluso la possibilità di interpretare il termine «collocamento a riposo» in senso diverso dai casi di cessazione dal servizio conseguenti alla maturazione di determinate anzianità quiescibili.

Il collegio non è dimentico degli ampi connotati di discrezionalità che contraddistinguono, nel suo complesso, l'istituto della riammissione in servizio: ma la base legale per l'esercizio di tale discrezionalità, nel determinare le fattispecie con cui è stato precedentemente risolto il rapporto d'impiego e che non impediscono il suo ripristino, deve fondarsi su criteri di ragionevolezza, desumibili dall'insieme delle situazioni che — per l'appunto — non determinano effetti irreversibili, o comunque non sanabili, nei confronti del dipendente interessato alla riassunzione.

Orbene, lo stato di malattia, anche se a suo tempo ritenuto impeditivo per la proficua prosecuzione dell'attività lavorativa presso l'amministrazione di appartenenza, potrebbe in seguito regredire con esito soddisfacente (come sembra sia, per l'appunto, avvenuto nel caso di specie), e tale perciò da consentire il reimpiego dell'interessato nelle medesime, precedenti mansioni.

Si tratta, per certo, di casi-limite: alquanto rari nella comune esperienza, ma non impossibili.

Dinanzi a siffatte ipotesi, che in caso di consistente *fumus* possono essere convenientemente accertate anche dalla pubblica amministrazione a mezzo della visita medica collegiale prevista dall'art. 130 del t.u. n. 3/1957 (e, quindi, a mezzo di un *contrarius actus* rispetto al precedente procedimento di dispensa), la permanenza nell'ordinamento di una preclusione normativa appare difficilmente giustificabile alla luce dei precetti costituzionali.

Sembra, innanzitutto, violato l'art. 35, primo comma, della Costituzione, che impone alla Repubblica la «tutela del lavoro, in tutte le sue forme»: tutela che, per essere effettiva, deve anche farsi carico, ove possibile, di reinserire nell'attività lavorativa il soggetto che è cessato dalla malattia.

Non può sottacersi, a questo specifico proposito, che la rimozione della discriminazione evidenziata con la presente ordinanza, pur raccordandosi ad indubbe esigenze di ordine sociale, comporta, di per sé, costi economici più contenuti rispetto agli stessi — e già operanti — interventi solidaristici finalizzati al recupero in mansioni inferiori dei lavoratori divenuti parzialmente inabili, e ciò in quanto la riassunzione — coerentemente alle stesse caratteristiche dell'istituto, che presuppongono la perdurante vacanza di un posto omologo a quello originariamente occupato dall'impiego — potrebbe essere disposta soltanto in caso di totale recupero della pregressa capacità lavorativa.

Sembra, altresì, violato l'art. 3 della Costituzione, nella misura in cui si discrimina immotivatamente il lavoratore ammalato che ha riacquisito la precedente capacità lavorativa rispetto agli altri soggetti a cui l'art. 132 del t.u. n. 3/1957 consente di presentare istanza di riassunzione.

E, da ultimo, appare pure violato l'art. 97, primo comma, della Costituzione, avendo riguardo sia all'«imparzialità» che deve contraddistinguere l'operato della pubblica amministrazione nei riguardi del personale da essa dipendente (principio, questo, che riassume in sé anche la summenzionata esigenza di «non discriminazione», propria dell'art. 3 della Costituzione), sia al «buon andamento» degli uffici, realizzato mediante l'economicità dell'azione amministrativa.

Sotto tale ultimo profilo, sembra evidente che la possibilità del recupero di un lavoratore professionalmente già formato sia ben più conveniente e rapida rispetto all'indizione di procedure concorsuali finalizzate alla copertura del posto vacante.

4. — Per tutte le considerazioni che precedono, il giudizio deve essere sospeso sino alla risoluzione del sopradescritto incidente di costituzionalità.

P. Q. M.

Visto gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 132 del t.u. approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per contrasto con gli artt. 35, primo comma, 3 e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il pubblico dipendente già cessato dal servizio per infermità, ovvero per superamento del periodo massimo di aspettativa per infermità, possa presentare istanza di riassunzione;

Sospende il giudizio sul ricorso in epigrafe;

Dispone la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone, altresì, che la presente ordinanza, a cura della segreteria, sia notificata a tutte le parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 26 febbraio 1993 e del 30 aprile 1993.

Il presidente f.f.: SPRINGOLO

Il primo referendario, estensore: ROCCO

Il primo referendario: RIGHI

93C0701

N. 354

*Ordinanza emessa il 7 aprile 1993 dal pretore di Biella
nel procedimento civile vertente tra Squillario Luigi e I.N.P.S.*

Lavoro (rapporto di) - Esclusione per i contratti d'opera o per prestazioni professionali stipulati da province, comuni, comunità montane e loro consorzi e I.P.A.B. (anche se anteriori alla data di entrata in vigore della norma impugnata) della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato - sottrazione al giudice del potere di interpretare, autonomamente e indipendentemente da ogni altro potere, i fatti da cui dipende la qualificazione di un rapporto quale lavoro subordinato o autonomo - Disparità di trattamento del lavoratore a seconda che il datore di lavoro sia un privato o lo Stato ovvero un ente locale - Incidenza sul principio della tutela del lavoro nonché sulla garanzia previdenziale.

(Legge 18 marzo 1993, n. 67, art. 6-bis, secondo e terzo comma; legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 13, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, 35, 38, 101 e 109).

IL PRETORE

Considerato che al presente giudizio risulta applicabile l'art. 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, così come sostituito dall'art. 6-bis della legge 18 marzo 1993, n. 67 (di conversione del d.l. 18 gennaio 1993, n. 9) che espressamente esclude per i contratti d'opera o per prestazioni professionali, anche già stipulati alla data di entrata in vigore della norma stessa da enti locali (nel caso di specie trattasi di una farmacia comunale), la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, atteso che nel caso di specie furono stipulati con i singoli lavoratori contratti definiti d'opera e che tale applicazione renderebbe ultronea ogni istruttoria;

Considerato che il secondo comma dello stesso articolo appare di dubbia legittimità atteso che sembra introdursi, di fronte al dato formale di un contratto definito d'opera o di prestazione professionale, una presunzione *juris et de jure* di non subordinazione, parrebbe addirittura escludendosi ipotesi di vizio di volontà e di simulazione che nei rapporti di lavoro facilmente di fatto si riscontrano, anche in relazione alla veste di contraente debole che il lavoratore solitamente riveste e ciò in relazione ai seguenti dettati costituzionali:

A) artt. 101 e 104 della Costituzione perché viene sottratto al giudice il compito istituzionale di interpretare autonomamente ed indipendentemente da ogni altro potere non tanto disposizioni di legge (le leggi interpretative di altre leggi sono ammissibili e generalmente riconosciute legittime dalla Consulta), ma, nel caso di specie, fatti quali sono gli elementi su cui sino ad ora anche per gli enti locali il giudice si è basato per qualificare un rapporto quale lavoro subordinato o autonomo, con giudizio di merito insindacabile — se correttamente motivato — in sede di legittimità;

B) artt. 35 e 3 della Costituzione, atteso che, a seconda dell'essere il datore di lavoro persona o società di diritto privato, ente statale o ente locale, il lavoratore o comunque il cittadino che svolga identica attività lavorativa, per modalità e tipo di prestazione, sarà qualificato lavoratore subordinato nei primi due casi, lavoratore autonomo nel terzo, con indubbia disparità di trattamento;

C) artt. 38 e 3 della Costituzione atteso che nelle ipotesi di cui al capo *B*, lo stesso lavoratore o cittadino si troverà nei primi due casi ad essere assicurato a mezzo del datore di lavoro per gli eventi negativi o fisiologici della sua vita lavorativa, nel terzo caso vi dovrà provvedere in via personale, con i conseguenti oneri.

Considerato altresì che, anche a voler ritenere legittimo il secondo comma dell'art. 6-bis comunque dubbi di costituzionalità investono il solo terzo comma dello stesso art. 6-bis in relazione ai seguenti dettati:

D) artt. 35 e 3 della Costituzione, atteso che, con il carattere retroattivo dato dalla norma all'interpretazione di cui al primo comma, si verrebbero ad avere presso gli enti locali lavoratori già riconosciuti, dallo stesso ente o per decisione giudiziale passata in giudicato, quali lavoratori subordinati, lavoratori che non avendo stipulato un contratto formale di opera o di prestazione professionale potrebbero rivolgersi ancora al giudice per ottenere una qualificazione del loro rapporto di lavoro subordinato, lavoratori che avendo stipulato un contratto formale sarebbero qualificati come lavoratori autonomi, vedendosi peraltro preclusa la possibilità di adire il giudice (o comunque con la certezza di una pronuncia negativa nei loro confronti). E ciò in presenza di uguali modalità di prestazioni ed indipendentemente dal fatto che alla data di stipulazione del contratto la norma non esistesse giuridicamente ancora e conseguentemente il lavoratore avesse potuto accettare di sottoscrivere il contratto pur di trovare adeguata occupazione, riservando eventualmente al futuro la richiesta di un corretto inquadramento.

Non è che non veda quali disparità di trattamento possa creare una norma che appare fortemente innovativa e non certo interpretativa come si autodefinisce.

E) artt. 38 e 3 della Costituzione perché nelle stesse tre ipotesi di cui al punto *D* per i primi due tipi di lavoratori vi sarebbe obbligo contributivo in capo al datore di lavoro, per i terzi no.

P. Q. M.

Stante la rilevanza nel presente giudizio e la non manifesta infondatezza;

Solleva questione di legittima costituzionale dell'art. 6-bis della legge 18 marzo 1993, n. 67, secondo comma, sostitutivo dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, primo e secondo comma, in relazione agli artt. 101 e 104 della Costituzione, 35 e 3 della Costituzione, 38 e 3 della Costituzione, dell'art. 6-bis della legge 18 marzo 1993, n. 67, terzo comma, sostitutivo dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, secondo comma, in relazione agli artt. 35 e 3 della Costituzione, e 38 e 3 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, letta alle parti in udienza, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Il pretore: (firma illeggibile)

93C0702

N. 355

Ordinanza emessa il 30 aprile 1993 dal pretore di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, nel procedimento penale a carico di Pozzolo Giuseppe ed altro

Processo penale - Procedimento pretorile - Potere del giudice di annullare il decreto di citazione a giudizio per ritenuta insufficiente enunciazione del fatto - Mancata previsione, secondo la interpretazione della Corte di cassazione, vincolante nel caso di specie - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a situazioni omologhe - Compressione del diritto di difesa - sottrazione alla funzione giurisdizionale del controllo dell'atto sopracitato.

[C.P.P. 1988, artt. 555, primo comma, lett. c), e secondo comma, 178, lettere b) e c), 179 e 180].

(Cost., artt. 3, secondo comma, 24, secondo comma, 101, secondo comma, e 102, primo comma).

IL PRETORE

Esaminati gli atti del procedimento n. 27465/1992 r.g. pretura (riaperto dal proc. n. 27196/1991 r.g. pretura) a carico di Pozzolo Giuseppe, nato ad Agliè il 15 dicembre 1944; Folino Francesco, nato a Montalto Uffugo, il 6 novembre 1958, entrambi domiciliati presso ditta La.Re. sita in Nichelino, via Vernea 18.

PREMESSO QUANTO SEGUE

Alla pubblica udienza dibattimentale del 25 novembre 1991 prima dell'apertura del dibattimento questo pretore, nell'ambito e nell'esercizio del potere-dovere di controllo anche d'ufficio sulla validità degli atti attribuitogli in generale dagli artt. 179 e 180 del c.p.p., dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso dal sostituto procuratore della Repubblica presso la pretura di Torino il 27 febbraio 1991 a carico di Pozzolo Giuseppe e Folino Francesco, ritenendo violato l'art. 555, primo comma, lett. C) c.p.p. sotto il profilo della insufficienza nella enunciazione del fatto (si vedano: decreto di citazione alle pagg. 7, 8 e retro, verbale di udienza 25 novembre 1991 alle pagg. 29, 30 e retro, ordinanza dichiarativa di nullità alla pag. 31 e retro, secondo la numerazione degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento prima dell'invio alla Corte di cassazione).

Il 28 novembre 1991 il sostituto procuratore della Repubblica presso la pretura di Torino ricorreva (si veda l'atto di impugnazione contenuto nel fascicolo della Corte di cassazione) contro il provvedimento dichiarativo di nullità, affermandone preliminarmente l'abnormità (cosa necessaria ai fini dell'impugnazione, posto che altrimenti l'ordinanza, emessa nel corso degli atti introduttivi al dibattimento e prima della dichiarazione di apertura del medesimo, sarebbe stata impugnabile solo unitamente alla sentenza *ex art.* 586, primo comma, del c.p.p. e, quindi, inimpugnabile allo stato degli atti).

La Corte di cassazione, su conclusioni conformi del sostituto procuratore generale presso la Corte stessa, emetteva il 21 maggio 1992 una sentenza (si veda la sentenza contenuta nel fascicolo della Corte di cassazione) con la quale, ritenutane l'abnormità, annullava l'ordinanza dichiarativa di nullità della richiesta di citazione a giudizio emessa dal g.i.p. della pretura circondariale di Torino (sez. dist. di Moncalieri) durante l'udienza preliminare del 25 novembre 1991 e disponeva la restituzione degli atti allo stesso g.i.p. per la prosecuzione del procedimento.

Gli atti giungevano quindi al pretore del dibattimento di Torino, sezione distaccata di Moncalieri.

Osserva questo giudice che:

a) il provvedimento oggetto della declaratoria pretorile di nullità 25 novembre 1991 non è una richiesta di rinvio a giudizio (atto non previsto per il processo penale pretorile) ma un decreto di citazione a giudizio;

b) l'ordinanza emessa in data 25 novembre 1991 e impugnata dal sostituto procuratore della Repubblica presso la pretura di Torino non è stata pronunciata durante una udienza preliminare (istituto inesistente nel processo penale pretorile) ma in pubblica udienza dibattimentale, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento;

c) l'ordinanza *sub B* non è stata pronunciata dal g.i.p. della pretura circondariale di Torino, sez. dist. di Moncalieri (in quanto la figura del g.i.p. non esiste nelle sezioni distaccate ma solo nella sede centrale della pretura circondariale), ma dal pretore del dibattimento di Torino, sezione distaccata di Moncalieri;

d) per quanto osservato *sub C* è normativamente e di fatto inesistente il giudice al quale la Corte di cassazione ha disposto la restituzione degli atti per la prosecuzione del procedimento (g.i.p. presso la pretura circondariale di Torino, sez. dist. di Moncalieri).

È di tutta evidenza la singolarità della situazione in cui è venuto a trovarsi questo giudice, singolarità che impone la ricerca di una soluzione adeguata.

Tale soluzione non può che essere ricercata all'interno di questo dilemma:

o si ritiene che la sentenza della Corte di cassazione, avendo annullato un provvedimento sostanzialmente e formalmente diverso (per provenienza, oggetto e sede della pronuncia), non vincoli il giudice di rinvio ai sensi dell'art. 623 lett. a) del c.p.p. (e in tal caso è evidentemente irrilevante ogni questione di costituzionalità);

oppure si ritiene di dover dare alla sentenza della Corte di cassazione una qualche operatività, nel senso di affermare che, pur avendo definito, il provvedimento impugnato come ordinanza di annullamento di una richiesta di rinvio a giudizio, pur avendo attribuito detta ordinanza al g.i.p. presso la sezione distaccata della pretura di Torino, pur avendo collocato l'emissione del provvedimento impugnato nella sede dell'udienza preliminare, la Corte di cassazione abbia in realtà voluto annullare (ritenendola abnorme) proprio l'ordinanza dichiarativa di nullità del decreto di citazione a giudizio per insufficiente enunciazione del fatto emessa dal pretore di Torino (sez. dist. di Moncalieri) in pubblica udienza dibattimentale il 25 novembre 1991 prima dell'apertura del dibattimento e conseguentemente disporre il rinvio per la prosecuzione a detto giudice (un appiglio in tal senso può essere rinvenuto nel riferimento all'art. 555 del c.p.p. contenuto nella motivazione della sentenza, trattandosi di norma che non attiene in alcun modo al g.i.p. e all'udienza preliminare).

Se si aderisce alla seconda delle ipotesi prospettate la sentenza produce gli effetti vincolanti di cui all'art. 623, lett. A), del c.p.p., ed allora, quanto all'asserita abnormità del provvedimento impugnato, va osservato che:

1) per atto abnorme deve intendersi «quello che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, sta al di fuori delle norme legislative e dell'intero ordinamento processuale, per cui non rientra nei poteri dell'organo decidente perché incompatibile con i principi generali del sistema» (Cass. sez. I, 12 luglio 1991, imp. De Bono);

2) l'interpretazione sul punto accolta nella sentenza della Corte di cassazione e nella requisitoria del sost. procuratore generale presso detta Corte non è pacifica, tanto è vero che in riferimento a casi analoghi la medesima Corte, su conclusioni conformi del sost. procuratore generale, ha dichiarato inammissibile il ricorso sul presupposto che il provvedimento impugnato non è abnorme (si vedano le allegate copie di requisitorie del sost. procuratore generale presso la Corte di cassazione relative a casi analoghi, accompagnate da copia di estratto delle successive ordinanze di inammissibilità emesse dalla Corte di cassazione; si veda altresì il provvedimento emesso in camera di consiglio il 26 aprile 1991 da Cassazione sezione V, imp. Percoco, di cui si allega massima).

La affermata abnormità nel caso di specie) del provvedimento impugnato (con conseguente declaratoria di nullità) ha come presupposto una certa interpretazione, vincolante per questo pretore nel procedimento considerato, degli artt. 555, primo comma lett. C), e secondo comma, 178, lettere B) e C), 179, 180 del c.p.p., nel senso che dette disposizioni non prevederebbero il potere-dovere del pretore del dibattimento di controllare anche d'ufficio la validità del decreto di citazione a giudizio quanto alla sufficienza dell'enunciazione del fatto e di emettere i conseguenti eventuali provvedimenti dichiarativi di nullità assoluta e/o intermedia.

Date tali premesse questo pretore solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 555, primo comma, lett. C), e secondo comma, 178, lettere B) e C), 179, 180 del c.p.p. nella parte in cui (secondo l'interpretazione operata dalla Corte di cassazione con la sentenza 21 maggio 1992, vincolante per questo giudice nel caso specifico) non prevedono che il pretore del dibattimento possa e debba controllare anche d'ufficio la validità del decreto di citazione a giudizio quanto alla sufficienza della enunciazione del fatto ed emettere i conseguenti eventuali provvedimenti dichiarativi di nullità assoluta c/o intermedia, per contrasto con gli artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, 24 secondo comma, e 3 della Costituzione.

La questione è rilevante in quanto, essendo il procedimento nuovamente pervenuto nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, questo giudice si vede preclusi non solo l'emanazione di un provvedimento identico a quello annullato ma più in generale il controllo sulla sufficienza dell'enunciazione del fatto nel decreto di citazione a giudizio, controllo che potrebbe voler effettuare sotto profili diversi da quelli oggetto del provvedimento annullato.

La questione poi pare non manifestamente infondata.

Va osservato in primo luogo che gli artt. 555 primo comma, lett. C), e secondo comma, 178, lettere B) e C), 179, 180 del c.p.p. (come interpretati dalla Cassazione in modo vincolante per questo giudice nel caso specifico) contrastano con gli artt. 101, secondo comma e 102, primo comma, della Costituzione, giacché al pretore sarebbe di fatto sottratta la funzione giurisdizionale in ordine al controllo anche d'ufficio sulla validità del decreto di citazione a giudizio quanto alla sufficienza della enunciazione del fatto, con assoggettamento del pretore stesso ad una scelta vincolante del p.m. relativamente alla formulazione di una imputazione eventualmente priva della caratteristica di sufficienza nella enunciazione del fatto richiesta dalla legge.

Per quanto attiene al secondo profilo (cioè al contrasto degli artt. 555, primo comma, lett. C), e secondo comma, 178, lettere B) e C), 179, 180 del c.p.p., come interpretati dalla cassazione in modo vincolante per questo giudice nel caso specifico, con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione) va messo in luce che, negando il potere-dovere anche d'ufficio del pretore di controllare il contenuto dell'imputazione quanto alla sufficienza della enunciazione del fatto, viene limitato il diritto di difesa, perché l'imputato può talora venire a trovarsi nella condizione di doversi difendere da un fatto in ipotesi non sufficientemente determinato, il che rende difficoltoso, quando non addirittura impossibile, l'esercizio del diritto di difesa.

Per quanto attiene infine al terzo profilo (contrasto degli artt. 555, primo comma lett. C) e secondo comma, 178, lettere B) e C), 179, 180 del c.p.p., come interpretati dalla cassazione in modo vincolante per questo pretore nel caso specifico, con l'art. 3 della Costituzione), vanno messe in luce le palesi irragionevolezza e ingiustificata disparità di trattamento per casi affini introdotte nel sistema in conseguenza dell'interpretazione esaminata.

Poiché infatti la Corte di cassazione ha fornito l'interpretazione considerata solo relativamente alla declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio per insufficiente enunciazione del fatto (essendo questo il caso specifico di cui ha dovuto occuparsi) senza minimamente incidere sul certamente esistente potere-dovere del pretore di dichiarare anche d'ufficio le altre nullità assolute e/o intermedie del decreto di citazione a giudizio attinenti all'imputazione e previste dal combinato disposto dei commi primo lett. C) e secondo dell'art. 555 del c.p.p. (omessa enunciazione del fatto, mancata o insufficiente enunciazione delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, mancata o insufficiente indicazione degli artt. di legge), si è di fronte all'assurdo logico e giuridico per cui il pretore può dichiarare anche d'ufficio la nullità assoluta e/o intermedia del decreto di citazione per tutte le cause appena elencate, mentre non può dichiarare quando ritenga insufficiente l'enunciazione del fatto, ipotesi certamente più grave e più lesiva dei diritti difensivi dell'imputato di quella in cui siano insufficienti l'enunciazione delle aggravanti o l'indicazione degli artt. di legge.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Sollecata la sopra esposta questione di legittimità costituzionale;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Manda inoltre alla cancelleria per le notifiche e le comunicazioni di legge.

Moncalieri, addì 30 aprile 1993

Il pretore: PIETRINI

93C0703

N. 356

*Ordinanza emessa il 10 maggio 1993 dal Pretore di Lucca
nel procedimento civile vertente tra Del Seppia Walter e I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti - Incompatibilità della prosecuzione volontaria con l'iscrizione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nelle gestioni speciali dei liberi professionisti (fattispecie: lavoratore dipendente del comune di Viareggio successivamente iscrittosi alla Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori) - Non operatività del divieto nei confronti degli assicurati che alla data di pubblicazione della norma impugnata siano autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore alla data stessa - Mancata previsione della non operatività del divieto in questione anche in casi di ritardo del trasferimento dei contributi (nella specie: dal Ministero del tesoro all'I.N.P.S. dei contributi maturati presso la C.P.D.E.L.) - Irrazionalità ed incidenza sui principi della tutela del lavoro, della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata e dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 35/1960 e 243/1976.

(Legge 18 febbraio 1983, n. 47, art. 3, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, 35, 36 e 38).

IL PRETORE

Inscioglimento della riserva di cui al verbale che precede

O S S E R V A

Il ricorrente, dopo aver lavorato alle dipendenze del comune di Viareggio fino al 31 gennaio 1958 con anzianità contributiva di circa 12 anni, richiede nei confronti dell'Inps l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dopo aver ricevuto notizia circa l'avvenuto trasferimento presso l'Inps, in applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, dei contributi a suo tempo versati presso la CPDEL;

l'Inps ha negato la richiesta autorizzazione invocando l'art. 3 della legge 18 febbraio 1983, n. 47, ove è prevista l'incompatibilità della prosecuzione volontaria con l'iscrizione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi o nelle gestioni previdenziali dei liberi professionisti (il ricorrente infatti risulta iscritto alla Cassa previdenziale degli avvocati e procuratori legali);

il ricorrente ha quindi sollevato una duplice questione di legittimità costituzionale del cit. art. 3 della legge n. 47/1983 in relazione sia al primo che al secondo comma di detta disposizione;

la prima questione prospettata, oltre che essere rilevante, non appare manifestamente infondata.

Sull'incompatibilità prevista dal 1° comma, art. 3, della legge 18 febbraio 1983, n. 47, si possono seriamente sollevare dubbi di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 35, 36 e 38 della Costituzione, sulla tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, sulla tutela della retribuzione e sulla sua conseguente valorizzazione e tutela a fini previdenziali.

La Corte costituzionale, già con sentenza n. 35 del 1960, segnalava la particolare evoluzione legislativa della contribuzione volontaria e, in particolare, il favore dell'ordinamento giuridico verso la libera previdenza del cittadino che, di per sé, non può tollerare ingiustificate restrizioni o limitazioni.

La Corte, nel dichiarare incostituzionale l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui vietava la contribuzione volontaria per i periodi di contemporanea iscrizione ad altre forme di previdenza, ha messo in evidenza l'infondatezza di un preteso principio giuridico di divieto circa la coesistenza per lo stesso rapporto di lavoro di due contribuzioni previdenziali.

Infatti, da tale principio si può solo desumere «che non possono coesistere per lo stesso rapporto di lavoro due assicurazioni obbligatorie, e non già che sia vietata la prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale contemporaneamente ad altra assicurazione obbligatoria» (così Corte costituzionale cit.).

È evidente infatti che una cosa è avere una doppia contribuzione obbligatoria per lo stesso periodo, mentre altra cosa è lasciare alla libera previdenza del cittadino la possibilità — peraltro a suo integrale onere economico — di integrare i contributi versati per una precedente sua attività lavorativa anche se poi seguita da altro tipo di contribuzione presso diverse casse, come nel caso di specie (il ricorrente, infatti, dopo aver cessato nel 1958 la sua attività alle dipendenze del comune di Viareggio, si iscrisse presso la cassa previdenziale degli avvocati e procuratori).

Ciò è tanto vero che i medesimi principi sono stati successivamente sostenuti da Corte costituzionale 20 dicembre 1976, n. 243, con la quale, ancora una volta, sono stati espunti dall'ordinamento i reiterati tentativi del legislatore di porre ingiustificate incompatibilità alla prosecuzione volontaria.

Con detta più recente pronuncia, infatti, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432 (che disciplina per l'appunto l'istituto della contribuzione volontaria) nella parte in cui poneva il divieto per detta contribuzione nei confronti di coloro che risultassero contemporaneamente iscritti alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

Anche in tal caso la Corte costituzionale ha ritenuto irragionevole ed ingiustificato il divieto posto alla contribuzione volontaria, posto il carattere di pieno favore che l'ordinamento deve ricorrere a siffatto istituto.

Ciò nonostante, il più recente legislatore, con la denunciata norma di cui all'art. 3, primo comma della legge n. 47/1983, ha surrettiziamente reintrodotta nell'ordinamento giuridico la medesima norma già espunta con la citata pronuncia della Corte costituzionale. Infatti, il primo comma del citato art. 3 ha in pratica riproposto lo stesso divieto prima censurato, estendendolo addirittura anche ai liberi professionisti.

È ben vero che ora il rinnovato divieto è stato posto sulla base di una legge di riordino del sistema previdenziale della contribuzione volontaria, mentre il precedente divieto, in quanto contenuto in una legge delegata, doveva rispettare i criteri guida della legge di delegazione, sul punto alquanto ambigua ed imprecisa, ma è anche vero che di per sé la contribuzione volontaria non può subire le predette limitazioni, a pena di incidere sui ricordati precetti costituzionali.

Parte ricorrente dubita anche della legittimità costituzionale del secondo comma, art. 3 cit.

Anche tale questione può dirsi non manifestamente infondata. Con detta norma si pone una deroga al divieto per gli iscritti ad altre casse a condizione che, nel frattempo, cioè sino alla data di entrata in vigore della nuova legge, vi sia stata la relativa autorizzazione alla contribuzione volontaria.

Detta norma, pur astrattamente ragionevole sul piano del passaggio da una disciplina ad un'altra, si porrebbe però in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, e quindi con il principio di eguaglianza tra i cittadini, se interpretata meccanicamente nel senso di escludere comunque il cittadino dalla contribuzione volontaria anche nel caso in cui, come nella fattispecie, la pur possibile autorizzazione alla data di entrata in vigore della legge non poteva esser data per il mancato trasferimento dal Ministero del tesoro all'Inps dei precedenti contributi maturati presso la Cpdel.

Il ricorrente, come detto in precedenza, ha avuto comunicazione formale di detto avvenuto trasferimento con ben trenta anni di ritardo rispetto al 1958, e cioè in data 11 agosto 1989.

È chiaro quindi che se alla data di entrata in vigore della nuova disciplina (1983) non vi è stata un'autorizzazione alla contribuzione volontaria da parte dell'Inps (tale cioè da far rientrare il ricorrente nella deroga di cui al citato art. 3, secondo comma) ciò è dipeso solo da un ritardo burocratico in relazione ad un'operazione dovuta *ex lege* n. 322/1958, anche a tener conto dell'art. 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La stessa legge sulla contribuzione volontaria prevede espressamente che il tempo occorrente per il trasferimento dei contributi *ex lege* n. 322/1958 non deve poter essere ostativo per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria. L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971 prevede infatti, che ai fini dell'accertamento dei requisiti necessari alla prosecuzione volontaria non si deve tener conto dei periodi intercorrenti tra la data cui si riferisce l'ultimo dei contributi trasferiti all'a.g.o. da un altro fondo di previdenza, in applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, e la data di notifica all'interessato dell'effettivo trasferimento dei contributi stessi».

Il che significa che il legislatore da una parte ha inteso «neutralizzare» gli effetti negativi dei ritardi burocratici ai fini dell'accesso alla contribuzione volontaria (art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432 cit.), mentre dall'altra parte, nel porre il divieto per i liberi professionisti, non ha più espressamente «neutralizzato» detti effetti, avendo semplicemente dato il via libera alla contribuzione volontaria per coloro che, alla data del 1983, erano già stati autorizzati dall'Inps alla predetta contribuzione.

Una simile discrasia pare quindi incorrere nella denunciata censura di legittimità costituzionale in relazione all'art. 3 della Costituzione, per aver il legislatore irragionevolmente attribuito due valenze completamente diverse e contrapposte allo stesso fenomeno relativo al ritardo nei tempi di trasferimento dei contributi: una valenza positiva e di vantaggio per il contribuente ai fini dell'accesso in via generale alla contribuzione volontaria (cfr. art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432), ed una valenza invece di segno esattamente opposto e di sfavore con l'avvento del divieto posto alla contribuzione volontaria dei liberi professionisti (art. 3, secondo comma, della legge n. 47/1983).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il giudizio in corso iscritto al n. 2768/92 r.g. pendente innanzi a quest'ufficio tra Del Seppia Walter e Inps;

Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 18 febbraio 1983, n. 47, per contrasto con gli articoli 35, 36 e 38 della Costituzione, nonché dell'art. 3, secondo comma, della legge sopra citata per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Ordina: 1) la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 2) la notifica, a cura della cancelleria, della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri; 3) la comunicazione del presente provvedimento al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Lucca, addì 10 maggio 1993

Il pretore: (firma illeggibile)

n. 357

Ordinanza emessa il 27 aprile 1993 dal tribunale di Pinerolo, sul ricorso proposto da Borgarello Marcello nella procedura fallimentare a carico della S.a.s. Nube d'Argento di Raffa Caterina e C.

Fallimento - Curatore fallimentare - Ipotesi di mancanza o insufficienza di attivo - Compenso - Omessa previsione che sia posto a carico dell'erario - Disparità di trattamento rispetto agli avvocati e procuratori che difendono i non abbienti nonché tra curatori a seconda della presenza o meno di attivo - Lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 91).

(Cost., artt. 3 e 97, primo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella procedura fallimentare n. 1/89 r.g. fall. a carico della S.a.s. Nube d'Argento di Raffa Caterina e C. con sede in Sestriere e della socia illimitatamente responsabile Raffa Caterina, nata a Rho il 26 novembre 1958;

Visto il ricorso in data 15 marzo 1993 con cui il curatore fallimentare rag. Marcello Borgarello ha chiesto disporsi il rimborso delle spese di procedura da lui anticipate e la liquidazione del compenso spettantegli a norma dell'art. 39 r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Atteso che nella predetta procedura fallimentare vi è totale mancanza di attivo, per cui non è possibile effettuare il pagamento di quanto spettante al curatore mediante prelievo dall'attivo realizzato a norma dell'art. 111, n. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Atteso che, in precedenti analoghi casi, questo tribunale aveva ritenuto applicabile il disposto dell'art. 91, primo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e stabilito così che la somma occorrente per il rimborso delle spese ed il pagamento del compenso al curatore venisse anticipata dall'erario, ma che tale interpretazione è stata contestata dal servizio ispettivo del Ministero di grazia e giustizia siccome contraria a quella adottata dal medesimo Ministero con nota della direz. gen. affari civili, ufficio IV n. 4/1674/61 del 3 luglio 1972, secondo cui il divieto di anticipazione da parte dell'erario del compenso per il curatore fallimentare trarrebbe origine dal r.d. 6 dicembre 1865, n. 2627 e troverebbe conferma negli artt. 16, quarto comma, e 40 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, siccome prevedenti l'anticipazione da parte dell'erario delle spese occorrenti per la procedura fallimentare, nonché — nelle cause riguardanti persone ammesse al gratuito patrocinio — degli onorari del procuratore, dell'avvocato e del patrocinatore, senza che sia fatta menzione del curatore fallimentare;

Atteso che la citata interpretazione ministeriale, pur non avendo di per sé carattere vincolante, riveste particolare importanza nel caso in esame, giacché apre la strada alla richiesta di rimborso di ciò che l'erario abbia a pagare in esecuzione di provvedimenti giudiziari disponenti l'anticipazione da parte dell'erario in favore del curatore ovvero impedisce tale pagamento, il tutto con negativa incidenza sul funzionamento dell'amministrazione giudiziaria in materia di servizi la cui organizzazione e funzionamento sono attribuiti dall'art. 110 della Costituzione alla competenza del relativo Ministero, con obbligo costituzionalmente stabilito dall'art. 97, primo comma, della Costituzione di assicurare il «buon andamento»;

Atteso inoltre che appare non manifestamente infondato il contrasto col principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione degli artt. 91 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e 40 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, se interpretati nel senso che nelle procedure fallimentari l'anticipazione delle spese da parte dell'erario debba avvenire secondo le modalità stabilite per il gratuito patrocinio, e quindi con esclusione del compenso spettante al curatore fallimentare, non ravvisandosi sussistere concrete ragioni che possano giustificare un diverso trattamento di questo ultimo rispetto ai procuratori ed avvocati, per i quali è prevista l'anticipazione degli onorari da parte dell'erario nelle cause riguardanti persone ammesse al gratuito patrocinio;

Atteso che l'obbligatorietà di assolvere l'incarico per gli avvocati ed i procuratori nominati d'ufficio a chi è stato ammesso al gratuito patrocinio ex art. 30 dicembre 1923, n. 3282, e la facoltativa accettazione della nomina da parte del curatore fallimentare non paiono sufficienti a giustificare una diversa conclusione circa l'uguaglianza delle posizioni di costoro sotto il profilo retributivo, giacché si tratta di uffici che non sono per loro natura gratuiti e che il principio del buon andamento dell'amministrazione stabilito dall'art. 97, primo comma della Costituzione impone vengano conferiti alle persone ritenute maggiormente idonee al loro assolvimento, senza che la previsione di non poter avere alcun

compenso per la mancanza di attivo induca alla non accettazione della nomina a curatore fallimentare e, in casi limite, sia addirittura impossibile reperire una persona che accetti tale nomina, ovvero si debba ricorrere ad espedienti nella scelta dei curatori con pratico condizionamento della loro nomina al fatto che l'accettino anche nelle procedure prive di attivo per una sorta di anomala compensazione del danno in dette procedure subendo con l'utile nelle altre ottenibile, oltre ad esservi comunque un'ingiustificata disparità di trattamento tra i curatori a seconda della presenza o meno di attivo;

Atteso che la questione della legittimità costituzionale dell'art. 91 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, riveste palese rilevanza nel caso in esame (stante la totale mancanza di attivo) e che non può venire superata nel senso di interpretare la norma come prevedente l'anticipazione da parte dell'erario del compenso al curatore fallimentare nel caso di mancanza od insufficienza di attivo, in quanto tale interpretazione — oltre ad essere respinta dal Ministero di grazia e giustizia — è contestata in giurisprudenza e non trova conforto neppure nella sentenza della Corte costituzionale n. 302 del 22 novembre 1985 che ha respinto l'eccezione di legittimità costituzionale della predetta norma, sollevata però con riferimento ad altre disposizioni della Costituzione (artt. 23 e 36), per cui si reputa giustificato riproporre la questione stessa all'esame della Corte costituzionale;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non prevede che il compenso del curatore fallimentare sia posto a carico dell'erario in caso di mancanza o di insufficienza di attivo, con riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione, dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per la decisione della predetta questione;

Sospende il procedimento di liquidazione del compenso al curatore e dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al curatore rag. Marcello Borgarello ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Pinerolo, addì 27 aprile 1993

Il presidente: EULA

93C0705

N. 358

Ordinanza emessa il 15 luglio-18 novembre 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 giugno 1993) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Summaria Katia ed altri contro Ministero di grazia e giustizia ed altro.

Magistratura - Uditore giudiziario, già referendario parlamentare del Senato della Repubblica - Attribuzione di trattamento economico *ad personam* superiore a quello spettantegli come magistrato, per diritto al computo del maturato economico della precedente carriera - Richiesta di allineamento stipendiale di magistrati di pari o maggiore anzianità - *Ius superveniens* e norma di interpretazione autentica - Divieto di adozione di provvedimenti di allineamento stipendiale «ancorché aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992» - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale contro atti della pubblica amministrazione - Inibizione *ex lege* del potere-dovere di tener conto della legislazione vigente al momento della domanda, nonché al momento in cui si sono verificati i presupposti su cui si fonda la stessa - Discriminazione tra situazioni identiche imposta con forza retroattiva - Irragionevole eccesso di potere legislativo - Violazione del principio di unicità della giurisdizione e di uniformità di trattamento fra magistrati.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, sesto comma, convertito in legge 18 novembre 1992, n. 272, art. 2, quarto comma; d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., artt. 3, 36, 73, 97, 101, 108 e 113).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente decisione sui ricorsi:

n. 1324/1992 proposta da: Katia Summaria, Salvatore Vitello, Michele Di Mauro, Massimo Moriconi, Piero De Crescenzo, Laura Longo, Daniela Canepa, Marcello Pacini, Bruno Capponi, Vincenzo Barbieri, Anna Passannanti,

Renato Preziosi, Giuseppe Di Salvo, Sergio Pannunzio, Anna Battisti, Salvatore Cirignotta, Francesco Nitto Palma, Luisanna Figliolia, Emilio Pocci, Massimo D'Ambrosio, Daniela Blasutto, Eleonora Lombardi, Carlo Maria Zampi, Francesco Scavo, Roberto Ghiron, Angelo Matteo Soggi, Teresa Franca Stella Giardino, Anna Mantovani, Barbara Mazzullo, Mario Pinelli, Camillo Romandini, Claudio Cicchella, Maria Vulpio, Rosanna Scirè Risichella, Mario Fresa, Pietro Ferrante, Giulio Romano, Silvio Magrini Alunno, Mario Rosario Ciancio, Giovanni Berti Marini, Maurizio Maselli, Fabio Massimo Gallo, Enrica D'Antonio, Giovanni Cannella, Rosalia Floris, Amelia Torrice, Elisabetta Mariani, Luigi Pecora, Maria Luisa Rossi, Paolo Cocchia, Rosa Scotto Di Carlo, Domenico Introcaso, Anna Maria Franchini, Maria Rosaria Minutolo, Lucio Bochicchio, Giovanni Buonomo, Mariagiulia De Marco, Silvana Maria Arbia, Carla Menichetti, Rossana Brancaccio, Roberto Centaro, Aldo Giubilaro, Antonio Oricchio, Giovanni Mammone, Ernesto Stajano, Diego Mattelini, Carlo Maria Pellicano, Antonio D'Amato, Claudio Marassi, Giuseppe Pagliani, Ettore Pedicini, Roberto Urgese, Enzo Vincenti, Stefano Cardinali, Bruno Scicchitano, Vincenzo Gaetano Capozza, Alfredo Matteo Sacco, Antonella Capri, Antonino La Malfa, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Di Gioia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, piazza Mazzini n. 27;

n. 1492/1992 proposto da: Piera Vipiana, Rosa Alba Recupido, Emilio Gatti, Maria Margherita Zuccolini, Alberto Landolfi, Massimo Cusatti, Giovanni Zerilli, Marina Aicardi, Paola D'Ovidio, Massimo Caiazzo e Cristina Dagnino;

n. 1493/1992 proposto da: Isabella Silva, Donatella Aschero, Patrizia Petruzzello, Vittorio Miniati Ranjeri, Enrico Zucca, Giampiero Cavatorta, Anna Lucia Mussa Ivaldi Vercelli, Maria Califano, Giuseppe Dagnino, Alessandra Scarzella, Marco Panicucci, Sergio Merlo, Maria Gavina Meloni, Maria Teresa Rubini, Daniela Faraggi, Cinzia Casanova, Angela Latella, Mery De Luca, Alvaro Vigotti, Glauco Gandolfo, Marcello Castiglione, Alessandro Barenghi, Maria Franca Borzone, Silvia Carpanini, Federico Augusto Mazza, Roberto Settembre, Rosa Maria Di Virgilio, Marina Maistrello, Franca Maganza, Massimo Todella, Annaleila Dello Preite, Franca Oliva, Francesco Mazza Galanti, Giuseppe Orio, Cesare Proto, Renato Delucchi;

n. 1494/1992 proposto da: Maurizio De Matteis, Pietro Lamberti, Silvana Oronzo, Francesca Nanni e Paola Calleri;

n. 1495/1992 proposto da: Giovanni Sgambati, Alberto Cardino, Maria Cristina Failla, Maurizio Caporuscio, Bruno Giardina, Francesco Sorrentino, Pasqualina Fortunato, Marina Orsini, Michele Fornaciari, Paola Ghinoy e Laura Rotolo;

n. 1496/1992 proposto da: Elisabetta Vidali, Adriano Patti, Marcello Bruno e Filippo Gebbia, tutti rappresentati e difesi dagli avv. ti Giovanni Di Gioia e Maria Grazia Lanero ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, piazza Mazzini n. 27; contro il Ministero di grazia e giustizia, in persona del Ministro in carica; il Ministero del tesoro, in persona del Ministro in carica; per ottenere la declaratoria del loro diritto all'attribuzione dello stesso trattamento economico corrisposto al collega dott. Francesco Esposito, nominato uditore giudiziario con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1989. Con condanna delle amministrazioni al pagamento, in favore dei ricorrenti, di tutte le differenze retributive verificatesi a decorrere dal 25 febbraio 1989, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme rivalutate, interessi riferiti agli importi dovuti al lordo sia delle ritenute fiscali che di quelle previdenziali ed esenti essi stessi da tali ritenute;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avvocatura generale dello Stato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 15 luglio 1992 la relazione del consigliere Goffredo Zaccardi e udito, altresì, l'avv. Marzano per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Cingolo per l'amministrazione resistente.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

I ricorrenti, appartenenti alla magistratura ordinaria con la qualifica di magistrato di tribunale, sono stati assunti in data anteriore al 25 febbraio 1989.

Il loro trattamento economico è stato determinato in base ai criteri stabiliti dalla legge n. 425 del 6 agosto 1984.

Con provvedimento del Ministero di grazia e giustizia in data 24 aprile 1989 (pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 16 del 31 agosto 1990) al dr. Antonio Francesco Esposito — uditore giudiziario in tirocinio presso il tribunale di Roma (nominato con d.m. del 25 febbraio 1989) già referendario parlamentare del Senato della Repubblica con la retribuzione annua lorda di L. 54.530.000 — è stato attribuito lo stipendio annuo lordo di L. 54.951.403 nonché, al compimento di sei mesi, lo stipendio annuo lordo di L. 55.425.000.

L'attribuzione di tale trattamento economico è stata determinata dal riconoscimento, in favore del dott. Esposito, del diritto al computo del maturato economico nella precedente carriera sin dall'inizio del periodo di tirocinio da uditore giudiziario.

Va evidenziato che, in virtù dei successivi aumenti stipendiali derivanti dalle previsioni della citata legge n. 425 del 1984, a decorrere dal 1° gennaio 1991 al dott. Esposito è stato attribuito lo stipendio annuo lordo di L. 77.820.832.

Il trattamento economico attribuito al dott. Antonio Francesco Esposito dal 25 febbraio 1989 notevolmente superiore a quello corrisposto, nel medesimo periodo, ai ricorrenti nonostante che il dott. Esposito abbia minore anzianità di servizio e di qualifica rispetto ad essi.

Onde evitare tale ingiustificata disparità di trattamento i ricorrenti hanno richiesto al Ministero di grazia e giustizia di attribuire loro a decorrere dal 25 febbraio 1989, mediante il cosiddetto allineamento stipendiale, il medesimo trattamento economico riconosciuto al dott. Antonio Francesco Esposito.

Le loro richieste sono rimaste, però, senza esito alcuno e, quindi, in tale situazione i Magistrati ordinari indicati in epigrafe hanno presentato ricorso a questo tribunale amministrativo regionale per la tutela dei loro diritti patrimoniali, fondata sul seguente articolato motivo che si riporta testualmente:

«violazione della legge n. 27 del 1981, della legge n. 869 del 20 novembre 1982, della legge n. 425 del 1984 e dei principi generali vigenti in materia, in relazione agli artt. 3, 36, 101 e segg. della Costituzione. Eccesso di potere per illogicità, omessa valutazione di presupposti, disparità di trattamento, contraddittorietà, ingiustizia manifesta».

L'unitarietà dell'esercizio della funzione giurisdizionale è stabilita, in modo inequivoco, dagli artt. 101 e segg. della Costituzione.

In applicazione di tale principio costituzionale il legislatore ha sempre stabilito un'assoluta equiparazione del trattamento economico dei Magistrati a parità di funzioni.

La circostanza è stata espressamente riconosciuta dalla decisione dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 27 del 1983, la quale ha esaminato in modo ampio ed approfondito la disciplina del trattamento economico dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili: «Tale identità di trattamento economico a parità di qualifica-funzione sembra dunque trovare solido fondamento negli stessi principi costituzionali relativi all'unitarietà funzionale della giurisdizione nonché, di riflesso, nel principio di eguaglianza e di collegamento tra retribuzione e qualità (oltre che quantità) dell'opera prestata. Se egualmente delicata e importante è la funzione e la sua rilevanza sociale, se pari è — almeno mediamente — il livello di preparazione professionale che si deve possedere all'inizio e successivamente ampliare ed affinare, pari ha da essere anche il trattamento economico».

Proprio per questo l'ordine giudiziario è stato articolato in qualifiche funzionali con progressione economica automatica per anzianità senza demerito, al fine di evitare il formarsi di una qualsiasi differenziazione economica non strettamente collegata all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Va evidenziato che sia le precedenti leggi, sia la legge n. 125 del 1984 non giustificano per i magistrati ordinari differenze retributive collegate a periodi di servizio antecedenti la nomina.

Infatti per la partecipazione al concorso per la nomina ad uditore giudiziario (che costituisce la qualifica temporanea e preliminare per la definitiva immissione nell'ordine giudiziario, attuata con la promozione a magistrato di tribunale secondo le forme previste dagli artt. 1 e segg. della legge n. 97 del 1979) è richiesto semplicemente, oltre ad una certa età, il possesso della laurea in giurisprudenza.

La natura di concorso di primo grado, nel quale i servizi pregressi non costituiscono requisiti di ammissione, preclude di introdurre differenziazioni retributive legate a precedenti esperienze.

L'attribuzione al dott. Antonio Francesco Esposito di un trattamento economico superiore a quello dei magistrati ordinari che, come i ricorrenti, hanno una maggiore anzianità di carriera e di qualifica, viola pertanto i suddetti principi e le citate norme.

Una volta riconosciuto al dott. Esposito un trattamento economico superiore derivante dalla conservazione del maturato economico nella precedente carriera, l'amministrazione era obbligata ad adeguare il trattamento economico dei ricorrenti mediante lo strumento del cosiddetto allineamento stipendiale.

Esso infatti — desunto dall'art. 4, terzo comma, seconda parte, del d.l. 27 settembre 1982, n. 681, come modificato dalla legge di conversione 20 novembre 1982, n. 869, del seguente tenore: «Al personale con stipendio inferiore a quello spettante al collega con pari o minore anzianità di servizio, ma promosso successivamente, è attribuito lo stipendio di quest'ultimo» — costituisce rimedio di carattere generale volto a far rispettare l'imprescindibile canone del pari trattamento a parità di funzione, nella specie più volte evidenziato dalla giurisprudenza e, in particolare, dalla decisione n. 27 del 1983.

Le regole (immutabili per la loro obiettività ed imparzialità) dell'eguaglianza, equità e proporzionalità — desumibili anche dagli artt. 3 e 36 della Costituzione — precludono di attribuire trattamento economico diversificato a posizioni soggettive parificate sia dalla carta costituzionale che da tutte le leggi intervenute in materia.

Nessuna rilevanza preclusiva ha, rispetto alla domanda avanzata con il presente ricorso, l'art. 1 della legge n. 265 dell'8 agosto 1991 (con la quale sono state emanate nuove disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato).

Anzitutto perché la norma ribadisce e salvaguarda «la parità di trattamento retributivo riconosciuta dalle vigenti disposizioni nell'ambito dell'ordine di appartenenza».

Orbene non vi è dubbio che per i magistrati ordinari le vigenti disposizioni prescrivono la parità di trattamento economico per coloro che rivestono la qualifica di magistrato di tribunale con pari anzianità.

In secondo luogo perché la norma prevede espressamente l'applicabilità nei confronti del personale di magistratura dell'allineamento stipendiale di cui all'art. 4 della legge n. 869 del 1982.

Inoltre la norma fa salva, proprio ai fini dell'allineamento stipendiale, la valutazione degli elementi retributivi derivanti dal servizio pregresso prestato nelle carriere dirigenziali dell'Amministrazione dello Stato o equiparate.

E non vi è dubbio che il servizio di referendario parlamentare del Senato della Repubblica svolto dal dott. Esposito sia equiparato a quello prestato nelle carriere dirigenziali dello Stato.

Del pari irrilevante è la disposizione dell'art. 1, terzo comma della legge n. 265 dell'8 agosto 1991, secondo cui gli eventuali trattamenti di maggior favore in godimento non sono applicabili per l'accesso a carriere di magistratura mediante concorso di primo grado.

Infatti tale disposizione, di carattere innovativo, non incide sulla posizione acquisita dal dott. Esposito e, quindi, sul diritto dei ricorrenti ad ottenere l'allineamento del loro trattamento stipendiale.

L'unica disposizione dell'art. 1 della legge n. 265 del 1991 di carattere interpretativo e, quindi, con efficacia retroattiva è quella di cui al quarto comma: «Per importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza, di cui all'art. 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, deve intendersi l'incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella posizione di provenienza».

Proprio per questo solo in relazione ad essa il successivo sesto comma prevede il riassorbimento degli eventuali maggiori trattamenti attribuiti, conseguenti ad interpretazioni difformi: «Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazione difforme da quelle stabilite dal quarto comma, sono conservati *ad personam* e sono riassorbiti con la norma progressione economica e di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza».

L'avvocatura generale dello Stato si è costituita per resistere al ricorso osservando:

a) in primo luogo che il trattamento economico del dott. Esposito conservato *ad personam* al momento dell'accesso nei ruoli della magistratura per evitare una non consentita *reformatio in pejus* non è suscettibile di alcuna generalizzazione essendo pacificamente ancorato ad una situazione di carriera pregressa del tutto peculiare;

b) In secondo luogo che la legge 8 agosto 1991, n. 265, ha carattere interpretativo e, quindi, essendo retroattiva si applica al caso di specie. L'art. 1, primo e terzo comma, della legge n. 265/1991 esclude che il trattamento spettante ai funzionari del Senato e ad essi conservato al momento di accesso alla magistratura possa essere fonte di allineamento stipendiale: si tratta di un beneficio strettamente personale né il funzionario del Senato è equiparabile al dirigente dello Stato (primo comma); in ogni caso il «c.d. allineamento esterno» è escluso per l'accesso a carriere di magistratura con concorso di primo grado (terzo comma) ed anche, pertanto, per la magistratura ordinaria;

c) in terzo luogo che, anche a non voler considerare la legge n. 265/1991, secondo l'ordinamento previgente l'allineamento stipendiale è stato riconosciuto solo per riparare alle situazioni di scavalco retributivo dovuto al trascinarsi della anzianità pregressa nell'ambito degli appartenenti ad un unico ruolo organico ovvero per le carriere cui si accede con concorso di secondo grado con esclusione invece, i casi in cui la differenza stipendiale sia dovuta a voci del tutto particolari prive dei requisiti di generalità ed univocità.

La causa discussa all'udienza del 15 luglio 1992 è stata oggetto di decisione riservata e nuovamente portata in camera di consiglio per lo scioglimento della riserva in data 18 novembre 1992.

DIRITTO

1. — È utile premettere, preliminarmente, che l'intervento del decreto-legge n. 333 dell'11 luglio 1992, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 162 dell'undici luglio 1992, aveva indotto il collegio a riservare la decisione per valutare gli effetti della abrogazione disposta con l'art. 2, quarto comma di detto decreto-legge, di alcune disposizioni del sistema previdente che riconoscevano il c.d. allineamento stipendiale.

Segnatamente della disposizione di base su cui si era articolata una copiosa giurisprudenza — l'art. 4, terzo comma, del d.-l. 27 settembre 1982, n. 681, convertito dalla legge 20 novembre 1982, n. 869 — e delle norme che avevano esteso il principio al personale militare, a quello dei Corpi di Polizia ed a quello dell'amministrazione civile dell'interno. Era rimasta, invece, formalmente indenne la legge 8 agosto 1991 n. 265 che aveva disciplinato l'istituto in parola con riguardo al personale di magistratura.

Successivamente il decreto-legge suddetto è stato convertito in legge con legge 8 agosto 1992, n. 359, ed, inoltre, con il decreto-legge n. 784 del 19 settembre 1992 — pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 19 settembre 1992, n. 221, e convertito dalla legge n. 272 del 18 novembre 1992 — è stata dettata una norma — art. 7, sesto comma, del citato decreto-legge — secondo cui l'art. 2, quarto comma, del decreto-legge n. 333/1992 «va interpretato nel senso che dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge non possono essere più adottati provvedimenti di allineamento stipendiale, ancorché aventi effetti anteriori all'undici luglio 1992».

2. — Appare necessario ora puntualizzare che il collegio al momento della decisione della causa, fissata per il 18 novembre 1992, non poteva prescindere dalla normativa sopravvenuta ed, in particolare, della disposizione dell'art. 7, sesto comma, del d.-l. n. 384/1992 che, come si è accennato preclude la possibilità di pronunciare una statuizione che riconosca l'allineamento stipendiale con effetti anteriori all'undici luglio 1992, come appunto sarebbe necessario con riguardo al caso di specie. Ciò si osserva in punto di rilevanza della questione di illegittimità costituzionale della disposizione ricordata.

3. — Ritiene, in effetti, il collegio non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 7, sesto comma, del d.-l. n. 384/1992, che viene posta d'ufficio da questo giudice.

A) Un primo profilo attiene al possibile contrasto delle norme in questione con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

L'art. 7, sesto comma, del d.-l. n. 381/1992 inibisce al giudice amministrativo la pronuncia anche su questioni già sottoposte al suo giudizio ed in ciò può ravvisarsi sia la violazione del diritto di difesa (24 della Costituzione), che del principio sancito dall'art. 113 della Costituzione, secondo cui contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale di posizioni soggettive, sia di diritto perfetto che di interesse legittimo.

In particolare emerge il contrasto con il secondo comma dell'art. 113 laddove si precisa che la tutela giurisdizionale non può essere limitata «per determinate categorie di atti», con il che si intende evitare che il legislatore possa resecare da rapporti giuridici complessi ed articolati aree nelle quali è esclusa la tutela giurisdizionale.

Nel caso in esame un aspetto specifico del trattamento economico dei ricorrenti sul quale verte il presente giudizio, l'accertamento del diritto all'allineamento stipendiale, nei confronti di un collega che è entrato in magistratura provenendo dal ruolo dei funzionari del Senato della Repubblica disciplinato fino all'entrata in vigore del d.-l. n. 333/1992 dalle disposizioni abrogate con l'art. 7, quarto comma, di detto decreto e dalla legge 8 agosto 1991 n. 265 viene sottratto alla pronuncia del giudice con un meccanismo invero inconsueto, di interpretazione autentica di una disposizione abrogativa di alcune disposizioni, il cui contenuto essenziale è però quello di impedire una pronuncia di accoglimento della domanda dei ricorrenti con possibile violazione delle norme costituzionali suindicate.

B) Emerge alla stregua di queste prime considerazioni, ed avendo riguardo non già alla posizione dei ricorrenti, ma ai poteri del giudice un secondo profilo di illegittimità costituzionale in termini di contrasto con gli artt. 3, 101 e 102 della Costituzione. Il giudice viene privato del potere di pronunciare, sia in positivo che in negativo, sulla domanda dei ricorrenti e gli è inibito di tener conto della legislazione vigente al momento di presentazione del ricorso ed al momento in cui si sono verificati i presupposti sui quali la domanda si fonda (ingresso in magistratura del dott. Esposito e riconoscimento a quest'ultimo *ad personam* del trattamento goduto quale referendario del Senato della Repubblica).

L'indipendenza, l'autonomia e la pienezza della giurisdizione amministrativa possono essere incise da prescrizioni specifiche del legislatore dirette non già a disciplinare *ex novo* o anche con effetto retroattivo determinate situazioni o rapporti ma aventi, invece, la funzione di elidere indirizzi giurisprudenziali manifestatisi in ambiti specifici della propria competenza giurisdizionale.

C) Altro aspetto che si impone all'attenzione del collegio è quello della incisione nei confronti dei ricorrenti di posizione di «diritto quesito» con riguardo alle quali (anche se è ben noto l'indirizzo del giudice delle leggi sulla configurabilità di leggi retroattive, sicché per tale aspetto la norma in esame non si presterebbe a censure di illegittimità costituzionale), che potrebbe rivolgersi, come nel caso in una discriminazione imposta con forma retroattiva. Questo profilo può determinare il contrasto con gli artt. 3 e 73 della Costituzione.

D) Si osserva ancora che può ravvisarsi un eccesso di potere legislativo — nel che si concreterebbe una violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione — nella disposizione qui considerata, se si ha riguardo alla assoluta mancanza di contenuto interpretativo della norma in esame. Con la stessa norma si dispone *tout count* che provvedimenti di allineamento stipendiale non potranno più essere resi, anche se riferiti a periodi anteriori alla norma di abrogazione delle disposizioni su cui erano fondati prima dell'undici luglio 1992, senza che sia possibile evincere in alcun modo quale sia la logica che ha condotto alla diversa interpretazione di norme contestualmente abrogate. Non si può, infatti, trascurare la circostanza che il carattere interpretativo dell'art. 7, sesto comma, del d.-l. n. 384/1992 ne fa retroagire gli effetti all'undici luglio 1992 non a data ancora anteriore.

E) Ritiene il collegio, peraltro, che il contenuto sostanziale della disciplina dettata con l'art. 2, quarto comma, del d.-l. n. 333/1992 — unitamente alla ricordata norma di interpretazione autentica non sia indenne da dubbi e perplessità di legittimità costituzionale.

Possono essere incisi, infatti, il principio della unicità della giurisdizione — sia pure con salvezza degli aspetti peculiari delle giurisdizioni speciali — e della necessità di uniformità di trattamento dei magistrati, a parità e corrispondenza di funzioni nella singola magistratura o, anche, in diverse magistrature.

Tale principio è stato sostenuto nel tempo sia dai giudici amministrativi che contabili ed ha trovato riconoscimento in più di una pronuncia significativa della Corte costituzionale, con l'ulteriore conseguenza che il trattamento economico dei magistrati — che è una delle condizioni di fatto idonee a garantirne la indipendenza ed autonomia — non può essere diversificato, nella sussistenza di eguali o corrispondenti condizioni di esercizio della funzione, senza ragioni valide ed effettive che trovino riscontro e giustificazione essenzialmente nell'esercizio della funzione giurisdizionale stessa.

Ciò in linea con gli artt. 3, 36 e 97 e 101 della Costituzione.

Il mantenimento di meccanismi di riconoscimento delle anzianità variegati e suscettibili di determinare — attraverso il «c.d. trascinamento» della anzianità pregressa — forti o sensibili differenze di retribuzione all'interno della singola magistratura ed, inoltre, il riconoscimento *ad personam* di trattamenti economici in godimento prima dell'accesso alla magistratura ordinaria (oggi escluso dall'art. 1, terzo comma, della legge n. 265/1991 con disposizione chiaramente innovativa e non applicabile ai ricorrenti), induce il collegio a ritenere che si muti così l'assetto istituzionale dato in precedenza a queste materie con principi affermati dalla Corte costituzionale e richiede una verifica di conformità ai principi e norme costituzionali soprarichiamati.

Questo profilo di illegittimità costituzionale coinvolge anche l'art. 2 quarto comma, del d.-l. n. 333/1992.

P. Q. M.

Sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, sesto comma, del d.-l. n. 384 del 19 settembre 1992, convertito dalla legge n. 272 del 18 novembre 1992 e dell'art. 2, quarto comma, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, per violazione degli artt. 3, 36, 73, 97, 101, 108 e 113 della Costituzione nei sensi di cui in motivazione;

Spese al definitivo;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 15 luglio ed il 18 novembre 1992.

Il presidente: SCHINAIA

Il consigliere: ZACCARDI

Il consigliere: RESTAINO

93C0706

N. 359

Ordinanza emessa il 25 gennaio 1993 dal pretore di Lecce, sezione distaccata di Campi Salentina, nel procedimento penale a carico di Grasso Nicola

Processo penale - Procedimento pretorile - Richiesta di rito abbreviato - Accertamento da parte del g.i.p. della diversità del fatto per come contestato nel decreto che dispone il giudizio - Conseguente impossibilità di decidere allo stato degli atti - Restituzione degli atti al p.m. - Successiva emissione di altro decreto di citazione con la nuova contestazione - Preclusione per l'imputato di richiedere il giudizio abbreviato - Lamentata disparità di trattamento rispetto ai procedimenti innanzi al tribunale con incidenza sul diritto di difesa - Violazione del principio di legalità della pena.

(C.P.P. 1988, artt. 562, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 13003/93 r.g. a carico di Grasso Nicola, nato il 9 gennaio 1964 a Campi Salentina ed ivi residente, imputato: *A)* del delitto di cui agli artt. 110 e 648 c.p. commesso in Squinzano il 21 luglio 1992; *B)* del delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn. 2 e 7 del c.p., commesso in Casalabate nella notte tra il 19 ed il 20 luglio 1992.

Visti gli atti del processo,

OSSERVA

Il 24 novembre 1992 il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Lecce emetteva nei confronti di Grasso Nicola decreto di citazione a giudizio per il delitto di cui agli artt. 110, 81 e 648 del c.p.

Entro quindici giorni dalla notificazione del decreto, l'imputato depositava nell'ufficio del pubblico ministero richiesta di giudizio abbreviato.

Il p. m., ricevuta detta richiesta, trasmetteva gli atti al giudice per le indagini preliminari e avvisava l'imputato ed il suo difensore della data fissata per l'udienza.

All'udienza dell'8 gennaio 1993 per il giudizio abbreviato, svoltasi in camera di consiglio, il giudice per le indagini preliminari, successivamente alla formulazione ed illustrazione delle conclusioni delle parti, ritenendo che il fatto fosse diverso da come descritto nel decreto che disponeva il giudizio, configurando il delitto di furto pluriaggravato e non di ricettazione con riferimento alla disponibilità dell'autovettura Lancia delta turbo HF targata KA W 1964, non potendo decidere «allo stato degli atti», li restituiva al pubblico ministero, il quale, per il disposto dell'art. 562 del c.p.p., contestualmente emetteva altro decreto di citazione a giudizio fissando l'udienza del 25 gennaio 1993 davanti a questo pretore. Con il nuovo decreto il p.m. modificava l'imputazione nel senso indicato nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari.

All'udienza dibattimentale, subito dopo compiuto l'accertamento della costituzione delle parti, il difensore dell'imputato, oltre a censurare di abnormità l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva restituito gli atti al pubblico ministero, nonché il conseguente decreto di citazione a giudizio emesso ai sensi dell'art. 562 del c.p.p., eccettava che, se per ipotesi fosse consentito al p.m. di formulare con il decreto di citazione a giudizio emesso ai sensi dell'art. 562 del c.p.p. l'imputazione per un «fatto diverso» da quello contestato con l'originario decreto di citazione innanzi al pretore, per espresso divieto normativo (art. 562, secondo comma, del c.p.p.) si priverebbe l'imputato della possibilità di richiedere il rito speciale del giudizio abbreviato (con la conseguente riduzione di un terzo della pena irroganda) in relazione ad un fatto-reato mai contestatogli in precedenza.

La questione veniva proposta dalla difesa sotto il profilo della abnormità del decreto di citazione a giudizio innanzi al pretore emesso nel caso di specie dal p.m. o della nullità di tale atto *ex art. 178, lett. c)* del c.p.p. per inosservanza del termine di comparizione fissato dall'art. 555, terzo comma del c.p.p.

Orbene, secondo l'impostazione accolta dal codice, nel procedimento pretorile (art. 560 del c.p.p.) lo svolgimento del giudizio abbreviato, sia precedente sia successivo all'emissione del decreto di citazione al giudizio pretorile, è disciplinato attraverso poche disposizioni (artt. 561 e 562 del c.p.p.), le quali, occorrendo, richiamano situazioni normative ordinarie per completare la descrizione della particolare procedura.

Dall'art. 562 del c.p.p., si ricava che il giudice, se ritiene di non potere decidere allo stato degli atti, li restituisce al pubblico ministero, il quale contestualmente emette decreto di citazione a giudizio davanti al pretore del dibattimento (privo delle indicazioni di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) dell'art. 555 del c.p.p.) fissando l'udienza per una data non successiva a venti giorni.

La trasformazione del rito da abbreviato in ordinario avviene, dunque, secondo un unico meccanismo senza distinguere se la richiesta di giudizio abbreviato sia stata presentata prima e dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio. Anche se presentata dopo, il pubblico ministero deve rinnovare il decreto di citazione a giudizio davanti al pretore, non solo per soddisfare l'esigenza formale di individuazione del particolare modo di procedere ma anche perché i tempi di svolgimento del giudizio abbreviato potrebbero non conciliarsi con la data dell'udienza dibattimentale fissata con l'originario decreto di citazione e con i termini per il compimento di determinati atti preliminari al dibattimento.

Quindi, non possono definirsi abnormi né l'ordinanza in data 8 gennaio 1993 del giudice per le indagini preliminari di restituzione al p.m. degli atti relativi al procedimento a carico di Grasso Nicola, né la contestuale emissione del nuovo decreto di citazione a giudizio perché non in contrasto con le previsioni di singole disposizioni di legge, né con l'intero sistema organico del codice di procedura penale.

Per le argomentazioni svolte, anche la eccepita nullità del decreto di citazione a giudizio per l'inosservanza del termine minimo per comparire previsto dall'art. 555, terzo comma del c.p.p. deve ritenersi insussistente avendolo il p.m. emesso nel rispetto delle forme e dei termini previsti dall'art. 562 del c.p.p. per semplificare al massimo la trasformazione del rito da abbreviato in ordinario, nell'intento di eliminare i tempi morti del passaggio degli atti dal giudice per le indagini preliminari all'ufficio del pubblico ministero.

Resta da valutare se nel parametro normativamente previsto dall'art. 562 del c.p.p. la non definibilità o meno del processo «allo stato degli atti» possa correlarsi alla diversità del fatto contestato rispetto a quello ritenuto dal giudice ovvero esclusivamente alla necessità di assumere o meno altri elementi probatori concernenti la ricostruzione storica del fatto e l'attribuibilità del reato all'imputato.

Tra i limiti previsti per questa particolare procedura l'art. 441 del c.p.p. introduce la non modificabilità dell'imputazione ai sensi dell'art. 423.

Ove si ritenesse che l'incontro della volontà delle parti, indispensabile per la praticabilità del giudizio abbreviato, vincolasse il giudice alla prospettazione dei fatti data dal pubblico ministero, siffatta situazione verrebbe in conflitto con l'art. 101, secondo comma della Costituzione perché il giudice, anziché essere soggetto soltanto alla legge, sarebbe sostanzialmente tenuto alla volontà delle parti. La stessa Corte costituzionale (sent. 2 aprile 1970, n. 50) ha affermato che «La Costituzione, legando il giudice alla legge, vuole assoggettarlo non solo al vincolo di una norma che specificamente contempra la fattispecie da decidere, ma altresì alle valutazioni che la legge dà dei rapporti, degli atti e dei fatti, e al rispetto degli effetti che ne desume».

La norma così interpretata derogherebbe irragionevolmente al principio di carattere generale di cui all'art. 521 del c.p.p. che impone al giudice di controllare la correttezza della contestazione, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero qualora ritenga il fatto diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio.

Quindi, il limite introdotto dall'art. 441 della non modificabilità dell'imputazione non si pone con riferimento al potere-dovere del giudice di verificare la correttezza della contestazione, ma alla correlazione necessaria fra la sentenza emessa in esito al giudizio abbreviato e l'accusa così come formulata con l'atto introduttivo del giudizio.

Nella scelta dell'imputato in favore del giudizio abbreviato è determinante la «fissazione formale» del fatto al quale dichiara di volersi attenere, di tal che non può essere giudicato, all'udienza, per un fatto diverso che, se fosse stato a sua conoscenza, avrebbe, per avventura, potuto indurlo a non avanzare affatto richiesta di giudizio abbreviato.

Requisito di operatività del rito, oltre l'incontro della volontà delle parti, è necessariamente che la ricostruzione giudiziale del fatto non sia diversa da come descritta dall'accusa.

Questa attività di controllo deve essere esercitata dal giudice nel momento in cui si pronuncia sulla possibilità di emettere una sentenza «allo stato degli atti».

L'inciso «allo stato degli atti» viene comunemente inteso come situazione probatoria tale da giustificare una valutazione di idoneità del giudice ai fini della decisione. Ma si ritiene che sia più corretto affermare che la definibilità o meno del giudizio «allo stato degli atti» sia correlata alla «sufficienza probatoria» degli elementi fino a quel momento acquisiti rispetto alla ricostruzione storica del fatto «così come contestato» ed alla attribuibilità all'imputato del reato «così come configurato» nell'atto introduttivo del giudizio.

Se la situazione degli atti è incompatibile con il fatto così come contestato, il giudice non può ammettere il giudizio abbreviato.

Per i reati di competenza del tribunale la valutazione di ammissibilità del giudizio abbreviato, prescritta dall'art. 440, primo comma, del c.p.p., è preliminare, con la conseguenza che, l'eventuale rigetto motivato dall'accertamento «che il fatto è diverso» da come contestato, non preclude (art. 440, terzo comma, del c.p.p.) la reiterazione della richiesta nel momento in cui, nel prosieguo dell'udienza preliminare, il pubblico ministero provvede alla modificazione dell'imputazione ai sensi dell'art. 423 del c.p.p.

Le esigenze di «ulteriore» massima semplificazione del procedimento davanti al pretore si sono tradotte nella scelta di escludere la valutazione preliminare del giudice sull'ammissibilità del rito. L'art. 561, terzo comma, dispone, infatti, che il giudice, ove ritenga di potere decidere allo stato degli atti, provvede a pronunciare direttamente la relativa sentenza. Se, invece, ritiene di non potere decidere, l'art. 562 stabilisce che gli atti vengano restituiti al pubblico ministero, il quale deve emettere contestualmente decreto di citazione a giudizio davanti al pretore del dibattimento, senza possibilità per l'imputato di reiterare la richiesta di giudizio abbreviato neppure nell'ipotesi in cui il provvedimento negativo sia stato determinato dalla discrepanza tra gli atti e la ricostruzione storica del fatto e con il nuovo decreto di citazione il pubblico ministero si sia conformato alla pronuncia del giudice riformulando l'imputazione.

È quel che è accaduto nel caso di specie. •

Dunque, la iniziale scelta del pubblico ministero di configurare la *notitia criminis* entro una determinata imputazione, rivelatasi errata al vaglio del giudice delle indagini preliminari, per i reati di competenza del pretore condizionerebbe l'interesse dell'ordinamento alla semplificazione del rito e quello dell'imputato alla riduzione della pena.

Nell'attuale assetto normativo che disciplina il giudizio abbreviato, in relazione all'ipotesi contemplata risulta esclusa dall'art. 562, secondo comma, del c.p.p. la possibilità di procedere con tale rito quando il p.m., emettendo il nuovo decreto di citazione a giudizio davanti al pretore, riformuli l'imputazione non essendo prevista, come per i reati di competenza del tribunale, la possibilità (art. 440, terzo comma, del c.p.p.) per l'imputato di riproporre la richiesta con riferimento alla modificata contestazione.

La disparità prevista tra identiche situazioni processuali è incompatibile con un ordinamento costituzionale fondato su principi di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) e di legalità della pena (art. 25 della Costituzione) restando evidente che dall'introduzione o meno del giudizio abbreviato dipende la possibilità per il giudice di concedere la riduzione di pena di cui all'art. 442, secondo comma, del c.p.p. Detti principi e quello di tutela del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione) dell'imputato contro un provvedimento di natura processuale che disconosce un suo diritto, imporrebbe l'armonizzazione del sistema con l'estensione al rito pretorile della possibilità, prevista dall'art. 440, terzo comma, del c.p.p., per l'imputato di riproporre la richiesta di giudizio abbreviato in presenza delle condizioni sopra enunciate.

La prospettata questione è certamente rilevante nel giudizio in corso in quanto se venisse dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo del codice di procedura penale citato verrebbe offerta all'imputato la possibilità di riproporre la richiesta di giudizio abbreviato con accesso ad un rito dal quale scaturiscono automaticamente rilevanti effetti sulla determinazione della pena.

P. Q. M.

Visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 562, primo e secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non dispone che il giudice per le indagini preliminari, ove accerti che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, debba trasmettere gli atti al p.m. ai sensi dell'art. 521, secondo comma, del c.p.p. perché emetta altro decreto di citazione a giudizio senza preclusione per l'imputato di richiedere, ai sensi dell'art. 555, lett. e) del c.p.p., il giudizio abbreviato con riferimento alla nuova contestazione dell'imputazione;

Ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il procedimento fino alla definizione del giudizio incidentale di costituzionalità così promosso d'ufficio;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti private ed ai loro difensori, al procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Lecce ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la sua comunicazione al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Campi Salentina, addì 25 gennaio 1993

Il pretore: BOSELLI

93C0707

N. 360

Ordinanza emessa l'11 luglio 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 giugno 1993) dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia, seconda sezione di Lecce, sul ricorso proposto da Buonsanto Annibale contro u.s.l. BR/4 - Brindisi

Impiego pubblico - Stato giuridico del personale delle UU.SS.LL. - Medici in posizione non apicale - Collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età come il restante personale medico delle UU.SS.LL. - Mancata previsione del trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età come per i dirigenti civili dello Stato - Mancata previsione dell'applicabilità del predetto beneficio (introdotto, per il personale medico, con la legge 19 febbraio 1991, n. 50) anche al personale cessato dal servizio prima del 21 febbraio 1991 - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe - Incidenza sul principio dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 134 e 207 del 1986, 531 e 761 del 1989 e 186/1990.

(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 53; d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, art. 1, comma 4-*quinquies*, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37; legge 19 febbraio 1991, n. 50, art. 3).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma). •

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2075/1990, proposto da Buonsanto Annibale, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Sticchi-Damiani, contro l'unità sanitaria locale BR/4, Brindisi, in persona del presidente del c.d.g., rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Lamarina, per l'annullamento, previa sospensione, della deliberazione n. 845 del 18 luglio 1990 del comitato di gestione della u.s.l. BR/4, avente ad oggetto: «prof. dott. Annibale Buonsanto, nato il 5 aprile 1925, primario di chirurgia generale di ruolo della u.s.l.: collocamento a riposto per raggiunti limiti di età», nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e, comunque, consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della u.s.l. BR/4;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza dell'11 luglio 1991 la relazione del dott. Luigi Costantini e uditi, altresì, gli avv. ti E. Sticchi-Damiani e R. Lamarina, rispettivamente, per il ricorrente e per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente dott. Buonsanto, primario di ruolo della divisione di chirurgia generale presso il presidio ospedaliero «A. Di Summa» di Brindisi, è nato il 5 aprile 1925 e, quindi, in data 6 aprile 1990, compie il 65° anno di età.

Con istanza, in data 30 ottobre 1989, il prof. Annibale Buonsanto chiedeva di essere trattenuto in servizio sino al compimento del 70° anno, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336 e dell'art. 108 del regolamento organico generale.

L'istanza veniva, con deliberazione del c.d.g. n. 1307 del 10 novembre 1989, rigettata e con successiva deliberazione n. 1308, stessa data, si disponeva il suo «collocamento a riposo per raggiunti limiti età».

Entrambi tali provvedimenti venivano ritualmente impugnati dal ricorrente, con ricorso n. 689/1990, che, nella camera di consiglio del 10 aprile 1990, questo tribunale sospedeva la loro efficacia, facendo «salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione». Senonché, con successiva deliberazione, n. 845 del 18 luglio 1990, il comitato di gestione della U.S.L. BR/4, confermava quanto precedente disposto con la delibera n. 1308 del 10 novembre 1989, atteso che non sussistevano quelle condizioni di «eccezionalità» previste all'art. 108 del r.g.o.a., tali da non consentire il trattamento in servizio oltre il limite dei 65 anni.

Da ciò, il ricorrente ha proposto il presente gravame, sostenendo la illegittimità del provvedimento per i seguenti motivi:

1. — Violazione e falsa applicazione dell'art. 53 del d.P.R. n. 761/1979. Violazione e falsa interpretazione e applicazione dell'art. 108 del r.g.o.a. Violazione di legge. Difetto di motivazione. Eccesso di potere, in quanto l'interpretazione che in materia è stata prospettata dalla giurisprudenza, secondo un orientamento ormai consolidato, è nel senso che l'art. 53, secondo comma, del d.P.R. n. 761/1979 abbia inteso salvaguardare le posizioni di quel personale, che in forza di particolari previsioni regolamentari, per far conseguire il diritto o comunque la aspettativa di essere mantenuto in servizio oltre l'età fissata in via generale dal primo comma del medesimo art. 53.

2. — Difetto assoluto di motivazione sotto altro profilo. Falsa ed erronea presupposizione in fatto e in diritto. Falsa ed errata interpretazione ed applicazione dell'art. 108 r.g.o.a. Eccesso di potere e violazione di legge, per essersi l'amministrazione resistente limitata ad affermare che «non sussistono le condizioni di eccezionalità previste dalla norma regolarmente (art. 108)... tali da consentire il trattamento in servizio oltre il limite di sessantacinque anni». Da qui, appunto, l'assoluta carenza motivazione, atteso che, l'avverbio «eccezionalmente» contenuto nella prima parte del secondo comma dell'art. 108, va interpretato alla luce delle previsioni di cui alla seconda parte della stessa norma, la quale subordina la permanenza in servizio alla sussistenza delle «condizioni generali di capacità fisica ed intellettuale» che «garantiscono un proficuo redimento».

3. — Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma quarto-*quinquies* della legge n. 37 del 28 febbraio 1990 di concessione del d.-l. 27 dicembre 1989 n. 413. Eccesso di potere per falsa ed erronea presupposizione, in quanto la U.S.L. BR/4 non ha tenuto conto che le norme in epigrafe richiamate hanno esteso ai dirigenti civili dello Stato ed alle categorie di personale ad essi equiparati, nonché ai dipendenti che godono di trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei dirigenti.

Infatti, egli sostiene che l'art. 47 della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978, al primo comma contiene una enunciazione di principio, nel senso, cioè, che lo stato giuridico ed economico del personale delle UU.SS.LL. è disciplinato secondo i principi generali comuni del rapporto di pubblico impiego e quindi anche da tutte le norme che, come quella da ultimo menzionata, estendono indiscriminatamente un beneficio ad una intera categoria di pubblici impiegati.

4. — Illegittimità costituzionale della legge n. 37 del 28 febbraio 1990, art. 1, comma quarto-*quinquies* per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione, in quanto la differente portata della norma che consegue l'incremento della base contributiva previdenziale da quelle che prevedono in via generale un superiore limite di età per il collocamento a riposo assume in indubbio rilievo al fine precipuo di valutarne la compatibilità con gli artt. 3 e 38 della Costituzione. Infatti, non può essere giustificato un differente trattamento in considerazione che rendono possibile agevolare posizioni di impiego.

La U.S.L. resistente, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame.

Alla camera di consiglio dell'11 luglio 1991 la parte ricorrente ha insistito per l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione della delibera impugnata.

Il collegio, con ordinanza n. 1283/1991, ha disposto la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato «sino alla camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale, a seguito della decisione dell'incidente di costituzionalità sollevata con la presente ordinanza».

DIRITTO

I. — Il collegio ritiene che vanno sottoposti al giudizio incidentale di costituzionalità (primo motivo di ricorso) l'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), l'art. 1, comma quarto-*quinquies*, del d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37 e l'art. 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 50 (disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente), per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione della Repubblica, in quanto:

a) il collocamento a riposo è obbligatorio ed è eseguito l'ufficio, indipendentemente da ogni altra causa al compimento del sessantacinquesimo anno di età, per il personale sanitario e tecnico laureato, amministrativo, di assistenza religiosa e professionale (art. 53 del d.P.R. n. 761 del 1979);

b) i sovrintendenti sanitari, i direttori sanitari ed i primari restano in servizio sino al compimento del settantesimo anno di età, qualora alla data di entrata in vigore della legge 10 maggio 1964, n. 336 occupavano un posto di ruolo nelle funzioni ivi indicate (art. 5 del d.-l. n. 402/1982);

c) solo i dirigenti civili dello Stato, in servizio alla data del 1° ottobre 1974, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età non hanno raggiunto il numero di anni di servizio tale da far conseguire il massimo del trattamento di quiescenza possono rimanere in servizio, previa istanza, sino al conseguimento di tale trattamento massimo, e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età (art. 1, comma quarto-*quinquies* della legge n. 413/1990, con richiamo delle norme relative al personale della scuola);

d) solo i primari ospedalieri di ruolo che non abbiano raggiunto il numero di anni di servizio effettivo necessario per conseguire il massimo della pensione, possono chiedere di essere tratti in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità, e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età, purché in servizio alla data del 21 febbraio 1991 (artt. 1 e 3 della legge 19 febbraio 1991, numero 50).

II. — Ciò premesso, osserva il collegio che la questione di legittimità delle predette norme si appalesa rilevante ai fini della decisione del gravame introduttivo del giudizio.

Il ricorrente, infatti, non rientra nella categoria del personale che può beneficiare della norma di cui all'art. 5 del d.-l. n. 402/1982 (convertito con modificazioni dalla legge n. 627 del 1982), in quanto alla data di entrata in vigore della legge 10 maggio 1964, n. 336 non occupava un posto di ruolo (Consiglio di Stato, sez. quinta, 1° febbraio 1990, n. 58) nella qualifica di sanitario ospedaliero in posizione apicale (Corte costituzionale 5/9 giugno 1986, n. 134) Consiglio di Stato, sez. quinta, 10 gennaio 1990, nn. 11 e 12).

Inoltre, il ricorrente compie il sessantacinquesimo anno di età prima della entrata in vigore della legge n. ... del 1991 (21 febbraio 1991), che, per espressa previsione dell'art. 3, primo comma, non ha effetti retroattivi, né consente la riammissione in servizio ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

Il collegio peraltro precisa che il ricorrente viene collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età senza aver maturato un quarantennio di servizio effettivo utile a pensione.

III. — Valutata la rilevanza della questione di costituzionalità ai fini della decisione del ricorso, il collegio ne ritiene sussistente anche la non manifesta infondatezza.

Muove appunto dalla osservazione che il legislatore ha recentemente perseguito l'indirizzo di prolungare l'età del collocamento a riposo sino al settantesimo anno di età per categorie sempre più numerose di pubblici dipendenti, senza però disciplinare in modo organico e razionale la materia, al fine, soprattutto, di evitare situazioni di disparità di trattamento.

Significativi a tal proposito, appaiono i seguenti testi normativi:

- 1) la legge 28 febbraio 1990 n. 37. (art. 1, comma quarto-*quinquies*) per i dirigenti dello Stato;
- 2) la legge 7 agosto 1990, n. 239, riguardante il collocamento a riposo fuori ruolo dei docenti universitari;
- 3) la legge della regione Calabria, approvata il 18 ottobre 1989, ed impugnata dal Governo dinanzi alla Corte costituzionale e ritenuta conforme ai precetti costituzionali, con la sentenza del 4/12 aprile 1990, n. 186;
- 4) la legge 19 febbraio 1991, n. 50, riguardante il personale medico dipendente.

Una prima sostanziale disarmonia al regime del collocamento a riposo del personale pubblico è stata introdotta con il d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413 (recante: «Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego»), che è stato convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37. Invero, proprio in sede di conversione il Parlamento ha approvato un emendamento al testo del d.-l. volto ad estendere ai soli dirigenti dello Stato la norma di cui all'art. 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e all'art. 10, sesto comma, del d.-l. 6 novembre 1989, n. 2357, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

Ad avviso del collegio, con la norma predetta, si è determinata una palese, ingiustificata e traumatica rottura dell'unitario regime normativo che accomunava i dirigenti civili dello Stato ed il rimanente personale dei vari comparti del pubblico impiego, e ciò, non tanto e non solo in ordine all'età massima per il collocamento a riposo, quanto, soprattutto, in relazione al trattamento economico di quiescenza godibile.

La *ratio* della normativa riguardante il personale della scuola fu individuata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 207 del 9-24 luglio 1986 nella quale si legge: «le disposizioni di cui al secondo e terzo comma di cui all'art. 15 della legge n. 477/1973, costituiscono un regime transitorio: poiché, infatti, anteriormente alla legge *de qua* i professori delle scuole secondarie venivano collocati a riposo a 70 anni, il legislatore nel momento in cui abbassava il limite di età a 65 anni ha ritenuto, dettando i due surriportati commi, di disciplinare il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina».

La medesima *ratio* non è indivisibile nella disposizione di cui all'art. 1, comma quarto-*quinqüies*, del d.-l. n. 413/1989, dal momento che i dirigenti civili dello Stato, al pari della generalità dei pubblici dipendenti, venivano collocati a riposo (anche anteriormente al primo ottobre 1974) al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Né può argomentarsi che altre categorie di pubblici dipendenti godono di un analogo trattamento di favore (magistrati e docenti universitari).

Per queste ultime categorie, infatti, il legislatore non è intervenuto con norme che disciplinano il collocamento a riposo in ragione dell'anzianità utile al trattamento di quiescenza, bensì con norme che prevedono un maggiore limite di età in via generale, riconoscendo da un lato la peculiarità della funzione (giurisdizionale o di docenza superiore) e dall'altro l'esigenza di non disperdere in settore tanto delicato della vita pubblica, un patrimonio di indubbio valore sul piano della esperienza professionale.

Analoga *ratio* non può rinvenirsi nella norma di cui all'art. 1, comma quarto-*quinqüies*, del d.-l. n. 413/1989.

La finalità della disposizione è esplicitamente quella di consentire l'incremento della base stipendiale pensionabile, dal momento che con l'art. 10, comma ..., del d.-l. n. 357/1989 (norma parimenti estesa ai dirigenti civili dello Stato) si è disposto che il servizio utile da prendere in considerazione, insieme con il servizio effettivo, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini della permanenza in servizio prevista dall'art. 15, secondo e terzo comma, della legge n. 477/1973, deve intendersi comprensivo di tutti i servizi e periodi riscattati, computati e ricongiunti per il trattamento di quiescenza con provvedimento formale.

La norma di cui al d.-l. n. 413/1989 ha, dunque, introdotto una disciplina in favore dei dirigenti civili dello Stato che al compimento dei 65 anni non hanno maturato 40 anni di servizio utile a pensione e che, quindi, godrebbero senza tale disciplina, di un trattamento di quiescenza inferiore rispetto a quello previsto in relazione al massimo del servizio valutabile.

La differenza portata dalla norma, che consente l'incremento della base contributiva ai fini previdenziali, da quelle che prevedono in via generale un superiore limite di età per il collocamento a riposo, assume in indubbio rilievo ai fini di saggiarne la conformità ai precetti costituzionali di cui agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.

Nell'ipotesi in cui si determinano legislativamente limiti generali differenti di collocamento a riposo, ha insegnato il giudice delle leggi che ben può giustificarsi un differenziato trattamento, in considerazione della peculiarità delle carriere o di contingenze che giustificano sacrifici o agevolazioni di posizioni di impiego (Corte costituzionale 9 giugno 1986, n. 134).

Nell'ipotesi in cui si pongono, invece, norme che tendono a incrementare la base contributiva non può, a giudizio di questo collegio, giustificarsi, la previsione immotivata di trattamenti differenziati solo con riferimento alla gerarchia della carriera, atteso che l'esigenza di assicurare un adeguato trattamento previdenziale di fine rapporto è garantito dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione a tutti i lavoratori, per cui eventuali differenziazioni non possono rimettersi alla mera discrezionalità del legislatore.

A tal proposito il collegio non ignora che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 761 del 19/27 luglio 1989, ha dichiarato non fondato il sospetto di incostituzionalità della norma contenuta all'art. 4 del t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092, ritenendo che:

a ragione non viene estesa a tutto il settore del pubblico impiego la disposizione dell'art. 15 della legge n. 477/1973, che ha natura transitoria ed è collegata ad una peculiare contingenza;

che si tratta di una norma derogatoria che non può essere assunta a metro di legimità della regola generale dettata in una determinata materia.

Tanto premesso, diventa quindi obiettivamente sospetta la legittimità costituzionale delle norme che disciplinano il collocamento a riposo del personale dipendente delle unità sanitarie locali, e ciò proprio alla luce delle disposizioni che disciplinano (dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 469/1989) l'incremento della base contributiva per i dirigenti civili dello Stato.

Non vi è dubbio, infatti, che con la previsione di una norma di favore per i dirigenti civili dello Stato viene a determinarsi una palese disparità di trattamento, del tutto ingiustificata nella disciplina dei rapporti di pubblico impiego.

Lo stato economico e giuridico dei dirigenti civili dello Stato, disciplinato dalla legge 30 giugno 1972, ha, infatti, lasciato inalterato il trattamento di quiescenza, regolato in modo uguale per tutti i dipendenti dello Stato dalla legge n. 1092/1973.

A ciò va aggiunto che la stessa categoria della dirigenza statale presenta al suo interno non poche posizioni anomale, dal momento che, al possesso della qualifica dirigenziale, non sempre consegue necessariamente lo svolgimento delle relative funzioni, per cui la qualifica dirigenziale viene a costituire sostanzialmente una progressione automatica della *ex* carriera direttiva.

Tale contesto della realtà normativa evidenzia, viepiù che l'art. 1, comma quarto-*quinquies* del d.-l. n. 413/1989, nel limitare il beneficio alla sola categoria dei dirigenti civili dello Stato, produce un ingiustificato privilegio in violazione degli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.

Sul piano della coerenza dell'ordinamento giuridico e dell'unitarietà della pubblica amministrazione, globalmente considerata, appare incomprensibile *la ratio* che presiede alla estensione ad una sola categoria di personale statale di una norma (l'art. 15 della legge n. 477/1973) che considerava un particolare settore della p.a. (personale docente e non docente della scuola, senza distinzione di qualifiche), senza che analoga posizione venga concessa, senza esclusione di altre categorie altrettanto meritevoli, anche i sanitari delle unità sanitarie locali ed in particolare ai primari, che istituzionalmente (art. 7 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128), oltre alla responsabilità organizzativa di una complessa unità divisionale, hanno anche una elevata funzione didattica, di preparazione e perfezionamento tecnico-professionale del personale da loro dipendente, nonché di promozione di iniziative di ricerca scientifica.

Del resto, la stessa Corte costituzionale, con riferimento a norme che disciplinano il servizio utile a conseguire un adeguato trattamento economico di quiescenza ha ritenuto che non può reputarsi conforme ai principi costituzionali una disciplina che discrimini in relazione alla qualifica o al grado posseduto (codice civile n. 154 del 13 maggio 1984, n. 531 dell'11 dicembre 1989).

IV. — Il sospetto di incostituzionalità delle norme che disciplinano il collocamento a riposo del personale sanitario si appalesa ancora di più dopo la promulgazione della legge n. 50 del 1991, in quanto il predetto testo normativo espressamente trova applicazione solo dal 21 febbraio 1991 e non riguarda il personale collocato a riposo antecedentemente.

La predetta normativa, infatti, ha un contenuto più favorevole per la categoria dei primari rispetto alla normativa dei dirigenti statali in quanto considera, al fine del collocamento a riposo, solo il servizio effettivo (art. 1), pur tuttavia, a differenza della normativa riguardante il personale dirigente dello Stato e di quella riguardante il personale docente universitario (legge n. 239/1990), non fa salve le situazioni per le quali esistano giudizi pendenti e non consente di usufruire dell'istituto della riammissione in servizio ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. n. 761/1979.

La legge n. 50/1991, pertanto, anziché sanare una già evidente situazione di disparità di trattamento, ha ulteriormente accentuato la posizione di deteriorità proprio a danno dei primari collocati a riposo prima del 21 febbraio 1991, presi in mezzo fra coloro, più anziani d'età, che possono beneficiare della legge 10 maggio 1964, n. 336, e coloro, più giovani d'età, che possono beneficiare della medesima legge n. 50/1991.

V. — Ciò premesso, il collegio ritiene che vanno sottoposti al giudizio incidentale di costituzionalità l'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), l'art. 1, comma quarto-*quinquies* del d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, e l'art. 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 50 (disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente), per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione della Repubblica.

Il Collegio ritiene, pertanto, che ricorrono i presupposti normativi per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

Va, quindi, disposta la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della sopra prospettata questione di costituzionalità.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1;

Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza in relazione agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, sulla questione di costituzionalità dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, (stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), dell'art. 1, comma quarto-quinquies, del d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, e dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 50 (disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente), in quanto non vengono estesi i benefici contenuti nelle predette disposizioni al personale con qualifica di primario ospedaliero collocato a riposo prima del 21 febbraio 1991;

Sospende il giudizio promosso con il ricorso n. 2075/1990;

Ordina l'immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio dell'11 luglio 1991.

Il presidente: CATONI

L'estensore: COSTANTINI

93C0708

N. 361

Ordinanza emessa l'11 luglio 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 giugno 1993) dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia, secondo sezione di Lecce, sul ricorso proposto da Peluso Ermanno contro U.S.L. BR/4 - Brindisi.

Impiego pubblico - Stato giuridico del personale delle UU.SS.LL. - Medici in posizione non apicale - Collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età come il restante personale medico delle UU.SS.LL. - Mancata previsione del trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età come per i dirigenti civili dello Stato - Mancata previsione dell'applicabilità del predetto beneficio (introdotto, per il personale medico, con la legge 19 febbraio 1991, n. 50) anche al personale cessato dal servizio prima del 21 febbraio 1991 - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe - Incidenza sul principio dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 134 e 207 del 1986, 531 e 761 del 1989 e 186/1990.

(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 53; d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, art. 1, comma 4-quinquies, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37; legge 19 febbraio 1991, n. 50, art. 3).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma).

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2063 del 1990, proposto da Peluso Ermanno, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Sticchi-Damiani, contro la unità sanitaria locale BR/4 - Brindisi, in persona del presidente del c.d.g., rappresentata e difesa dall'avv. Carlo De Carlo, per l'annullamento, previa sospensione, della deliberazione n. 846 del 18 luglio 1990 del comitato di gestione della U.S.L. BR/4, avente ad oggetto: «Prof. dott. Ermanno Peluso, nato il 27 agosto 1925, primario di nefrologia di ruolo della u.s.l.: collocamento a riposo per raggiunti limiti di età», nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e, comunque, conseguenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della U.S.L. BR/4;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza dell'11 luglio 1991 la relazione del dott. Luigi Costantini e uditi, altresì, gli avv. E. Sticchi-Damiani e C. De Carlo, rispettivamente, per il ricorrente e per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanti segue.

FATTO

Il ricorrente dott. Peluso — primario di ruolo della divisione di nefrologia presso il presidio ospedaliero «A. Di Summa» di Brindisi — è nato il 27 agosto 1925 e, quindi, in data 28 agosto 1990 compie il sessantacinquesimo anno di età.

Con deliberazione n. 189 del 22 febbraio 1990 il comitato di gestione della u.s.l. BR/4 disponeva il collocamento a riposo, a decorrere dal 28 agosto 1990, per raggiunti limiti di età, del dott. Peluso il quale compie il sessantacinquesimo anno di età in data 27 agosto 1990.

Tale provvedimento veniva impugnato con il ricorso n. 1185/1990, che, con ordinanza n. 824/1990, adottata nella camera di consiglio del 1° giugno 1990, questo tribunale ne sospendeva la sua efficacia, facendo, comunque, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.

Senonché consuccessiva deliberazione n. 846 del 18 luglio 1990 il comitato di gestione della U.S.L. BR/4, confermava quanto precedentemente disposto con la delibera n. 189 del 22 febbraio 1990, attesa la non sussistenza delle condizioni di «eccezionalità» previste dall'art. 108 del r.g.o.a., tali da non consentire il trattamento in servizio oltre il limite dei 65 anni.

Da ciò, il ricorrente ha proposto il presente gravame, sostenendo la illegittimità del provvedimento per i seguenti motivi:

1. — Violazione e falsa applicazione dell'art. 53 del d.P.R. n. 761/1979. Violazione e falsa interpretazione e applicazione dell'art. 108 del r.g.o.a.. Violazione di legge. Difetto di motivazione. Eccesso di potere, in quanto l'interpretazione che in materia è stata prospettata dalla giurisprudenza, secondo un orientamento ormai consolidato, è nel senso che l'art. 53, secondo comma, del d.P.R. n. 761/1979 abbia inteso salvaguardare le posizioni di quel personale, che in forza di particolari previsioni relamentari, per far cosneguire il diritto o comunque l'aspettativa di essere mantenuto in servizio oltre l'età fissata in via generale dal primo comma del medesimo art. 53.

2. — Difetto assoluto di motivazione sotto altro profilo. Falsa ed erronea presupposizione in fatto e in diritto. Falsa ed errata interpretazione ed applicazione dell'art. 108 r.g.o.a. Eccesso di potere e violazione di legge, per essersi l'amministrazione resistente limitata ad affermare che «non sussistono le condizioni di eccezionalità previste dalla norma regolamentare (art. 108) ... tali da consentire il trattamento in servizio oltre il limite di sessantacinque anni». Da qui, appunto, l'assoluta carenza motivazionale, atteso che, l'avverbio «eccezionalmente» contenuto nella prima parte del secondo comma dell'art. 108, va interpretato alla luce delle previsioni di cui alla seconda parte della stessa norma, la quale sibordina la permanenza in servizio alla sussistenza delle «condizioni generali di capacità fisica ed intellettuale» che «grantiscano un proficuo rendimento».

3. — Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma IV-*quinq* della legge n. 37 del 28 febbraio 1990 di concessione del d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413. Eccesso di potere per falsa ed erronea presupposizione, in quanto la U.S.L. BR/4 non ha tenuto conto che le norme in epigrafe richiamate hanno esteso ai dirigenti civili dello Stato ed alle categorie di personale ad essi equiparati, nonché ai dipendenti che godono di trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei dirigenti.

Infatti, egli sostiene che l'art. 47 della legge istitutiva del ss.ss.nn. n. 833 del 23 dicembre 1978, al primo comma contiene una enunciazione di principio, nel senso, cioè, che lo stato giuridico ed economico del personale delle uu.ss.lla è disciplinato secondo i principi generali comuni del rapporto di pubblico impiego e quindi anche da tutte le norme che, come quella da ultimo menzionata, estendono indiscriminatamente un beneficio ad una intra categoria di pubblici impiegati.

4. — Violazione e mancata applicazione dell'art. 1, terzo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, violazione di legge, in quanto l'art. 1, terzo comma, della legge n. 46/1958 dispone che il provvedimento di collocamento a riposo «ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del limite di età».

Tale principio, applicabile in via generale a tutti i dipendenti pubblici, realizza, nella fattispecie, l'illegittimo collocamento a riposo, a decorrere dal 28 agosto 1990, del dott. Peluso, atteso che egli compirà il sessantacinquesimo anno di età solo in data 28 agosto 1990.

5. — Illegittimità costituzionale della legge 37 del 28 febbraio 1990, art. 1, comma IV-*quinquies* per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione, in quanto la differente portata della norma che consegue l'incremento della base contributiva previdenziale da quelle che prevedono in via generale un superiore limite di età per il collocamento a riposo assume in indubbio rilievo al fine precipuo di valutarne la compatibilità con gli artt. 3 e 38 della Costituzione. Infatti, non può essere giustificato un differente trattamento in considerazione della peculiarità delle carriere o di contingenze che rendono possibile agevolare posizioni di impiego.

La u.s.l. resistente, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame.

Alla camera di consiglio dell'11 luglio 1991 la parte ricorrente ha insistito per l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione della delibera impugnata.

Il collegio, con ordinanza n. 1284/1991, ha disposto la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato sino alla camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale, a seguito della decisione dell'incidente di costituzionalità sollevata con la presente ordinanza.

DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 360/1993).

93C0709

N. 362

*Ordinanza emessa il 19 marzo 1993 dal tribunale di Macerata
nel procedimento penale a carico di Malatini (recte: Melatini) Leonardo ed altri*

Processo penale - Decisione del giudice di appello sulla competenza - Annullamento della sentenza emessa dal pretore - Lamentata dovuta trasmissione degli atti al giudice del dibattimento competente di primo grado - Conseguente omissione della fase processuale relativa all'udienza preliminare - Violazione dei principi di naturalità e precostituzione del giudice, di parità di trattamento del cittadino innanzi alla legge e dell'inviolabilità del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 24, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25).

IL TRIBUNALE

Sulla eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione sollevata dal p.m.;

sentite le altre parti;

Rilevato che con sentenza della corte di appello di Ancona in data 16 ottobre 1992 è stata dichiarata la nullità della sentenza del pretore di Recanati del 21 marzo 1992, appellata dal procuratore generale, nei confronti degli attuali imputati per incompetenza per materia;

Ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del c.p.p. ed ordinata *ex art. 24 del c.p.p.* la trasmissione degli atti a questo tribunale, competente quale giudice di primo grado per materia e territorio;

Ritenuto che a seguito di tutto questo presidente ha disposto *ex art. 143 del d.lgs. n. 271/1989* la citazione a giudizio degli attuali imputati davanti a questo tribunale per l'odierna udienza, trattandosi di atto dovuto in quanto il giudice di primo grado competente di cui all'art. 24, primo comma, del c.p.p., stante il tenore letterale della norma stessa non può che essere individuato nel giudice di dibattimento di primo grado e cioè nella specie in questo tribunale;

Ritenuto che in tal modo si è omessa l'ordinaria fase processuale di cui agli artt. 416 e segg. del c.p.p., la quale avrebbe potuto portare alla conclusione del processo senza la fase dibattimentale con una sentenza di non luogo a procedere *ex art. 425 del c.p.p.* o alla definizione del processo con uno dei riti speciali di cui agli artt. 438 e 444 del c.p.p.;

Ritenuto che a seguito di detta omissione si violerebbero i principi di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione (parità del trattamento del cittadino dinanzi alla legge e inviolabilità del diritto di difesa) e ciò per effetto di una erronea impostazione data al processo dal p.m. rispetto a coloro nei cui confronti invece l'azione penale sarebbe correttamente promossa;

Ritenuto inoltre che si violerebbe anche il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 della Costituzione) in relazione ad una specifica fase del processo penale caratterizzata da una distinta ed autonoma funzione giurisdizionale, che guidi per quanto sopra esposto e considerato la sollevata questione di legittimità costituzionale non appare manifestamente infondata anche alla luce delle argomentazioni espresse dalla Corte costituzionale della sentenza n. 76/1993, che qui si intendono richiamate;

che inoltre la sollevata questione è anche rilevante nel caso di specie in quanto in caso di accoglimento questo tribunale non potrebbe procedere al dibattimento ma dovrebbe rimettere gli atti al p.m. in sede per l'ulteriore corso di legge;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione nei termini e per le motivazioni in premessa enunciati e cioè nella parte in cui prevede che il giudice di appello, allorché pronunci sentenza di annullamento per incompetenza per materia del giudice di primo grado, dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente anziché al p.m. presso quest'ultimo;

Sospende il giudizio in corso nei confronti di Malatini Leonardo + 10 ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento;

Macerata, addì 19 marzo 1993

Il presidente: (firma illeggibile)

93C0710

N. 363

Ordinanza emessa il 4 marzo 1993 dal tribunale di sorveglianza di Bari nel procedimento di sorveglianza per la concessione della semilibertà, sull'istanza di Torcasio Antonia

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici (nella specie: semilibertà) per gli appartenenti alla criminalità organizzata o per i condannati per determinati delitti - Ammissibilità ai benefici solo in caso di collaborazione con la giustizia - Conseguente privazione, per cause indipendenti dalla volontà dei condannati, del diritto alla verifica dello stato di risocializzazione - Disparità di trattamento rispetto a coloro che, di fatto, abbiano avuto la materiale possibilità di collaborare - Discriminazione tra cittadini in relazione ai doveri di denuncia di fatti costituenti reato - Lesione del principio di irretroattività della previsione relativa alle sanzioni penali.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, primo comma, primo periodo).

(Cost., artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Emette la seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza relativo a Torcasio Antonia, nata a Lamezia Terme (Catanzaro) il 9 ottobre 1958, ristretta nella c.r.f. di Trani (Bari), avente ad oggetto: semilibertà (art. 48 l.p.).

OSSERVA

La Torcasio ha chiesto di espriare in regime di semilibertà la pena residua inflittagli con sentenza della corte d'appello di Roma in data 7 marzo 1987, per vari reati, tra cui sequestro di persona a scopo di estorsione commesso in Tivoli il 31 gennaio 1983. Per tali fatti fu condannata alla pena detentiva di anni dodici di reclusione, di cui anni due le sono stati condonati per il d.P.R. n. 865/1986. Poiché è stata arrestata in data 13 febbraio 1990, ha beneficiato di liberazione anticipata per giorni quattrocentocinquanta ed ha presofferto anni quattro, mesi quattro e giorni diciannove di reclusione, risulta avere in larga misura espriato oltre la metà della pena da scontare, presupposto necessario per l'ammissione alla semilibertà.

Essendo stata, tuttavia, condannata (anche) per il reato di cui all'art. 630 del c.p., non potrebbe egualmente essere esaminata la sua istanza ove il tribunale non ritenesse che ella abbia prestato in sede di cognizione, ovvero anche dopo la condanna, l'attività di collaborazione con la giustizia cui fa riferimento l'art. 4-bis della legge n. 354/1975, come da ultimo novellato con l'art. 15, primo comma, del d.l. n. 306/1992 conv. nella legge n. 356/1992.

Nella specie, non risulta che la condannata abbia prestato tale collaborazione (v. sentenza di condanna in atti), e la stessa, interpellata sul punto, ha anzi dichiarato di non averla mai prestata. Sicché, non risultando utile neppure il ricorso ad operazioni quali lo scioglimento del cumulo di pene operato in sentenza — giacché la Torcasio, anche tenendo conto della liberazione anticipata e dell'indulto, ha sinora scontato anni sette, mesi otto e giorni cinque di reclusione su dieci, e non ha quindi certamente espiato per intero la pena stabilita dal giudice della cognizione per il delitto di sequestro — al tribunale non resterebbe che dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di misura alternativa.

Ad avviso del collegio, tuttavia, come l'altronde è stato già ritenuto da questo e da altri tribunali di sorveglianza, sia pure nell'ambito di procedimenti aperti per la revoca di misure alternative già concesse (art. 15, secondo comma, del d.l. n. 306/1992, conv. nella legge n. 356/1992), la normativa suindicata (art. 4-bis della legge n. 354/1975, nuovo testo), la cui applicazione appare imprescindibile nell'attuale procedura, donde la rilevanza della questione, non si sottrae a consistenti dubbi relativi alla sua costituzionalità, alla stregua delle considerazioni che sinteticamente si riportano di seguito.

1) Contrasto dell'art. 4-bis, primo comma, primo periodo, della legge n. 354/1975, con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

La disciplina in questione confligge con il «diritto per il condannato a che, verificandosi le condizioni poste dalla norma di diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo» (Corte costituzionale n. 204/1974, i cui principi sono stati confermati ancora di recente).

È stato infatti già rilevato che per l'obbligatorio accertamento di requisiti (collaborazione con la giustizia) inerenti per lo più ad una condotta pregressa e condizionata da scelte non comprimibili, pena il sacrificio di altri beni costituzionalmente garantiti (art. 24 della Costituzione) — scelte peraltro dirette da finalità affatto diverse da quelle che orientano il condannato in via definitiva verso il proprio reinserimento sociale —; requisiti che nei confronti della maggior parte degli interessati non ricorreranno, per cause indipendenti dalla loro volontà (errore giudiziario; indagini che per la loro completezza e rapidità hanno escluso la possibilità di apportare qualsiasi contributo ulteriore all'accertamento dei fatti, all'individuazione o alla cattura del colpevoli, ovvero all'eliminazione delle conseguenze dei reati; posizione peculiare del singolo partecipe, che poco o nulla gli abbia consentito di conoscere sull'organizzazione criminale di appartenenza; ecc.), il condannato per uno dei reati indicati nella norma censurata può vedersi privato di quel diritto alla verifica del proprio stadio di risocializzazione che la giurisprudenza costituzionale ritiene implicito nella previsione di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

In sostanza, si rileva che la novella ha presunto *iuris et de iure* la materiale possibilità, da parte del condannato per determinati reati, di poter contribuire all'attività di indagine ovvero di giudizio a quella relativa. Ma è evidente che si tratta di una risposta esasperata dello Stato all'aggressione delle associazioni criminali, giacché non si vede per la tutela di quale superiore interesse il condannato non sia quantomeno ammesso a dimostrare il contrario, anche costituzionalmente garantiti (art. 24 della Costituzione) — scelte peraltro dirette da finalità affatto diverse da quelle che orientano il condannato in via definitiva verso il proprio reinserimento sociale —; requisiti che nei confronti della maggior parte degli interessati non ricorreranno, per cause indipendenti dalla loro volontà (errore giudiziario; indagini che per la loro completezza e rapidità hanno escluso la possibilità di apportare qualsiasi contributo ulteriore all'accertamento dei fatti, all'individuazione o alla cattura dei colpevoli, ovvero all'eliminazione delle conseguenze dei reati; posizione peculiare del singolo partecipe, che poco o nulla gli abbia consentito di conoscere sull'organizzazione criminale di appartenenza; ecc.), il condannato per uno dei reati indicati nella prima censurata può vedersi privato di quel diritto alla verifica del proprio stadio di risocializzazione che la giurisprudenza costituzionale ritiene implicito nella previsione di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

In sostanza, si rileva che la novella ha presunto *iuris et de iure* la materiale possibilità, da parte del condannato per determinati reati, di poter contribuire all'attività di indagine ovvero di giudizio a quella relativa. Ma è evidente che si tratta di una risposta esasperata dello Stato all'aggressione delle associazioni criminali, giacché non si vede per la tutela di quale superiore interesse il condannato non sia quantomeno ammesso a dimostrare il contrario, anche attraverso l'allegazione di un complesso di elementi da sottoporre alla valutazione del tribunale di sorveglianza.

2) Contrasto dell'art. 4-bis, primo comma, primo periodo, della legge n. 354/1975, con l'art. 3, primo comma, della Costituzione.

La disciplina considerata appare in contrasto anche con il fondamentale principio di uguaglianza, quantomeno sotto i seguenti due profili:

a) le misure alternative alla detenzione divengono accessibili solo per coloro che, di fatto, abbiano la materiale possibilità di fornire la richiesta collaborazione, e non, invece, per coloro che, condannati per identico titolo di reato, si trovino senza loro colpa nell'impossibilità di fornirla. È, questa, l'ineluttabile conseguenza dell'aver, il legislatore, ancorato lo speciale requisito di ammissibilità alla intervenuta condanna dell'interessato per determinati titoli di reato, astrattamente considerati, senza che sia attribuito alcun rilievo alla realtà storica dei fatti ed alla particolare posizione dell'interessato (a parte le modifiche, di ben modesta portata, introdotte in sede di conversione del d.-l. 306/1992, e confluite nel primo comma, secondo periodo, dell'art. 4-bis citato);

b) la normativa, con il coartare la delazione da parte del condannato per determinati reati, attraverso la minaccia di peggiore trattamento punitivo, discrimina tra loro i cittadini quanto a doveri di denuncia di fatti costituenti reato. In tutti quei casi in cui l'informazione in possesso del condannato fosse tale da poter provocare il coinvolgimento di soggetto sino ad allora rimasto estraneo alla persecuzione penale, infatti, tale condannato sarebbe indotto a fornirla onde evitare di dovere espriare l'intera pena in istituto; altro cittadino, che per avventura avesse egualmente conosciuto l'identità del colpevole rimasto ignoto, potrebbe invece mantenere tranquillamente il proprio atteggiamento omertoso, giacché il cittadino comune è tenuto a denunciare, ai sensi dell'art. 364, del c.p., i soli delitti contro la personalità dello Stato puniti con l'ergastolo. E da un lato non si vede perché al condannato, diversamente che all'altro, non sia concesso di poter temere eventuali ritorsioni da parte del denunciato, d'altro canto non potrebbe ritenersi che un eventuale *iter* di risocializzazione di quel condannato debba necessariamente passare attraverso quella denuncia.

3) Contrasto dell'art. 4-bis, primo comma, primo periodo, della legge n. 354/1975, con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

Da ultimo, ad avviso del collegio, le nuove norme appaiono in contrasto con il principio costituzionale della irretroattività delle previsioni che attengono alla sanzione penale.

Diversamente da quanto, in sede di dibattito parlamentare, fu stabilito a proposito dei più gravosi requisiti di ammissione alle misure alternative, per i condannati per determinati reati con la legge n. 203/1991, la novella dell'agosto scorso risulta applicabile anche nei confronti dei condannati i quali, come la Torcasio, abbiano commesso i reati in epoca anteriore all'entrata in vigore della riforma.

Ove si rifletta che è concettualmente impossibile distinguere il nomen di una sanzione penale dalle regole che concretamente ne disciplinano l'esecuzione (che cosa sia la reclusione, ovvero l'arresto o l'ergastolo, non può desumersi solo dai loro nomi, che storicamente hanno avuto ben diversi significati, ma proprio dalla disciplina positiva della loro esecuzione, in un determinato momento storico), né la legge penale generale italiana prevede principi ovvero caratteristiche particolari atti ad individuare il contenuto specifico di ciascuna pena, facendo invece rinvio alle norme dell'ordinamento penitenziario; ove ciò si condivida, non potrebbe concludersene che anche il complessivo regime punitivo stabilito per un determinato reato deve poter essere conosciuto *ante delictum* dal suo autore.

Di tale regime fanno certamente parte i presupposti sostanziali per essere ammessi alle misure alternative alla detenzione, che con le disposizioni censurate, lungi dall'essere state rese più accessibili da parte dei cd. collaboratori di giustizia (siccome si è invece stabilito con la legge n. 82/1991), sono state del tutto precluse a coloro che non abbiano potuto, o voluto collaborare.

P. Q. M.

Su difforme parere del p.g.:

1) *dichiarare non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale indicate in motivazione, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione in merito alle stesse;*

2) *sospende il presente procedimento di sorveglianza;*

3) *manda alla cancelleria per le comunicazioni, le notificazioni e gli adempimenti previsti dall'art. 23 della legge n. 87/1953, nonché per la comunicazione di questa ordinanza agli interessati ed alla procura generale in sede.*

Bari, addì 4 marzo 1993

Il presidente: ANGARANO

L'estensore: (firma illeggibile)

Il collaboratore di cancelleria: MANZO

n. 364

Ordinanza emessa il 4 marzo 1993 dal tribunale di sorveglianza di Bari nel procedimento di sorveglianza per l'ammissione alla liberazione condizionale sull'istanza di Torcasio Antonia

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici (nella specie: liberazione condizionale) per gli appartenenti alla criminalità organizzata o per i condannati per determinati delitti - Ammissibilità ai benefici solo in caso di collaborazione con la giustizia - Conseguente privazione, per cause indipendenti dalla volontà dei condannati, del diritto alla verifica dello stato di risocializzazione - Disparità di trattamento rispetto a coloro che, di fatto, abbiano avuto la materiale possibilità di collaborare - Discriminazione tra cittadini in relazione ai doveri di denuncia di fatti costituenti reato - Lesione del principio di irretroattività della previsione relativa alle sanzioni penali.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, primo comma, primo periodo).

(Cost., artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Emette la seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza relativo a Torcasio Antonia, nata a Lamezia Terme (Catanzaro) il 9 ottobre 1958, ristretta nella c.r.f. di Trani (Bari), avente ad oggetto: liberazione condizionale (art. 176 c.p.).

OSSERVA

La Torcasio ha chiesto di essere ammessa alla liberazione condizionale rispetto alla pena residua inflittagli con sentenza della corte d'appello di Roma in data 7 marzo 1987, per vari reati, tra cui sequestro di persona a scopo di estorsione commesso in Tivoli il 31 gennaio 1983. Per tali fatti fu condannata alla pena detentiva di anni dodici di reclusione, di cui anni due le sono stati condonati per il d.P.R. n. 865/1986. Poiché è stata arrestata in data 13 febbraio 1990, ha beneficiato di liberazione anticipata per giorni quattrocentocinquanta ed ha presofferto anni quattro, mesi quattro e giorni diciannove di reclusione, risulta avere in larga misura espiato oltre la metà della pena da scontare, presupposto necessario per l'ammissione al beneficio richiesto, mentre la pena residua non supera i cinque anni (attuale scadenza al 30 aprile 1996).

Essendo stata, tuttavia, condannata (anche) per il reato di cui all'art. 630 del c.p., non potrebbe egualmente essere esaminata la sua istanza ove il tribunale non ritenesse che ella abbia prestato in sede di cognizione, ovvero anche dopo la condanna, l'attività di collaborazione con la giustizia cui fa riferimento l'art. 4-bis della legge n. 354/1975, come da ultimo novellato con l'art. 15, primo comma, del d.-l. n. 306/1992 conv. nella legge n. 356/1992 (in forza del rinvio formale operato con l'art. 2 del d.-l. n. 152/1991, conv. nella legge n. 203/1991).

Nella specie, non risulta che la condannata abbia prestato tale collaborazione (v. sentenza di condanna in atti), e la stessa, interpellata sul punto, ha anzi dichiarato di non averla mai prestata. Sicché, non risultando utile neppure il ricorso ad operazioni quali lo scioglimento del cumulo di pene operato in sentenza — giacché la Torcasio, anche tenendo conto della liberazione anticipata e dell'indulto, ha sinora scontato anni sette, mesi otto e giorni cinque di reclusione su dieci, e non ha quindi certamente espiato per intero la pena stabilita dal giudice della cognizione per il delitto di sequestro — al tribunale non resterebbe che dichiarare l'inammissibilità dell'istanza in oggetto.

Tranne il punto in cui, alla fine della motivazione, si fa riferimento al beneficio in relazione al quale la questione è sorta («liberazione condizionale» anziché «semilibertà») il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 363/1993).

N. 365

*Ordinanza emessa il 4 marzo 1993 dal tribunale di sorveglianza di Bari
nel procedimento di sorveglianza per la concessione della semilibertà, sull'istanza di Mele Nazario*

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici (nella specie: semilibertà) per gli appartenenti alla criminalità organizzata o per i condannati per determinati delitti - Ammissibilità ai benefici solo in caso di collaborazione con la giustizia - Conseguente privazione, per cause indipendenti dalla volontà dei condannati, del diritto alla verifica dello stato di risocializzazione - Disparità di trattamento rispetto a coloro che, di fatto, abbiano avuto la materiale possibilità di collaborare - Discriminazione tra cittadini in relazione ai doveri di denuncia di fatti costituenti reato - Lesione del principio di irretroattività della previsione relative alle sanzioni penali.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, primo comma, primo periodo).

(Cost., artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Emette la seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza relativo a Mele Nazario, nato a Sannicandro Garganico (Foggia) il 26 novembre 1929, in atto ristretto nella c.r. Turi (Bari), avente ad oggetto: semilibertà (art. 48 l.p.).

OSSERVA

Il Mele ha chiesto di espriare in regime di semilibertà la pena residua inflittagli con sentenza della corte d'appello di Lecce in data 22 aprile 1987, per vari reati, tra cui sequestro di persona a scopo di estorsione commesso nel brindisino «fino al 6 giugno 1984». Per tali fatti fu condannato alla pena detentiva di anni diciotto e mesi dieci di reclusione, di cui mesi sei sono stati condonati per il d.P.R. n. 865/1986. Poiché è stato arrestato in data 7 luglio 1984 ed ha beneficiato di liberazione anticipata per giorni cinquecentottantacinque, risulta avere espriato oltre la metà della pena da scontare, presupposto necessario per l'ammissione alla semilibertà.

Essendo stato, tuttavia, condannato (anche) per il reato di cui all'art. 630 del c.p., non potrebbe egualmente essere esaminata la sua istanza ove il tribunale non ritenesse che egli abbia prestato in sede di cognizione, ovvero anche dopo la condanna, l'attività di collaborazione con la giustizia cui fa riferimento l'art. 4-bis della legge n. 354/1975, come da ultimo novellato con l'art. 15, primo comma, del d.-l. n. 306/1992 conv. nella legge n. 356/1992.

Nella specie, non risulta che il condannato abbia prestato tale collaborazione (v. sentenza di condanna in atti), e lo stesso ha anzi dichiarato in camera di consiglio di non averla mai prestata. Sicché, non risultando utile neppure il ricorso ad operazioni quali lo scioglimento del cumulo di pene operato in sentenza — giacché il Mele non ha comunque interamente espriato gli anni diciotto e mesi quattro di reclusione imputati dal giudice della cognizione al delitto di sequestro (e la situazione non muterebbe ove si imputassero solo a tale titolo i sei mesi d'indulto poi ottenuti — al tribunale non resterebbe che dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di misura alternativa.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 363/1993).

93C0713

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herlo, 21
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Gallei, angolo via Gramsci

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via della Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivandita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Pollivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

- ◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Roserita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria Internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via del Calmi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via del Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 82
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395

- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via del Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verrì e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza del Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Piroia (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Fiaccoio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Millani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 345.000 - semestrale L. 188.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 63.000 - semestrale L. 44.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 193.000 - semestrale L. 105.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 63.000 - semestrale L. 44.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 193.000 - semestrale L. 105.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 664.000 - semestrale L. 366.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami».	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate.	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna.	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive.	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata.	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 2 8 0 9 3 *

L. 7.800